

## Da Turin a Moncalè...

Erano venuti in sei da Torino, in quel febbraio del 1615, per trascorrere a Moncalieri «tre o quattro giornate a spasso» o «a recreatione», come si diceva allora: in vacanza, diremmo oggi. Sei giovanotti di buona famiglia, sui vent'anni, provenienti da varie località del Piemonte e studenti di legge nella capitale.

Avevano preso alloggio, il giorno 14, all' «hostaria della fontana», non lontana dalla piazza e dalla chiesa di San Francesco; e la sera successiva, una domenica, avevano cenato insieme a Cristoforo Duch, membro di una delle più cospicue famiglie di Moncalieri, anch'egli ventenne e forse loro compagno di studi.

Terminata la cena, mentre stavano riuniti presso il fuoco, due giovani del posto, Giovan Francesco Bronzo e Giorgio Gastaldo, erano entrati nell'osteria per venire a prendere la figlia e la moglie dell'oste ed accompagnarle a una festa che si teneva presso il palazzo dei Duch. Era il periodo di Carnevale e quella sera, a Moncalieri, le occasioni per divertirsi non mancavano di certo: oltre alla festa di palazzo Duch se ne teneva un'altra, ancor più grande, nella casa di Carlo Antonio Mombello, una in casa «del signor Collonello da Como» e chissà quante altre ancora.

Usciti i due giovani con le due ostesse, gli studenti torinesi avevano deciso di seguirli e, guidati dall'amico, erano giunti a palazzo Duch «circa le hore quatro di notte»<sup>1</sup>. I balli del tempo erano molto simili a coreografie, dove le coppie entravano in scena ciascuna secondo il turno stabilito per eseguire la danza, cosa che richiedeva la presenza di qualcuno che dirigesse lo svolgimento del ballo e mantenesse il dovuto ordine. In questo caso i cosiddetti «padroni della festa», coloro cioè che «regulavano il ballo», erano certi Giorgio Gastaldo e Gerolamo Marchisio.

Gli studenti arrivarono che le danze erano già cominciate e vollero prendervi parte. Uno di loro, Pietro Antonio Maurizio Cortese, ebbe l'idea di prendere per mano la figlia dell'oste invitandola, con quel gesto, a ballare. La cosa evidentemente dispiacque agli accompagnatori della ragazza i quali, offesi dall'invadenza dei «forastieri» torinesi, cominciarono a mettere in atto, con altri giovani del posto, una tattica ostruzionista, e perciò «diedero mano ad altre figliuole per ballare luoro et trattener lui», impedendo in tal modo al Cortese di entrare nel ballo. Lo studente attese un pezzo tenendo per mano la sua dama, poi, evidentemente in imbarazzo, «la licentiò con dirgli che lo scusasse se non la facieva ballar». Quindi si avvicinò ad uno dei *padroni* della festa (il Marchisio) «et lo ringratiò del favore», congedandosi. Il Marchisio dovette cogliere un certo tono ironico in quel commiato, e chiese al Cortese come mai non volesse più ballare, ma lo studente «gli replicò di novo che lo ringratiava»...

Il clima, per i torinesi, cominciava a farsi pericoloso; e infatti Cristoforo Duch, che aveva notato il comportamento dei suoi compaesani ed anzi aveva sentito alcuni di loro dire che quei forestieri «non dovessero far il bel umore»<sup>2</sup> altrimenti che gli romperebero le teste», consigliò i compagni di cambiare aria.

---

<sup>1</sup> Ossia quattro ore dopo il tramonto

<sup>2</sup> Espressione piemontese, «*fě' el bel umor*»: mostrarsi fastidioso, stravagante.

I sette uscirono dunque dalla sala da ballo, ma il Marchisio, insieme ad altri, li seguì, chiedendo loro insistentemente perchè mai se ne volessero andare. Qui pare che uno degli studenti, Ottavio Leone, avesse risposto seccato «che a Turino andavano sopra le feste che faceva fare Sua Altezza et non vi era [...] incomodo alcuno» mentre li a Moncalieri «sopra questa balleta erano strapassati»<sup>3</sup>. A questa frase Giovan Francesco Bronzo, uno degli accompagnatori della figlia dell'oste (descritto dai testimoni come un soldato con spada e «con penne bianche sopra il capello») gli aveva domandato stizzito cosa intendesse dire con «balleta», e rivolgendosi quindi al Duch gli aveva detto «che si maravegliava di lui che andava con li sudeti forastieri». Il Duch aveva replicato meravigliandosi a sua volta col Marchisio «che avesse proceduto cossi con detti Signori sendo che erano di compagnia sua», al che il Bronzo «gli disse che dovesse tacere, altrimenti che gli haverebbe dato delli mostaci»<sup>4</sup> o, secondo altra versione, «che gli darìa delli pugni», alzando il braccio per colpirlo (ovvero, come depose il Duch, sfoderando la spada). Il Duch, riparatosi dietro ad un muretto, «fece atto di voler metter mano alla spada», quando improvvisamente un individuo che vestiva una «gonela» o «casacha» da «lache» (lacchè), e che verrà identificato come Giovan Giacomo Bronzo, fratello del soldato, l'aggredi alle spalle con uno stiletto, trapassandogli il braccio sinistro «da un canto all'altro». Il ferito si rifugiò nella sala, dove venne assistito da un ecclesiastico. Nel frattempo erano sopraggiunti «una grande quantità di homini» armati di spade e pistole, mentre il feritore del Duch, imbracciato un «petrinale»<sup>5</sup> si era messo sulla porta impedendo l'uscita. Uno degli studenti, Giuseppe Barbero, che aveva tentato di uscire, si era ritrovato l'arma puntata al petto e si era salvato dicendo che «era servitore del signor Cavorretto», nome che evidentemente valeva un salvacondotto.

Erano allora intervenute alcune persone dicendo «che non era ivi alcuna colpa», «et cossi fu lasciato stare». I giovani torinesi poterono andarsene, e una volta fuori si divisero: tre di loro (Barbero, Leone e Cortese) avendone evidentemente abbastanza, fecero ritorno all'osteria; gli altri tre (Bonetto, Valperga e Serena) andarono invece alla festa di casa Mombello.

I guai tuttavia, per i malcapitati *forastieri*, non erano ancora finiti. Di ritorno dalla festa dei Mombello i tre studenti, «gionti apresso il Cantone della piazza» si accorsero di esser seguiti. Il servitore dell'oste, che li accompagnava, fece appena in tempo a dire «guardatevi, signori!» che vennero raggiunti «da una squadriglia d'homeni quali havea[no] le spade nude» e che senza dir parola si misero a tirare sassi al loro indirizzo, cercando anche di colpirli con le lame. Gli aggrediti si diedero alla fuga; il servo si prese un *urtone* che lo gettò a terra, il Bonetto una sassata che lo colpì sopra l'occhio sinistro, il Valperga riuscì a nascondersi, il Serena cercò di entrare in osteria ma, nella confusione, sbagliò porta e fu raggiunto dagli assalitori che «gli messero le loro spade nude alla golla» e si accontentarono, buon per lui, di portargli via come trofeo il mantello e la spada. Alla fine i sei torinesi si ritrovarono, piuttosto provati, nell'osteria.

---

<sup>3</sup> *Strapassati*: strapazzati, maltrattati.

<sup>4</sup> *Mostass*, in piemontese, significa faccia, muso; qui, per estensione, vale ceffone.

<sup>5</sup> *Petrinale*: sorta di carabina corta usata dalla cavalleria nel sec. XVII. Poteva essere impugnata con una sola mano, appoggiando il calcio al petto e lasciando libera l'altra mano.

Il Duch venne medicato dal *cirogico* (cerusico) Negrino, che si occupò anche del Bonetto. Sul verbale del suo interrogatorio il ferito non poté apporre la propria firma «per il dolore della Sagnia [salasso] hoggi fata»: bizzarro intervento su un paziente che, di sangue, doveva averne già perso parecchio<sup>6</sup>...

Il giorno seguente, il giudice e il vice-fiscale di Moncalieri, informati dell'accaduto, aprivano le indagini. Per primi venivano interrogati gli studenti, il servitore dell'oste e il Duch, che fornivano nell'insieme il resoconto che abbiamo sopra riportato. Gli studenti, in quanto forestieri, non furono in grado di identificare nessuno; il servitore<sup>7</sup> invece aveva riconosciuto tra gli aggressori certo *Christofforo d'Egidio* (poi identificato come Cristoforo Ferrero) e «un figliolo di Alberto Paneaglio», che risultò chiamarsi Gaspare; il Duch, dal canto suo, riconobbe i due fratelli Bronzo.

In mancanza di informazioni più precise gli inquirenti chiamarono a deporre tre dei quattro suonatori presenti alla festa di palazzo Duch: *Ghiglieme* (Guillaume) Gerfau, «mastro da bosco», Giovanni Pietro Mottonato e Giovanni Battista Leone (il quarto musicista era il figlio del Gerfau). Tutti e tre si mostrarono però alquanto reticenti, tanto che il giudice dovette ammonirli «di voler usar la verità circa il nominare quelli che erano sovra deta festa», minacciando una pena di cinquanta scudi; soltanto il Leone tuttavia si lasciò andare a fare un nome, quello di Stefano Corgliani, soldato, pur rimanendo nel vago circa il suo ruolo.

Il Corgliani venne comunque chiamato, ma affermò di aver lasciato abbastanza presto la festa dei Duch per andare a quella dei Mombello; ammonito anch'egli dal giudice a dire la verità «sotto la pena del falso», confermò tuttavia la propria deposizione.

Stando così le cose il giudice, su richiesta del procuratore fiscale, emetteva la prima delle consuete tre «lettere cittatorie» (mandati di comparizione) sia per Paneaglio e Ferrero che per i fratelli Bronzo.

I primi due si presentarono subito e vennero interrogati il giorno 18. Gaspare Paneaglio, ventiseienne *bechario* (macellaio) dichiarò che quella domenica sera, dopo cena, se n'era andato a letto presto, dato che il giorno dopo doveva alzarsi «due hore nanti giorno per capolar<sup>8</sup> la Carne d'un porcho per far salcise»; soltanto suo fratello minore era uscito di casa «con la Cittara per andar a sonare, non sapendo però dove andasse». Gli fu opposto che era stato riconosciuto tra gli aggressori degli studenti, ma lui, malgrado l'ammonizione, continuò a dichiararsi estraneo ai fatti.

Cristoforo Ferrero «detto d'egidio», fornaio, tenne la medesima linea di difesa. Disse infatti di essersi coricato ancor prima del Paneaglio «et non andò nè sopra feste nè meno, come s'è detto, fuori di Casa»; era infatti uno che «attende a far il fatto suo et alla sera a ritirarsi perchè li conviene attendere al suo esercizio di fornaro». Fu anch'egli ammonito a confessare perchè risultava *indiciato*, ma persistette «alla negativa», confermando quanto già depresso.

---

<sup>6</sup> Il Duch esibiva agli inquirenti, come prova, il suo «gipone [giubbone] sanguinolente».

<sup>7</sup> Osserviamo come il servitore dell'oste, di nome Thomaso Manzone «d'Ansaze [Sauze?] in Cezana [Cesana]», interrogato circa la propria età rispose «non saper de che età sia, se ben l'aspetto suo dimostra esser d'età d'anni dieceotto in circa». Un esempio limite, tra i tanti che emergono dai verbali dei processi, di come a quei tempi la nozione che una persona aveva della propria età fosse in genere alquanto approssimativa; quasi sempre infatti, l'indicazione degli anni è accompagnata dall'espressione «in circa».

<sup>8</sup> Probabile piemontesismo da *ciapulè*, tritare, in particolare la carne su un tagliere.

Veniva allora chiamato l'oste, Pietro Antonio Bustino, il quale, manco a dirlo, dichiarò di aver trascorso la sera di quella domenica a letto. Non aveva dunque saputo nulla di quanto era accaduto fino a quando gli studenti non erano rientrati nella sua osteria. Il Bustino anzi smentì il proprio servitore, che aveva dichiarato di essere stato mandato dal padrone a chiamare gli studenti che si erano recati alla festa dei Mombello «acciò venessero a ritirarsi perchè per esser l'ora tarda voleva serar le porte»...

L'oste riferì poi che il mattino seguente, trovandosi sulla piazza, era stato chiamato da un frate di S. Francesco che l'aveva condotto in convento e lì, dopo avergli dato la spada e il mantello sottratti allo studente Serena, «li impose di doverli consignar» al proprietario, senza per altro dirgli da chi li avesse ricevuti.

Nei giorni seguenti furono *repetuti*, ossia riascoltati, il Paneaglio e il Ferrero; avendo questi confermato in tutto e per tutto le precedenti dichiarazioni, vennero tratti in arresto su richiesta del fiscale. Venne ancora chiamato il servitore dell'oste che, messo a confronto col Paneaglio, lo identificò come uno degli aggressori. Il giorno dopo tuttavia, su richiesta dei loro avvocati, i due fermati venivano rilasciati su cauzione, con l'obbligo di tenersi a disposizione.

Per quanto riguarda invece i fratelli Bronzo, le cose non furono così semplici. I due infatti non si presentarono nè alla prima, nè alla seconda e neppure alla terza ed ultima *cittatione*. Vennero pertanto dichiarati contumaci, cosa che autorizzava la giustizia a procedere in loro assenza e a «far la pronontia del detto delitto per vero, et confesso, insieme con la confiscatione de' beni et bandimento...». Ma qui il fascicolo si interrompe.

«*Da Turin a Moncalé tuti j'aso a van a pé*»<sup>9</sup> recita un noto adagio piemontese, a significare quanto le due città siano vicine. A quei tempi però erano ancora piuttosto lontane....

\*\*\*

---

<sup>9</sup> Da Torino a Moncalieri tutti gli asini vanno a piedi.

## A veder del Mondo

Il canonico Giovanni Croce doveva essere un uomo assai caritatevole poichè la sua casa era frequentata *familiaramente* da diverse persone, verosimilmente povere, che vi si recavano «a mangiar, beber e dormire». Questo viavai di gente, tuttavia, comportava pure qualche rischio: ogni tanto gli spariva qualcosa. Ma quello che don Giovanni scoprì la mattina del 6 settembre 1634 per poco non gli provocò un infarto. Aperta infatti una sua cassa per riporvi del denaro, trovò che gli mancava un gruzzolo di monete per un valore tra le cento e le cento trenta lire; una somma considerevole e che, per di più, non era sua, bensì di certo cavalier Petenati che probabilmente gliel'aveva affidata in custodia.

Don Giovanni aveva chiamato subito la sua perpetua, Margarita Saluzza da Farigliano, e le aveva manifestato la sconcertante scoperta dichiarandosi (con una certa enfasi) *assassinato*; alle domande della donna aveva risposto che la chiave della cassa la portava con sè, e che per questo riteneva che il furto fosse opera di persone delle quali si fidava. E la prima di queste a venirgli in mente era stato Giuseppe Mandoto, che già in passato «gli haveva fatto altre burle»...

Superato comunque il primo sconcerto, il canonico aveva pensato alle contromisure e in primo luogo, tanto per assicurarsi l'aiuto divino, aveva mandato a chiamare un confratello, «acciò li dicesse una messa votiva di San Antonino di Padoa»; quindi era passato all'azione anche sul piano terreno, denunciando l'accaduto al prefetto di Moncalieri, Benedetto Mercato, che accompagnato dal procuratore fiscale Besio si era recato alla casa del sacerdote per ascoltarlo.

Giuseppe Mandoto era quello che i suoi contemporanei descrivevano come un «giovine sbarbato», ossia ancora imberbe; doveva avere, per quanto ne sappiamo, tra i diciotto e i vent'anni. Non è noto di cosa vivesse, ma poichè i testimoni non accennano ad un suo mestiere, possiamo ritenere che sbarcasse il lunario tra la carità e qualche espediente non del tutto legale. Alloggiava in una casa di proprietà dei Padri Domenicani, ma circa tre giorni prima della denuncia si era trasferito dai Cappuccini perchè, come riferirà un teste, temeva «di esser fatto prigionero per certe bastonate che si dice haver dato al Servitore d'un francese che pratica qua in Moncalieri». Doveva condurre un'esistenza non proprio tranquilla.

Giuseppe frequentava la casa del canonico Croce, dove forse sbrigava qualche faccenda in cambio dei pasti; qualche furtarello doveva averlo commesso, ma il prete aveva lasciato correre. Circa un anno prima Giorgio Demonte, domestico quindicenne del canonico, di ritorno dalla stalla l'aveva sorpreso nella camera da letto del prete «con una piccola Chiaveta che dischiavò un armario o sia Credenzino incavato nella Muraglia nel qual detto signor Canonico d'ordinario tiene tutte le Chiavi de Coffani, Credenze et altre cose, massime quella del coffano dove tiene i suoi denari». Colto sul fatto, il Mandoto «subito serò detto Armario e mostrò di niente [fece finta di niente]». Don Giovanni ebbe poi a lamentarsi della sparizione di «un Cuchiaro d'argento et un anello d'oro», ma non manifestò sospetti, perlomeno non col giovane servitore.

Anche Margarita, la perpetua, aveva avuto di recente occasione di dubitare dell'onestà del Mandoto. L'ultima domenica di agosto infatti il giovane aveva accompagnato alla messa il canonico (che negli ultimi due mesi era stato ammalato) e ritornato alla casa del religioso aveva chiesto alla donna di fargli un piacere,

e cioè di andare alla sua abitazione a prendergli un certa scatola contenente «alcuni Agnus Dei pascali»<sup>1</sup>; Margarita sulle prime si era scusata dicendogli che «haveva da far disnare al padrone»; il Mandoto però aveva insistito, spiegando di non potervi andare personalmente «poi che lui haveva qualche disgusto con li padri di San Domenico Patroni della casa dove lui habita», e allora la donna lo aveva assecondato .

Di ritorno con la scatola, Margarita aveva trovato la porta chiusa e aveva dovuto picchiare all'uscio più volte prima che il Mandoto venisse ad aprirle. Quando finalmente era comparso, la donna l'aveva trovato «tutto tremante, palido in faccia e mentre li diedi detta Scatolla tremava in maniera ambe le mani che a pena la poteva pigliare». Sorpresa, la donna gli aveva chiesto come mai non le avesse aperto subito «et lui con voce tremante etiandio le mani tremanti mi rispose che era andato a cavarsi del Vino». Giuseppe aveva poi domandato alla perpetua se avesse guardato nella scatola, e quella aveva risposto di no; allora l'aveva aperta mostrandole gli Agnus Dei e dicendo di volergliene dare uno, per poi rimandare la cosa ad altro momento. Quindi era uscito di casa raccomandando alla donna di non far parola col canonico di quella scatola.

Margarita, insospettita, aveva fatto il giro della casa controllando «se vedevo qualche Cassa o Credenzone aperto o qualche Chiave dentro», ma non avendo notato nulla aveva lasciato cadere la cosa, tanto più che il Mandoto era ritornato la sera stessa a cenare col canonico e aveva poi «continuato a venir ivi [in casa] quasi ogni giorno come faceva di prima».

Se non che, la mattina di quel sei settembre, il prete si era accorto del grosso ammanco e nel momento in cui aveva appuntato i propri sospetti sul Mandoto Margarita si era ricordata di quanto era successo la domenica precedente. Don Giovanni le aveva chiesto come mai non l'avesse avvertito prima e la donna gli aveva risposto che il Mandoto le aveva «imposto che non dicessi niente che avesse quelli Agnus Dei e perciò non dissi niente».

La risposta forse soddisfò il prete, ma non gli inquirenti, che osservarono come non avesse «del verisimile che detto Mandoto dicesse a lei teste che non dicesse niente che lui haveva quelli Agnus Dei, ma più tosto che non dicesse niente circa ciò che lei l'haveva ritrovato serato in casa e tremante quando venne ad aprirli la porta». Ammonirono perciò la donna «di dechiarar meglio quello [che] sia seguito tra esso Mandoto e lei circa il fatto di non dir niente» prospettandole la «pena del pergiuro e di andar in prigione» ed insinuando esplicitamente che potesse aver «tenuto Mano a tal furto». La donna tuttavia si difese ribadendo la propria versione.

E' possibile che quegli Agnus Dei avessero una provenienza sospetta, il che spiegherebbe la richiesta fatta dal Mandoto a Margarita di andarli a prendere al suo posto; la donna aveva forse accettato di tacere perchè le

---

<sup>1</sup> *Agnus Dei*: oggetto devozionale consistente in un pezzetto di cera recuperata dai ceri pasquali e benedetta (in genere foggiate a forma di medaglione con l'immagine dell'Agnello Mistico) che si conservava in teche o avvolto in un pezzo di stoffa e poteva essere portato addosso dal fedele, ad esempio appeso a una collana. Si trattava di oggetti rivestiti al contempo di valore religioso e venale, tant'è che venivano anche impiegati come pegni. L'11 giugno 1614 gli ebrei piemontesi rivolgevano una supplica al duca affermando di venire «minacciati di inquisizione per aver prestato, qualcheduno di loro, sopra Agnus-Dei e Crocette d'oro»; gli ebrei infatti erano autorizzati a prestare denaro a pegno purchè gli oggetti impegnati non fossero «cose destinate al Culto Divino». I supplicanti protestavano contro «l'abuso del Fisco evidentissimo» che equiparava «tali giocali, ed ornamento di donne» ad oggetti sacri. Il duca accoglieva la supplica, dando ordine di far cessare «ogni molestia» nei confronti degli ebrei (cfr. DUBOIN, tomo II, vol. II, pp. 332-333).

era stato promesso uno di quegli oggetti, cui evidentemente teneva; aveva comunque avuto i suoi sospetti e aveva ispezionato la casa del padrone, senza tuttavia trovare nulla.

Lo stesso giorno veniva interrogato Gabriele Lupo, anch'egli giovane, di ventun'anni, originario di Poirino ma residente a Moncalieri, dove lavorava come *caligaro* presso una bottega. Il Lupo e il Mandoto si conoscevano; dovevano essersi scambiati qualche confidenza e forse erano diventati amici. Fatto sta che otto giorni prima il Mandoto, parlando con l'amico, gli aveva manifestato l'intenzione di recarsi a Roma. Gabriele, a quella notizia, non aveva saputo trattenersi dal rispondere, come riferì al prefetto, che «anche io sarei andato volentieri a veder del Mondo». Quanto angusta fosse la vita di un garzone di bottega a quei tempi può immaginarlo solo chi abbia letto l'*Anton Reiser* di Moritz<sup>2</sup>. E Roma, per un giovane apprendista, poteva ben rappresentare il mondo intero.

Il Mandoto aveva detto a Gabriele che, se l'avesse accompagnato, avrebbe provveduto lui alle spese del viaggio per entrambi. Gabriele non se l'era fatto ripetere due volte; forse era un pezzo che Giuseppe gli parlava di Roma e in lui era nato un desiderio irresistibile di avventura. Si erano messi dunque a concertare la data della partenza e finalmente, proprio il giorno prima della denuncia, avevano stabilito che sarebbero partiti il sette di quel mese. Gabriele aveva portato a casa dell'amico, presso il convento dei Cappuccini, «un Valizoto di corame negro Pieno di Robbe cioè un vestito con alcune Camisie»; quindi si era recato a Poirino per ottenere le debite *attestazioni*, ovvero il lasciapassare per il viaggio, e «prender licenza» dai suoi genitori, «si come son giovine da bene [e] honorato». Tornato la mattina di quel fatidico sei settembre a Moncalieri col suo bel documento sottoscritto «da Sindici et altri» del suo paese, era subito andato al convento e col Mandoto aveva confermato la partenza per l'indomani.

A questo punto gli inquirenti vollero approfondire cosa sapesse il giovane *caligaro* del compare col quale si apprestava a mettersi in viaggio, e in particolare se quello gli avesse mostrato del denaro («massime un Dopione di Genoa, Uno d'Italia, Due Dopie [di] Spagna, Ducatoni et altre Monete») e ne avesse dichiarato la provenienza. Gabriele rispose solo che l'amico gli aveva fatto vedere alcune monete, al che il prefetto gli intimò «di dir meglio la verità di quello [che] ha fatto, poichè non ha del Verisimile che dovendo lui andar a Roma con detto Mandoto [costui] non gli habbi Conferto li suoi negotij, massime della quantità de Dinari che havea per spender in sì longo Viaggio». Ma Gabriele replicò di non sapere altro e di essere venuto a sapere del furto dallo stesso canonico Croce solo due ore prima.

Forse il prefetto comprese che il giovane calzolaio doveva essere un po' troppo ingenuo e che, se le cose fossero andate in altro modo, difficilmente avrebbe rivisto il suo vestito e le sue *camisie*...

Con la deposizione del giovane servitore Demonte, già menzionata, si conclude lo smilzo fasciolo, nè altro sappiamo. Per quella volta almeno, il *caligaro* Gabriele conobbe il mondo sotto un aspetto che certo non faceva parte dei suoi sogni...

\*\*\*

---

<sup>2</sup> Karl Philipp MORITZ (1756-1793), *Anton Reiser, ein psychologischer Roman*, 1785-90. Si tratta dell'autobiografia dell'autore che, tra le altre cose, descrive la sua esperienza come apprendista di un fabbricante di cappelli di Braunschweig.

## Pesci d'aprile

Il fatto criminale all'origine di questo voluminoso incartamento (circa duecento pagine manoscritte, con diversi allegati) è, di per sé, piuttosto ordinario: un caso di pesca di frodo, sia pure aggravato da resistenza a mano armata ai rappresentanti della giustizia.

Tuttavia dalle pagine di questa lunga vicenda giudiziaria, che si trascinò per oltre un anno tra interrogatori, ricorsi e suppliche, emerge la storia singolare e tragica di un uomo che credo valga la pena di riportare alla luce.

Il 5 aprile 1618 i fratelli Ubertino e Giovan Battista Camozzi «detti Bertinori» di Carignano, rispettivamente di 21 e di 15 anni, si apprestavano a *disnare* nella casa paterna, quando ricevettero la visita di Antonio Olmi<sup>1</sup> che li invitò ad andare a pescare con lui, dicendo di conoscere un posto sul Po «dove vi è una gran quantità di pezzi [pesci]»; Ubertino accettò, dicendogli che li precedesse e che lo avrebbero raggiunto subito dopo pranzo. Poco più tardi infatti i due fratelli incontrarono l'Olmi e il fratello di questi, Domenico, nel posto convenuto (che si trovava nel territorio di Moncalieri, nella zona detta «delli miglieti» o della Barauda) già a bordo di un *bruchielo* (burchiello). Saliti sulla barca, avevano appena cominciato a pescare che l'Olmi propose di discendere ulteriormente il fiume fino ad un punto in cui avrebbero incontrato qualcuno «che haverrebbe dato la Pasta, et pigliaremo assai pezzi...».

La pesca con la *pasta* (o pastura), miscela di sostanze capace di attirare i pesci in gran quantità facilitandone così la cattura, era proibita dalle leggi ducali perchè tale metodo, usato indiscriminatamente, comportava il rischio di rapida estinzione della fauna ittica, danneggiando quella parte della popolazione per la quale la pesca rappresentava il principale mezzo di sussistenza<sup>2</sup>.

I due Camozzi (stando a quanto poi deposero) si erano opposti «con grandi parolle», ma l'Olmi, insistendo nel suo proposito, «andava più fortemente con il sudetto Bruchiello a basso».

Arrivarono così nel luogo indicato, dove però ebbero la sfortuna di imbattersi in un'altra comitiva di pescatori, tra i quali si trovavano il prefetto Giovanni Michele Rassini, il giudice Pietro Stuerdo e il procuratore fiscale Ubertino Maruchi: in pratica, la giustizia moncalierese al gran completo. Costoro avevano appena notato numerosi pesci che *voltavano* (galleggiavano) nell'acqua «per haver preso la pasta» e quando videro il burchiello con gli Olmi e i Camozzi intimarono subito agli occupanti di fermarsi e accostare a riva.

---

<sup>1</sup> Nell'incartamento il cognome di Antonio compare in varie forme: *Ulmis, De Ulmis, Ulmo, Ormis, Olmo, Olmi...*; ne scegliamo una.

<sup>2</sup> Abbiamo, ad esempio, l'editto del 14 luglio 1600 riportato dal Borelli (*Editti antichi e nuovi*, 1681, p. 288) che proibisce di gettare in acqua «tossico, calcina, nè alcuna sorte di qual si voglia pasta» sotto pena di cento scudi d'oro o della galera per cinque anni; le stesse disposizioni venivano ribatite nell'editto del 6 aprile 1616 (ASCM, S. R., p. I, b. 17), dove la galera veniva sostituita da «tre tratti di corda da darseli prontamente»; analoghi provvedimenti negli editti del 16 aprile 1633 e 14 gennaio 1638.

Tra le sostanze usate per comporre le *paste* gli editti menzionano anche le *cocole* (bacche) e le «rolle di noce» (*ròla*, mallo di noce); l'ispezione del burchiello porterà alla luce «delli vermi con qualli et altre matterie fanno la pasta» e «sangue secco», utilizzato probabilmente per il medesimo scopo.

Un interessante documento conservato nell'Archivio di Moncalieri e datato al 1633, contenente le «tassa delle robe» (ovvero il calmier dei prezzi) per un'ampia varietà di generi alimentari, mostra come i pesci di fiume, freschi o cotti, salati o «con aceto», costituissero una voce di primo piano nell'alimentazione degli antichi moncalieresi: troviamo menzionati trote, lucci, carpe, tinche, barbi, gamberi di fiume, lamprede, anguille, *botte* (ghiozzi), *temori* (temoli) ed altri il cui nome si è perduto (cfr. ASCM, S. Gen., b. 3802).

Quelli però si affrettarono «dando de remi e bastoni nel aqua» per seminare la barca degli inseguitori; poi Antonio accostò e saltò a terra, seguito dal fratello, ma altrettanto fecero alcuni degli altri e in particolare il *fiscale* Maruchi, che li raggiunse; Antonio allora tirò fuori «una scopetta a roda»<sup>3</sup>, la puntò al petto del fiscale e premette il grilletto; ma «con aiuto dil Signore» la pistola non «prese il fuoco» e il Maruchi restò illeso. L'Olmi allora estrasse un *seguroto* (piccola scure) e menò un fendente verso il fiscale, che fu costretto a lasciargli via libera.

Sul burchiello rimasero i Camozzi, che furono subito tratti in arresto. Vennero interrogati due volte ciascuno il giorno seguente e si dichiararono innocenti, attribuendo ogni responsabilità ad Antonio Olmi, che peraltro conoscevano come individuo «solito a dar la pasta et esser caciatore [...] che va non solo nelli luoghi necessarij ma ancora nelli prohibiti et per esser tale et mal vivente è stato di già in Gallera»... Furono tenuti in carcere in attesa di giudizio, con l'ingiunzione di provvedere alla loro difesa; rischiavano la pena di tre tratti di corda. Il loro avvocato si diede da fare, producendo testimoni atti a certificare la buona fama dei suoi assistiti.

Quanto ai fratelli Olmi, non si presentarono ad alcuno dei tre i mandati di comparizione previsti dalla procedura; furono perciò dichiarati contumaci e soggetti alle relative pene, e la giustizia proseguì il suo corso in loro assenza.

L'incartamento documenta questa prima fase, che si protrasse fino alla fine del novembre 1618. Vi è quindi un salto nelle carte, che ricominciano a parlare alla data del 5 marzo 1619.

Quel giorno compariva davanti al prefetto, al giudice e al fiscale di Moncalieri il ricercato Antonio Olmi il quale, come appare nella sua deposizione, era stato «fatto prigionero».

Antonio Olmi da Carignano, detto *Tochio* dichiarò le proprie generalità affermando «esser d'età d'Anni sessanta doi o sessanta tre [e] valeno soi beni nulla»; dagli inquirenti fu osservato come «dal aspetto dimostri non haverne tanti [anni] per non esser canuto salvo pocho la barba et appare esser disposto et robusto».

Interrogato circa i suoi precedenti, rispose in maniera alquanto bizzarra:

Interrogatto se sij mai statto processato altra volta e se sij stato assolto o condannato

Responde non esser mai statto processato criminalmente nè haver mai patito condanna alcuna.

Interrogatto come possi ciò dire, poichè poco fa ha detto che ha servito per remigante alle gallere di Sua Altezza per Anni vinti doi

Responde non esser mai statto processato salvo quando fu mandato in Gallera...

Antonio dunque era già stato condannato a remare come forzato sulle navi da guerra del duca; chiunque abbia una minima idea delle condizioni di vita dei galeotti di quei tempi non può che restare stupito dal fatto che Antonio avesse potuto sopportarle per ventidue anni: doveva essere davvero «disposto et robusto», anzi, di ferro. Un altro documento del fascicolo afferma poi che era stato condannato «circa vinti sei anni hor passati [...] alla Galera perpetua per assassinamento alla strada» e che in seguito «a suplicatione dil suo padre Sua Altezza Serenissima gli fece gratia et liberò dalla Catena».

---

<sup>3</sup> *Scopetta a roda*: tipo di piccola pistola con meccanismo a ruota.

Circa la sfortunata battuta di pesca, Antonio sostenne di esser passato con la barca nel luogo in cui si trovavano i magistrati moncalieresi diretto altrove, alla ricerca di un punto più pescoso; non si era fermato alla richiesta dei magistrati perchè non li aveva riconosciuti, «et quando gli avesse conosciuti si sarebbe fermato per ricever li Soi comandamenti». Riguardo alle armi, la pistola gliel'aveva data suo fratello, ma «era discarigatta e smontatta perchè non haveva nè chiave nè Polvere»; lui l'aveva portata con sè «perchè in caso ritrovasse alcuno li farebbe pagura [paura] se ben non gli faceva danno»; quando puntò l'arma contro il fiscale lo fece solo «per fargli pagura acciò gli lasciasse la strada et campo di fuggire». A quei tempi in effetti i brutti incontri non erano infrequenti, soprattutto nei luoghi isolati, e quasi tutti giravano armati. La piccola scure poi l'aveva portata «perchè come pescatore conviene delle volte tagliare delli bastoni per accomodar le retti»...

Negò di aver gettato la pastura e respinse l'accusa di aver sottratto il burchiello a certo Pattero; disse che talvolta veniva a pesca o a caccia «delle anije» (anatre) spingendosi nel territorio di Moncalieri «sin alle Cassine di Celle» o «delli Sabioni» in compagnia del fratello Domenico e di «un Cane rosso qual non è barbetto con le orecchie rizzate»<sup>4</sup>.

Interrogato nuovamente lo stesso giorno e poi ancora il giorno dopo, confermò la sua deposizione e venne trattenuto in carcere «con Inhibitione di rellasso».

Sui fratelli Olmi, e in particolare su Antonio, le opinioni si dividevano nettamente. Troviamo, da un lato, una serie di testimonianze prodotte dal fiscale e volte a dimostrare la loro pessima indole. Tra queste, quelle di alcuni abitanti della zona dei *Sabioni*, che descrivevano gli Olmi come individui che «vivono di rapina», «tenuti per homini vagabondi perchè non attendono ad alcuni lavori di campagna ma solo andar a caccia, rubar, e simili», noti come cacciatori e pescatori di frodo con l'abitudine di depredare frutteti, pollai e quant'altro durante il loro passaggio; Antonio poi era anche violento e se veniva sorpreso a rubare «bisogna che li patroni habbino pazienza perchè li minacia di percoterli».

Un quadro ancor più fosco lo fornivano diversi consiglieri della Comunità di Carignano, che dopo aver ricordato i trascorsi di Antonio come galeotto riferivano che da quando era *repatriato* aveva sempre «atteso in compagnia di un suo fratello giorno e notte armato d'armi proibite a depredar la Campagna, dar la pasta alli pesci sopra il Po et andar a Caccia nelli luoghi et Territorij riservati per recreatione di loro Serenissime Altezze, pigliando ogni sorte di salvaticina [selvaggina] et particolarmente fagiani, come di ciò ne è publica voce e fama...»; attestavano inoltre «che detto Antonio è bastardo, homo malvivente, nullatenente, et colpevole di molti delitti, de quali non s'ha piena notitia» in quanto «molti, intimiditi dalle soe minacie, non hanno ardire di testificar la verità contro di lui...».

Dall'altra parte, l'avvocato di Antonio raccoglieva a sua volta numerosi testimoni a suo favore e produceva una difesa nella quale sosteneva che il suo assistito non aveva «in verità delinquito in cosa alcuna, [...] quantunque non manchino emoli [nemici] et invidiosi quali non lo vedono volentieri a far bene i fatti suoi...».

---

<sup>4</sup> *Barbetto* indica probabilmente una razza di cane da caccia; l'inquisito intendeva forse dire che si portava dietro un cane qualunque, e che perciò non era un cacciatore professionista.

L'avvocato affermava che Antonio, da quando circa sei anni prima era tornato dalla galera, viveva «di sue fatiche et industria facendo ogn'anno una Mellonera [melonaia] in compagnia di Domenico suo fratello et altri di casa sua»; soleva poi andare con un cavallo «a raccogliere baravaglio» (panico) e «al tempo dell'estate attende a tener quantità di bigati [bachi da seta] in casa, cavando canapa dalli campi et altri esercitij di Campagna». «Al tempo del inverno» esercitava «la pescaggione et caccia al modo a tutti permesso e lecito». Ricordava inoltre come «durante la passata guerra» Antonio avesse «servito in Campo sì in Asti che in Vercelli per vivandiere, con un suo Cavallo»<sup>5</sup>.

Anche il segretario della Corte di Carignano produceva una *fede* in cui attestava che, negli ultimi due anni, non aveva ricevuto alcuna accusa contro i fratelli Olmi, fatta eccezione per un episodio di piccola portata, in cui due loro «bestie Cavaline» (espressione burocratica dell'epoca per "cavalli") avevano calpestato un prato altrui...

La vicenda giudiziaria proseguiva fino all'emissione della sentenza da parte del prefetto, il 2 maggio 1619, che decideva il rilascio dei Camozzi dal carcere, rinviandoli però a giudizio, assolveva Domenico Olmi e condannava il fratello Antonio «nella pena del ordine proibente il dar la pasta et nel bando da questo loco et Carignano per anni cinque». Entrambe le sentenze venivano però impugnate dal fiscale, che ritenendo gli imputati «troppo legiermente condannati» decideva di appellarsi al Senato di Piemonte.

La successiva sentenza del Senato del 13 luglio confermava quella del prefetto quanto ai Camozzi e a Domenico Olmi, ma condannava Antonio «a servir come remigante sopra le gallere nostre sua vita natural durante», oltre al pagamento delle spese.

La situazione di Antonio si faceva decisamente brutta e il suo avvocato decideva perciò di fare ricorso e di inoltrare una supplica al duca Carlo Emanuele. Ed è da questo documento che affiora un'altra circostanza avventurosa della tribolata vita di Antonio. L'avvocato riferiva infatti che l'Olmi, quando era imbarcato sulla galera «che si domanda [si chiama] la Capitana»<sup>6</sup>, aveva contribuito a reprimere una sollevazione «de li schiavi turchi», che volevano impadronirsi della nave e condurla «nelle mani delli Turchi». «Et non fu pocho a poterla salvare, che senza lui che discopri [l'ammutinamento] e combatete con la alabarda alla mano, essa galera era persa; e per tal fatto Sua Altezza lo liberò, con promessa di darli una bona ricompensa».

Un gesto valoroso, dunque. Ma nè questo vecchio merito, nè la serie di testimoni prodotti dall'avvocato a favore del suo assitito poterono impedire che, il 16 ottobre, una nuova sentenza senatoria confermasse la precedente. L'avvocato impugnava anche questa sentenza. Non sappiamo, per ora, con quale esito.

\*\*\*

---

<sup>5</sup> Il riferimento è alla prima guerra per la successione del Monferrato (1613-1617).

<sup>6</sup> *La Capitana* era il nome della nave ammiraglia della piccola flotta piemontese; è probabile si tratti della stessa nave che, comandata Andrea Provana di Leini, insieme alla *Margarita* e alla *Piemontesa*, fu presente a Lepanto nel 1571 (cfr. Ercole RICOTTI, *Storia della Monarchia piemontese*, Firenze 1861, vol. II p. 331).

## Guardie e ladri

Il 20 marzo 1590, nel primo pomeriggio, una piccola comitiva composta dal giudice Enrico Bay, dal segretario del tribunale Orazio Maruchi, dal procuratore fiscale Bartolomeo Ferreri e dal cittadino Camillo Tana si recava al castello di Moncalieri per *reppettir*, ossia interrogare di nuovo, Giovanni Antonio Pais (o Paysio) di Pecetto, che in quel castello si trovava detenuto.

Quattro giorni prima il Pais era arrivato a Moncalieri alla ricerca di uno che gli doveva del denaro. La cosa però era venuta a conoscenza di Camillo Tana, al quale il Pais doveva a sua volta dei soldi da circa cinque anni. Ottenuto un mandato di citazione dal giudice, il Tana era andato a cercare il debitore accompagnato da un messo, per farlo eseguire. Colto alla sprovvista, il Pais sulle prime aveva accettato di presentarsi al giudice, ma poi lungo la strada, dubitando «che comparando avanti il signor giudice gli fosse comandato l'arresto personalmente» e ritenendo più opportuno consultarsi prima con un legale, si era allontanato di qualche passo «fingendo [...] di voler pissare» e se l'era data a gambe. Il messo l'aveva inseguito, ma «fu constretto, sendo vechio, [a] lassiarlo fugire». Nell'atto della fuga il Pais si era voltato verso il Tana minacciandolo: «lassia far a me, ti troverò una matina in qualche loco, che parlerò tecco...».

Il Tana però non si era dato per vinto e accompagnato da un altro messo (forse più prestante), aveva ripreso a braccare il Pais, ritrovandolo infine presso la chiesa di Santa Croce. Qui il fuggitivo aveva estratto la spada e il pugnale, «tirando hora coltellatte hora stocate»; ma un amico del Tana, certo Marcoaldo, era intervenuto a sua volta con la spada in pugno e il Pais, disarmato, era stato condotto dal giudice che l'aveva messo agli arresti nel castello.

Arrivati dunque sul bastione, il giudice e i suoi accompagnatori avevano scorto nel fossato, adibito ad orto, il prigioniero Pais intento a zappare in compagnia del suo carceriere Michele Dentis e del figlio di questi, Bartolomeo.

A quella vista il giudice non aveva potuto trattenersi dal rimproverare il Dentis per la negligenza che mostrava nel custodire i detenuti che gli erano stati affidati («Voi custoditte ben li prigionieri quali io vi remetto...»). Il Dentis aveva risposto che non c'era nulla di male e che il prigioniero, con lui e suo figlio presenti, era ben sorvegliato. Il giudice però non si era mostrato affatto d'accordo e salendo la scala per portarsi al piano superiore aveva rinnovato le sue proteste con Bartolomeo, che lo accompagnava. Il giovane Dentis aveva replicato che lui e suo padre non erano tenuti a custodire prigionieri per conto del giudice, ma solo quelli che venivano mandati lì da Sua Altezza, e che, d'ora in avanti, non ne avrebbero più accettati altri. Il giudice aveva insistito, sostenendo che il castello era destinato «per li prigionieri [prigionieri] dil luoco», al che Bartolomeo, infuriato, era entrato in una stanza esclamando «ò corpo de De' [Deo], aspetta un pocho» (o, secondo un altro teste, «Potta de De', io ti monstrarò [te la farò vedere]»). A quella reazione il Tana si era rivolto preoccupato al giudice dicendogli: «prego Vostra Signoria andiamo abasso, perchè dubitto che costui non offenda Vostra Signoria, che credo sia andato a prender arme» e così i due erano ridiscesi, trovando però la porta del cortile chiusa a chiave.

Il giudice allora aveva mandato il segretario Maruchi a chiamare Bartolomeo perchè venisse ad aprire; il Maruchi era risalito, trovando il giovane Dentis armato di un «pistolletto [*pistolese*] o sia spada curta», che aveva staccato da un muro, e che alla sua richiesta gli aveva risposto: «Putana de Dio che cosa voi tu ? Non ti voglio aprire et voglio [che] resti qui per mio piacere»<sup>1</sup> aggiungendo poi, mentre scendeva, all'indirizzo del giudice: «Potta de Dio che non [mi] faccia niente che lo farò fredo prima che uscisca fuori». Il giudice, vista la piega degli eventi, si era limitato a rispondere, «stringendo le spalle»: «Pacienza, restaremo qui...». E in effetti era rimasto lì per un pezzo, mentre Bartolomeo passeggiava avanti e indietro minaccioso sotto il portico del cortile.

Finalmente qualcuno aveva bussato alla porta dall'esterno e Bartolomeo era andato ad aprire; il giudice e i suoi compagni ne avevano approfittato per uscire, trovandosi però di fronte il Dentis padre, che «con gran colera» si era unito al figlio nell'inveire contro il magistrato, dicendogli che era «un vigliacho poltrone et vituperoso». Il giudice aveva protestato che ne avrebbe informato Sua Altezza, ma Bartolomeo gli aveva risposto: «Io te ne Incago se non l'vai riferire a Sua Altezza»; e mentre il giudice si allontanava, aveva preso un sasso da terra facendo l'atto di volerglielo tirare, dandogli pure del «vis da cazzo»<sup>2</sup>.

Il giudice Bay, costretto ad andarsene, si recava dal prefetto Francesco Drago riferendogli delle ingiurie e delle minacce subite, con l'avallo dei suoi testimoni. Comprensibilmente, il Bay «non hebbe ardimento» di tornare al castello, e fece pertanto portare il Pais a casa propria per poterlo interrogare. Ma nel tragitto di ritorno al castello il Pais «scapò dalle mani del cavaglier di giustizia» e fuggì.

Anche questo incidente fu messo sul conto di Michele Dentis, che a quanto pare era già piuttosto consistente. Il 1° aprile si riuniva infatti il Consiglio dei 124 Capi di Casa di Moncalieri, presente il giudice, per esaminare le pendenze del Dentis nei confronti della Comunità. Veniamo così a sapere che, qualche tempo prima, il Dentis «contra la volontà d'essi signori Sindici et in sprezzo del statuto et franchisia prohibitiva» aveva introdotto a Moncalieri «Due Carrate di vino forastiero», cosa per la quale la Comunità, dopo aver fatto sequestrare «bovari, bovi et Carri», aveva ottenuto «lettere Inhibitorie» contro il trasgressore. A questo episodio si era poi aggiunto quello, più grave, del 20 marzo, e il Consiglio decideva pertanto di proseguire l'azione legale, nominando dei procuratori e approvando la relativa spesa.

Più recentemente il Dentis, in qualità di esattore, aveva avuto un altro contenzioso con la Comunità «per causa delli quinterneti che gli sono stati datti dagl'Agenti d'essa [Comunità] per essiger le taglie, tassi et donativi di Sua Altezza» e nei quali erano indicati «debitori per somme non vere et inessigibili»; non avendo potuto riscuotere l'importo richiesto, il Dentis era entrato in lite, riportando una sentenza di condanna, da parte del senato, al pagamento «di fiorini mille e più». Non essendo riuscito a pagare entro il termine previsto, il 15 marzo era stato arrestato e rinchiuso «nella casa dil commune in una camera dove si solloeno metter altri pregioni»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La bestemmia è sottolineata nel testo originale e in una nota a margine si legge: «*blasphemia atrox*» (bestemmia atroce).

<sup>2</sup> Fu anche osservato che mentre Bartolomeo, rivolgendosi al giudice, gli dava «dil Ti», ossia del tu, il giudice «alli detti Dentis dava all'uno et all'altro del voi et cossi gli parlava civilmente».

<sup>3</sup> A quei tempi l'attività di esazione di tasse e gabelle veniva appaltata a privati, che ne rispondevano personalmente alle comunità o al sovrano. Analogamente avveniva, come si vede nel processo in esame, per la custodia delle carceri.

Ritrovatosi suo malgrado trasformato da carceriere in carcerato, il Dentis, pensando anche alle responsabilità che aveva al castello, «si risolse di fuggirsene [...] et con tal animo si mosse a disfare [...] con le mani, senza altro instrumento, una muraglia di detta Camera qual era d'un mattone solo, nella quale fece tanto bucho che puotè uscire, et se ne fugitte in castello quel istesso giorno senza esser veduto [...] da persona alcuna».

E nel castello era rimasto nascosto (o quasi) fino a quel 20 di marzo, tant'è che il giudice, ritenendo il castello sprovvisto di carceriere, aveva ordinato ad alcuni soldati «della milicia» di andare «in compagnia delli figliuoli desso Dentis [a] far guardia che li prigionieri ivi detenuti non scapino»; i soldati però avevano trovato il castello *sarato* e Georgino, uno dei figli di Michele Dentis, aveva «negato d'aprirli, dicendoli se volevano far la guardia che la facessero fuori desso castello»....

Successivamente alla riunione del Consiglio, il Dentis veniva nuovamente arrestato; suo figlio Bartolomeo risultava «absente dalla presente patria per servitio di Sua Altezza alla guerra» e veniva pertanto dichiarato contumace<sup>4</sup>.

L'interrogatorio di Michele Dentis ebbe luogo il 12 aprile e venne ripetuto il 26. Veniamo a sapere che all'epoca l'inquisito aveva 56 anni e possedeva il titolo di notaio (senza tuttavia esercitarne la professione) nonché la qualifica di «fiscale della provincia di Moncalieri».

Michele si giustificò del comportamento tenuto con il giudice Bay sostenendo che «il castello era destinato solamente per li prigionieri che sono mandati d'ordine di Sua Altezza et del signor capitano di giustitia» e che perciò il giudice di Moncalieri non aveva titolo per affidargli i suoi; il Pais inoltre gli aveva detto soltanto di essere detenuto per un debito di 22 fiorini e dunque non lo riteneva pericoloso: «di giorno lo lasciava libero senza manette et ferri alli piedi nella camera di sopra dil castello, serratto però al difora con la chiave che non poteva uscir nè dessendere a basso». Il giorno 20 il Pais aveva chiesto al suo carceriere di scrivere una lettera a certi suoi parenti dai quali sperava aiuto; il Dentis l'aveva accontentato, e non sapendo chi altro mandare a recapitarla aveva incaricato un suo servitore, certo Giacomo, che di solito lo aiutava a zappare l'orto; il Pais, per restituire il favore, aveva preso il posto del giardiniere prestandogli anche le proprie scarpe, e calzate le *mule* (ciabatte) di Giacomo si era messo ad aiutare i Dentis, quando era sopraggiunto il giudice. Michele ammise di essere stato rimproverato dal giudice, ma minimizzò l'episodio; quanto poi agli insulti, alle bestemmie e alle minacce proferiti da lui e da suo figlio, negò ogni cosa.

---

Le carte dell'Archivio conservano traccia di un altro episodio accaduto nel 1582 e non menzionato nel verbale del Consiglio, che aveva già visto il Dentis, allora esattore delle gabelle «dil vino et carne» scontrarsi con la Comunità. Esisteva allora una gabella sulle carni alimentari pari al «quarto per ogni libra»; da questo balzello però un privilegio concesso a Moncalieri escludeva le carni di animali morti «per infirmitade o per altra disgratia». La Comunità ebbe a lamentarsi che l'esattore Dentis pretendesse il pagamento anche per le carni che ne erano esenti e si appellò perciò al duca. Il Dentis da parte sua sostenne di pretendere denaro soltanto per le bestie che venivano uccise per essere poi consumate, e che «permettendosi altrimenti ogniuno troverebbe casi fortutiti et infirmità nelle bestie che amazarebbero per fraudar la gabella»; come criterio per accertare se gli animali fossero davvero morti per cause naturali come veniva dichiarato, il Dentis proponeva, rivolgendosi a sua volta al duca, di farli pesare, esigendo in ogni caso la gabella «d'ogni bestia le cui carni si mangiaranno [...] mora come si voglia...». Non sappiamo chi vinse la causa. (cfr. ASCM, S. Gen., b. 3083)

<sup>4</sup> Nel 1590 Carlo Emanuele I invase la Provenza, spedizione che si concluse però in un fallimento.

Venne allora chiamato a rispondere della fuga dal castello di quattro detenuti (tre falsari di monete e un quarto accusato di falsa testimonianza). Il Dentis dichiarò che i prigionieri erano stati debitamente «rinchiusi in una torre dove sono li ceppi di detto castello, o sia nella Camera alta chiusa con un uscio forte»; non erano stati tuttavia incatenati perchè «in detto castello non v'erano che un para di ferrie [ferri] messe a un caporalle Pierre francese tolto [preso] a Revello<sup>5</sup>, et [...] li ceppi erano, come anchora sono di presente, tutti guasti senza chiavi». A peggiorare le cose, le stanze in cui il carceriere alloggiava coi suoi familiari erano piuttosto distanti dalla cella, tanto che nè lui, nè gli altri detenuti avevano sentito il rumore fatto dai fuggiaschi per scardinare serrature, finestre e parte di un muro e calarsi di sotto «servendosi della tela della pagliarizza et linzoli». Il Dentis non mancò di osservare che quella fuga gli aveva causato un consistente danno e volle aggiungere che quando il giudice si era incontrato col Pais gli aveva detto addirittura «tu sei statto un coglione a non fugirtene», ma il detenuto aveva risposto di non aver fatto nulla per cui dovesse fuggire...

Le nuvole tuttavia continuavano ad addensarsi sulla testa di Michele Dentis. Ai primi di maggio gli accusatori portavano a conoscenza dei giudici del senato che il carceriere viveva in concubinato con certa «Anna Mollinata detta Castellera». La relazione illecita era stata sanzionata dal vicecurato della Collegiata di Santa Maria, don Giovan Pietro Boetto da Foglizzo, che già l'anno precedente, nella sua chiesa, «di ordine e comandamento del Ilustre signor Vicario di Monsignore Reverendissimo in Turino residente, infra missarum solemnità et avanti il populo ivi congregato per udire la messa» aveva «publicato et dechiarato per interdetti messer Micaelle Dentis et Anna Castelera come concubinari publici» affiggendo inoltre una copia dell'interdizione dai sacramenti «alla porta grande di detta chiesa».

Venivano allora interrogate Anna e Georgina, la sorella quindicenne. Anna dichiarò d'aver «anni vinti cinque circa»<sup>6</sup> ammettendo senza reticenze di essere vissuta per circa due anni «à luoco fuoco et cathena»<sup>7</sup> di Michele Dentis, di giorno aiutandolo nelle faccende di casa e la notte dormendo con lui e «compiacendoli carnalmente»; Michele in cambio le forniva «oltra gl'alimenti, ancho dil Vestito». Dopo essere stata «pronunciata et dechiarata per escomunicata», aveva fatto ricorso al vescovo ottenendo il perdono, avendo promesso «di non cohabitar più con esso Dentis». Da allora aveva continuato a lavorare per Michele, ma la notte si recava a dormire altrove. La donna riferì che anche Michele era sposato, ma che aveva lasciato la moglie a Caramagna, suo luogo d'origine, essendosi trasferito a Moncalieri con i figli. Anna testimoniò inoltre del regime piuttosto liberale nel quale il Dentis manteneva i prigionieri, facendoli mangiare nella sua stanza e lasciandoli talvolta uscire «fuori delle pregioni al sole»; solo di notte li rinchiudeva, mandando a volte qualcuno dei suoi figli a dormire con loro come guardia.

L'avvocato Bezequi, difensore del Dentis, si diede da fare a procurare testimonianze che attestassero, malgrado le apparenze contrarie, la buona fama e la sostanziale correttezza del suo assistito. Presentò in senato una *Cedula* nella quale riprendeva punto per punto le accuse mosse al Dentis opponendo le ragioni di

---

<sup>5</sup> Nella guerra condotta contro i francesi da Carlo Emanuele I per la conquista del Marchesato di Saluzzo; Revello, piazzaforte francese, venne assediata e cadde il 24 novembre 1588.

<sup>6</sup> In una deposizione rilasciata circa un mese dopo Anna affermò di «esser d'età d'Anni vinti otto in circa [e] non posseder beni alcuni salvo quel che si guadagna alla giornata nel Cusir et filar».

<sup>7</sup> Espressione del linguaggio giuridico del tempo che indicava il focolare domestico (il luogo nel quale, sopra il fuoco, stava sospesa la catena del paiolo per cucinare) e dunque la dimora di una persona.

quest'ultimo. Vi leggiamo in particolare che il giudice l'aveva «provocato a sdegno, dicendoli tra le altre cose che alla barba soa [in barba a lui] et di tutti quelli de dentis [e di tutta la sua famiglia] volea che guardasse li soi progioneri», mentre il Dentis «mai gli usò parola men che modesta»; si ribadiva che «le pregioni di esso Castello di Moncalierij sono molto mal sicure e molte volte ne sono scapati pregioni [prigionieri] nonostante la dilligentia usata dalli custodi che per il tempo vi sono statti»; che l'alloggio del Dentis era troppo distante dalle celle e che, quanto al Pais, questi «fu dal cavallero condotto [...] senza che fosse legato, di modo che [fa] pocca meraviglia che per strada se ne scappasse». Quanto poi all'accusa concubinato, Michele aveva ottenuto il perdono ed era stato riammesso ai sacramenti.

Il Bezequi presentò poi cinque testimoni in favore del Dentis, tre dei quali erano detenuti nel castello. Tutti confermarono, chi più chi meno, la versione dei fatti sostenuta dal carceriere, e anzi alcuni di loro riferirono che questi era intervenuto a reprimere i modi inurbani del figlio Bartolomeo ordinandogli di tacere e dicendogli adirittura «forfante, tu non porti rispetto alli officiali et ministri di Sua Altezza, vatine [vattene] via et levati dinanzi alli mei ochi...». Tutti testimoniarono delle cattive condizioni delle carceri e della diligenza dei guardiani, e in particolare il detenuto Lelio d'Israel, *hebreo* di Pesaro, che stando alla deposizione di Anna Castellera dava anche una mano al Dentis nel suo lavoro.

L'incartamento mostra il proseguimento della causa, tra rogatorie e rinvii, fino al 18 settembre; dopo non sappiamo altro. Un documento redatto in latino (posto in apertura del fascicolo) a firma del giudice di Moncalieri, Enrico Bay, si conclude con quella che pare una richiesta di condanna a morte, eventualmente commutabile nella galera perpetua. «Non per particular interesse suo» come lo stesso giudice altrove scriveva, «ma per publica vendetta»<sup>8</sup>.

\*\*\*

---

<sup>8</sup> Questa la richiesta del giudice: «...morti damnandum aut saltem pro humanitate et arbitrio nostro perpetuo ad triremes remigandos transmutandum cum expensa sub correctione». Nell'Archivio di Stato di Torino ho poi rinvenuto una sentenza senatoria datata 5 giugno [?] 1590 che negava il rilascio del Dentis: «Sentenza del fisco et Michel Dentis. Il senato uditi li fiscali ha pronunciato et pronuncia, stando gli atti come stanno, non essere luogo alla richiesta relaxatione d'esso Dentis, le spese et le altre richieste delle parti in altro tempo differendo» (cfr. ASTO, SR, Camerale, Piem., Giuridico, art. 660, par. 1).

## La colonna infame

La mattina del 10 ottobre 1602, «a bonissima hora», il soldato di giustizia Stefano Luserna giungeva sulla piazza principale di Moncalieri dove notava diverse persone radunate presso una colonna antistante la *bothega* di messer Marchio Vachero. Avvicinatosi, vide che sulla colonna stava affisso un «mezo foglio di Carta piccola» attaccato con della cera verde, che si dimostrò contenere un «libello ò sij Bollatino diffamatorio»<sup>1</sup>. Il soldato prontamente lo staccò e corse a consegnarlo al segretario del giudice, che lo fece subito pervenire a Ludovico Bay, «Dottor di leggi di Chiambèri e Giudice ordinario in Moncalieri».

Il foglietto conteneva un testo in dodici *grisie* (righe), che riportiamo qui di seguito:

Bertulina fa l'amore con Gio. Dominico, che bertullina robba a' sò mari, per fe la borla che vol piantè so mari per andè con Gio. Dominico, bianchetta so visina porta la concha a' bertullina e quand Gio. Dominico vol far l'amor, e alla manca de dinari biancheta che la cunchera ven parlè a Gio. Dominico, bertulina fin hor è stata putana segreta hor tut'l'mond lo sa Gio. Dominico andrà a loiran fe l'amor con bertulina e biancheta la cunchera le andà domandè che Gian Dominico quand a' vol andè fe l'amor cun bertullina che vegna avist cale vardà se chiel a da perseverè a fe l'amor con bertulina che so Vita sarà curta Gio. Dominico va fe l'amor a' ca de biancheta cun bertullina<sup>2</sup>.

Il giudice disponeva l'acquisizione agli atti (*insertione*) del *libello* e registrava la deposizione del soldato di giustizia; quindi dava mandato al procuratore fiscale Ubertino Maruchi «di fare dilligenza e investigarsi per saper et haver notitia chi ciò possa haver fatto, indi apposto alla detta Collona, acciò sia debitamente punito et Castigato, acciò resti in lui essemplio ad ogn'altro di non cometer simili delliti».<sup>3</sup>

Qualche informazione doveva essere già arrivata agli inquirenti, perchè subito dopo veniva convocato certo Cristoforo Fusero figlio di Giacomo, di Moncalieri, in qualità di testimone. Essendo Cristoforo minorene

---

<sup>1</sup> Nel fascicolo troviamo utilizzati anche i termini *tiletto* (manifesto) e *Pasquino* (pasquinata).

<sup>2</sup> Il testo del *libello*, in piemontese, compare in due trascrizioni, sostanzialmente uguali; ne propongo la seguente traduzione: «Bertolina fa l'amore con Giandomenico e ruba a suo marito per far la burla [brutto tiro] che vuol piantare suo marito, per andare con Giandomenico; Bianchetta, la sua vicina, fa da mezzana a Bertolina e quando Giandomenico vuol fare l'amore, ed [essa] manca di denari, Bianchetta la mezzana va a parlare con Giandomenico. Bertolina fino ad ora è stata una puttana segreta, ora tutto il mondo lo sa; Giandomenico andrà a Loirano a far l'amore con Bertolina e Bianchetta la mezzana è andata a chiamare Giandomenico [e a dirgli che] quando vuole andare a far l'amore con Bertolina stia in guardia, poichè è osservato, e se intende perseverare nel far l'amore con Bertolina la sua vita sarà breve; Giandomenico va a far l'amore a casa di Bianchetta con Bertolina».

Il termine *conché* (femm. *conchera*) indica il paraninfo o sensale di matrimoni (anche detto *bacialé*) e per analogia «*porté la concha*» significa agire da intermediario; *conchera* in questo contesto va inteso in senso spregiativo come mezzana.

<sup>3</sup> L'ordinamento penale sabaudo puniva la diffamazione tramite pubblicazione di scritti offensivi «sotto pena della vita, et confiscatione de' beni», come appare nell'editto di Carlo Emanuele I riportato dal Borelli al Titolo XI: *De' libelli famosi, Cartelli, Pasquinate et altri scritti simili – Proibitione di far, o di far fare scritti, o libelli famosi, ed ogn'altra sorte, contra qualsivoglia persona, certa, od incerta, diretta, o indirettamente, nè in altro modo affiggerli, o farli affiggere, o leger*, emesso proprio in quell'anno 1602, in data 11 gennaio. L'editto comandava espressamente, qualora si fossero rinvenuti scritti diffamatori, di «levarli subito alla prima vista» e consegnarli alle autorità giudiziarie.

(«d'età d'Anni sedeci [e] figliolo di fameglia»), il giudice provvedeva alla nomina di un curatore che l'avrebbe assistito nel corso dell'interrogatorio<sup>4</sup>.

Dopo che gli fu mostrato il foglietto infamante, il giovane dichiarò che circa due mesi prima, una domenica, «una donna nominata Pollonia [Apollonia], il cui cognome non sa, Vedua già [da] molti Anni [or] sono, [la] quale habita alla rocha ove si dice di San Francesco», l'aveva avvicinato e gli aveva chiesto se volesse scrivere per lei una lettera. Cristoforo aveva acconsentito e si era recato a casa della donna dove, sotto dettatura, avea scritto quello stesso testo che gli inquirenti gli avevano appena mostrato; terminato il lavoro, la donna aveva trattenuto il foglio «non dicendo che cosa ne volesse fare».

Interrogato su chi fossero le persone menzionate nel libello, Cristoforo rispose «che la nominata Bertullina nella sudetta scrittura è la moglie di Gio. Borsatino o sij Feluppino et che il nominato Gio. Dominico è un frate S. Francesco»; che si trattasse proprio di un frate era stata Pollonia stessa a dirglielo: «...che quando gli faceva scriver la sudetta scrittura, il nominato in essa Gio. Dominico era per lei nominato fra Dominico, se ben gli diceva che dovesse scriver Gio. Dominico...». Quanto a Bianchetta, non sapeva chi fosse.

Cristoforo ribadì di non aver saputo nulla della destinazione di quella scrittura, «et si fosse [avesse] credutto che quella avesse volsiuto publicar, non l'haverrebbe scritta».

Sulla base di questa testimonianza il fiscale faceva richiesta di *captivar* (catturare) Pollonia e «condurla in loco sicuro» per poterla interrogare. Pertanto, su mandato del giudice, il già menzionato soldato di giustizia si recava alla casa indicata da Cristoforo e poco dopo tornava a riferire di aver «cattivata Pollonia Bassota, et cattivata condotta nel Castello di questo logo et haverla richiusa in una delle Carceri».

La successiva richiesta del fiscale fu di «transferirsi alla Casa dell'habitatione di Pollonia Bassotta a effetto di far Inventarizar [inventariare] et descriver tutti li beni mobilli qual si ritroverano in detta Casa et essa descriptione fatta siano messi essi mobilli appresso qualche terza persona Idonea [e] responsabile [responsabile] acciò ch'essi non si transfugono, et venendo essa condenata possi il fisco esser cauto [cautelato]». Si trattava cioè di un provvedimento di sequestro cautelativo dei beni dell'inquisita, atto a garantire il fisco ducale in caso di condanna a pena pecuniaria<sup>5</sup>.

Il giudice accoglieva la richiesta e accompagnato dal fiscale e dal segretario si recava di persona alla casa di Pollonia. Qui, appena entrati, gli inquirenti notavano subito «sopra la tavola un pezzo di cera verde di grossezza d'una gianda la qual d'un canto gl'apparesse segno d'esser stata morduta»; quindi, «andando riguardando minutamente in detta casa [...] havendo apperto un'archa d'albera<sup>6</sup> piena di mobilli [oggetti] s'è ritrovati in essa doi pezzi di Carta, uno di mezo foglio di Carta piccola et la mettà d'altro foglio della detta».

---

<sup>4</sup> L'editto dell'11 gennaio garantiva tra l'altro «l'impunità, e liberatione al complice, qual sarà primo secretamente a rivelar l'auttore, e complici dello scritto»; quest'ultima disposizione potrebbe spiegare la repentina comparizione di Cristoforo Fusero davanti al giudice. La nomina del curatore, nella persona del «nobile messer Girolamo Magnano», avvenne seduta stante «sollamente dicendo in faza [in faccia, ossia direttamente all'interessato]: sarete Vero Curatore e farete Tutto quello che a tal offitio convien et spetta»; il Magnano assunse l'impegno di «deffender il detto Cristoforo ad ogni suo potere» prestando giuramento con «obbligo de soi beni».

<sup>5</sup> Tale provvedimento (*annotatione de' beni*) era previsto negli *Ordini Nuovi* (1568) di Emanuele Filiberto al Libro IV, parte III, *Della essecutione*.

<sup>6</sup> *Archa d'albera*: cassa in legno di pioppo.

La carta ritrovata veniva subito confrontata con quella del libello e i due pezzi, tagliati irregolarmente, risultavano combaciare alla perfezione<sup>7</sup>.

Acquisite queste prove, si procedeva alla descrizione dei beni di Pollonia. A giudicare dall'inventario, dove si mescolano alla rinfusa capi di vestiario, pezzi di stoffa, stoviglie, utensili e cibarie, Pollonia Bassotta non doveva essere molto agiata. I suoi beni venivano posti sotto sequestro e affidati in custodia a certo Giovanni Pietro Monza, che si impegnava a custodirli in casa propria.

Gli inquirenti si recavano quindi al castello per interrogare la prigioniera. La donna dichiarava di essere «d'età d'Anni quaranta in circa» e di possedere beni, consistenti nella propria casa, per il valore di cento fiorini. Interrogata, rispose di non saper nulla di un *libello* comparso sulla piazza quella mattina, e davanti al foglio mostratole dal giudice disse di «non conoscer la sudetta scrittura, [nè tanto] meno saper chi possi quella haver scritta, meno dil contenuto in essa».

Sotto il nome di *Bertullina* le era nota «una donna qual è solita vender lubialli<sup>8</sup> maridata nel presente logo con uno il cui nome e cognome non sa», mentre Bianchetta le ricordava «una qual è sua parente, vedua, et è stata congiunta in matrimonio con il fu Thomaso Bassotto qual era cugino germano dil fu Pietro Antonio Bassotto suo padre».

Ammise di conoscere il giovane Cristoforo Fusero e di essersi rivolta a lui tempo addietro chiedendogli di scrivere per lei una lettera destinata a suo fratello, residente a Savigliano, «acciò [le] mandasse Dinari». Negò tuttavia di avergli mai fatto scrivere il *libello*.

Venne allora interrogata sulla provenienza della carta ritrovata in casa sua e rispose che quella mattina, essendosi recata in piazza per comprare della carne, «ritrovò doi pezzi di Carta per mira [di fronte] la Casa dil nobile messer Giosepe Patteri, quali prese et portò a Casa sua a effetto di serrar le filure<sup>9</sup> dell'uscio». Quanto alla cera, anche quella l'aveva trovata «già più d'un Anno fà [...] per mira la bothega di messer Francesco Bernardino Marcotto, et non s'è mai d'essa servita in cossa alcuna...».

Queste risposte dovettero irritare gli inquirenti, che ammonirono la donna «alla pena della frusta» a dire la verità sull'origine e l'utilizzo di quella carta e quella cera, «poi che contra lei vi sono tanti Indicij che non può negare d'haver lei mede[si]ma apposto il Tilletto diffamatorio nella Collona esistente apresso la bothega di Marchio Vachero, stante che s'è ritrovato la Carta in Casa soa qual conferisse [combacia] con il tilletto sudetto, et anche la cera verde con qual è stato esso posto alla detta Collona».

Pollonia tuttavia persistette nel negare ogni cosa, sicchè il giudice fece venire Cristoforo Fusero per un confronto con l'inquisita. Al giovane venne chiesto di confermare le sue precedenti dichiarazioni ed egli le confermò davanti alla donna, la quale replicò «che è vero che gli haveva fatto scriver una lettera, ma non è

---

<sup>7</sup> La descrizione del confronto è assai minuziosa: «...havendo veduto il bolletino o sij libello diffamatorio et congiunto con la mettà dell'altro foglio qual s'è ritrovata in detta archa, s'è ritrovato confrontare apparendo nella parte dil libello diffamatorio et quasi nel mezo mancarvi un'pocho di Carta, la quale si trova nell'altra mettà et confrontati o sia messi insieme, si vedde che quello [che] è di più nella parte bianca empie la parte qual si trova vacua nella parte ove è descritto il libello diffamatorio et li quali doi pezzi fanno la mettà giusta dell'altro mezo foglio qual si trova integro, et parimenti che detti doi pezzi sono stati tagliatti con un coltello dall'altro foglio...».

<sup>8</sup> *Lubialli*: forse dal piem. *lubià*, derivante a sua volta da *obià*, che significa cialda, ostia.

<sup>9</sup> *Filura*: fessura, fenditura; indica anche lo spiffero o corrente d'aria che passa da una fessura.

dil tenore per qual vien inquisita»; Cristoforo allora protestò «che essa dice la buggia, et non haver scritto altra lettera che quella qual si trova hora nelle mani di Vostra Signoria [il giudice]».

Polonia rimase irremovibile e il giudice concluse l'interrogatorio confermando l'arresto.

Cinque giorni dopo la donna veniva nuovamente interrogata e confermava in tutto e per tutto la deposizione precedente. Interveniva allora il fiscale Maruchi, che sostenendo come l'inquisita non avesse detto la verità, «anzi quella tasiuta» chiedeva al giudice «doversi quella torquire [torturare]». L'avvocato di Pollonia, Gierolamo Bollatino, sostenendo invece l'innocenza della sua assistita, ne chiedeva il rilascio «et sovra il tutto ministrarli bona [e] breve giustitia». Il fiscale si opponeva, «per trattarsi di delitto grave essigente pena Corporale».

Il giudice tuttavia, accogliendo in parte le richieste della difesa, ordinava fosse consegnata all'inquisita copia del processo concedendole di «far sue difese et a dir [le] cause perchè non debba esser torquita sovra le cose per lei negate» entro il termine previsto dalla legge.

Seguivano altre comparizioni del fiscale e dell'avvocato difensore nel corso delle quali il primo continuava a richiedere l'applicazione della tortura e il secondo il rilascio dall'arresto e la liberazione della donna, persona incensurata e di buona fama, «dalla presente indebita molestia».

Si arrivava così al 22 novembre, quando il giudice Bay, «invocato l'aggiuto Divino», pronunciava la sentenza che assolveva Pollonia Bassotta dalle accuse del fisco, condannandola al solo pagamento delle spese e delle *sportule* (tasse destinate ai magistrati)<sup>10</sup>. La sentenza tuttavia veniva impugnata dal fiscale Maruchi, che annunciava ricorso «all'Illustre Sig.r Prefetto»; altrettanto faceva l'avvocato Bollatino, che evidentemente contava di ottenere un'assoluzione piena.

Compare tra le carte un'annotazione in latino firmata Pastoris (che doveva essere l'avvocato fiscale generale<sup>11</sup>) che lascia intendere come in sede fiscale gli indizi della carta e della cera fossero stati ritenuti probanti, tanto che, considerata anche la qualità del crimine, lo scrivente concludeva «esse locum torturae».

Il Maruchi dal canto suo non perdeva tempo e indirizzava una supplica al duca, lamentando che la sentenza del giudice di Moncalieri fosse stata «in troppo favore» dell'inquisita e chiedendo che il sovrano intervenisse facendo annullare tale sentenza e consentendogli il ricorso al senato. Carlo Emanuele accoglieva la richiesta del fiscale e dichiarando nulla la sentenza ordinava, con lettera del 2 dicembre, di far citare Pollonia davanti al senato entro cinque giorni.

L'undici dicembre il messo giurato della Corte di Moncalieri riferiva al Maruchi che, malgrado avesse «ussata essatissima Dilligenza di retrovar Pollonia Bassotta» per eseguire nei suoi confronti l'ordine ducale, la donna era risultata irreperibile, «anzi gl'è stato detto dalli Vicini della Casa d'essa che dal giorno che fu relassata dal Castello in qua non haverla mai più veduta in essa Casa anzi essa haver absentato il presente

---

<sup>10</sup> Nel pronunciare la sentenza il giudice menzionava una «Abolitione per Sua Altezza Concessa» il cui significato è oscuro; forse faceva riferimento ad un editto del senato ducale del 23 gennaio 1602, che riferendosi a quello dell'11 gennaio mitigava la pena per i possessori o lettori di *libelli famosi* «all'arbitrio del Senato, secondo la qualità delle persone» (cfr. BORELLI, *Editti ecc.*, p. 749, dove però è indicata la data del 1620, che appare errata).

<sup>11</sup> Questo Pastoris compare in più d'uno degli incartamenti conservati a Moncalieri; il DIONISOTTI (*Storia della Magistratura Piemontese*, vol. 2, pp. 379 e 403) menziona un Giovanni Matteo Pastoris, nativo di Cigliano, che fu avvocato fiscale dal 4 marzo 1598, quindi avvocato generale (1633) e poi presidente della Camera (1641). Ritengo si tratti della stessa persona.

logo». Il messo perciò non aveva potuto far altro che leggere pubblicamente la citazione davanti alla casa di Pollonia, in presenza di testimoni, «indi haversi affisso copia al'ussio d'essa Casa, in segno di vera essequitione».

Il venti dicembre tuttavia, vediamo Pollonia comparire a Moncalieri davanti ad «Antonio Horatio Gromo di Biella, signor dil Ternengo, Consiglier, Senator et preffetto della provintia di Piemonte per Sua Altezza Serenissima»; in tale occasione la donna nominava suoi procuratori Giovanni Nicolis ed Eusebio Gastaldo, entrambi *Causidici collegiati* di Moncalieri. Parallelamente procedeva il ricorso al senato, che rinviava le parti a «comparer nanti [innanzi] esso il primo [giorno] giuridico doppo le prossime passate ferie di natalle». Si doveva tuttavia attendere fino al 9 maggio del seguente anno 1603 per vedere nuovamente comparire in senato l'avvocato Gastaldo da una parte e il fiscale generale Capponi dall'altra, ciascuno sostenendo le proprie ragioni; ne risultava un rinvio al 16 di quello stesso mese e poi un ulteriore aggiornamento a data da destinarsi. L'andamento del processo in questo periodo appare poco chiaro; un'ulteriore annotazione latina del Pastoris (sembra del 12 giugno), facendo riferimento alle considerazioni menzionate in precedenza, ribadiva comunque la sussistenza di «*gravia indicia*», concludendo nuovamente: «*et ideo est locum torturae*».

La scena successiva si apre il 25 ottobre nel castello di Moncalieri, dove davanti al giudice Claudio Filippi (nel frattempo succeduto nella carica al Bay) «a questo specialmente dellegato dall'eccellentissimo Senato» e assistito dal fiscale Maruchi, compariva Pollonia Bassotta. Il giudice leggeva alla donna le risposte da lei rilasciate nell'interrogatorio svoltosi circa un anno prima e le chiedeva nuovamente di rispondere con sincerità a tutte le precedenti domande. Pollonia rispondeva «non saper cosa alcuna dil contenuto in detto Interrogatorio».

A questo punto, inevitabilmente, il giudice, «attesa la pertinatia di detta Constitutta, inseguendo l'ordine dell'Ecc.mo Senato», comandava al *carcerario* «che sij condotta al loco della tortura et ivi ligata et accomodata». «Il che sendosi fatto», Pollonia veniva «dinovo monita et esortata [...] a voler usar la verità et non permetter d'esser tormentata»; l'inquisita tuttavia rispondeva «persistendo come sopra», sicchè il giudice ordinava che fosse «ellevata in alto».

«Cosi ellevata», la donna veniva nuovamente interrogata; le risposte che diede, debitamente registrate come richiedeva la prassi, sono qui riportate come compaiono nelle carte del fascicolo (con qualche segno d'interpunzione):

Responde: – ò Dio misericordia non so che, ò signor sono morta, non so che dica, hai me, hai me, signor non so che dica, hai signor mia vitta si scarza, non so cosa alcuna, ò dio me non so, dio non so che mi dica, son morta, à signor ditte voi quello che volete che dica, non ho fatto niente, non ne so niente, hoi me son morta, non ho fatto scriver Cosa alcuna, mia vitta si scarza, hai me signor apicatemi – poi piangendo ha detto – misericordia – ; et instatta e monita ad usar la verità ha detto – non so che mi dica, non ne so niente, ò mia vitta si scarza, ò dio signor, hai me mia povera vitta, hai me signor hoi, hoi, hoi me signor – continuando sempre con pianti le sudette parolle; Et monita nuovamente ad usar la verità e non pattir d'esser Cossi tormentata, Ha risposto: – signor apicatime che io non so Cosa alcuna, signor misericordia, hai me mia povera vitta, mi scarza,

ò signor vi domando misericordia – cossi multiplicando parolle, dicendo – non so che mi dica – replicando più volte – hoi non posso più haver il fiatto, ò che pacienza è questa –

Et doppo esser statta più e più volte esortata e monita ad usar la verità ha sempre persistito nella negativa dicendo – amazime, non ho fatto ni sò cosa alcuna, non posso più – domandando misericordia; per il che il sudetto signor giudice, attesa la perseveranza, ha mandato sij callata abasso doppo esser statta ellevata per un quarto d’hora d’horologio et repostata nel suo loco...

Il 30 ottobre «Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Savoia Prencipe di Piemonte etc.» emetteva tramite il senato la propria sentenza:

Ad ogn’uno sia manifesto che nella causa vertente nanti il senato nostro tra il fisco inquirente da una parte, et Appolonia Bassota di Moncalieri inquisita d’altra, Havendo a rellatione di detto senato ben intesi li meriti della causa con ogni cosa in quella per ambe le parti detta produtta, et allegata sì in ragione che in fatto suo noto sequendo Pronontiamo, uditi li fiscali, doversi assolver come assolviamo l’inquisita dall’imputatione ascrittagli mandando perciò che sia relassata dalle carceri in quali si ritrova, compensate per giuste cause le spese.

La *perseveranza* di Pollonia alla corda si era dunque dimostrata convincente; quanto alla sentenza, accettata dall’avvocato Gastaldo, essa veniva nuovamente impugnata dal fiscale generale Capponi, che ricorreva al duca. Non sappiamo, al momento, con quale esito.

\*\*\*

## Il fornaro conteso

L'inchiesta contenuta in questo fascicolo è un esempio dei problemi che gli inquirenti del tempo dovevano risolvere nel cercare di ricavare un quadro plausibile da una matassa di deposizioni contraddittorie, incomplete, reticenti e sostanzialmente poco affidabili.

Ne troviamo testimonianza nelle riflessioni dell'avvocato fiscale generale Pastoris, che già allora cercava di mettere un po' d'ordine nella confusione dei fatti per tirarne qualche conclusione. Evidentemente anche lui ebbe le sue difficoltà.

Immaginando dunque il nostro Pastoris chino sulle carte, con la penna in una mano e la testa pensosa appoggiata all'altra, seguiremo la traccia da lui lasciata per orientarci nella vicenda e tentare di ricostruirla.

La sera del 26 dicembre 1618, «poco appresso l'ora dil vespro»<sup>1</sup>, ebbe luogo vicino al ponte sul Po «fuori la porta Navina» una rissa che coinvolse diverse persone armate, divise in due fazioni. Una delle due parti ebbe la peggio, lasciando sul terreno Antonio Costero, passato «da banda a banda» da una *stocata* mortale «al disopra dell'umbelico», e Pietro Boero, ferito «di colpo di punta nel ventre tra il fianco destro, l'umbelico et anguinaglia [inguine]» nonchè da due sassate alla testa, che tuttavia sopravvisse.

All'origine dello scontro stava una contesa tra *accensatori* di forni. A quel tempo a Moncalieri funzionavano alcuni forni pubblici presso i quali i cittadini erano tenuti a far cuocere il pane; tali forni venivano *accensati*, vale a dire dati in appalto dalla Comunità a persone (*accensatori*) che si impegnavano a gestirli sostenendone le spese e ricavandone un certo utile. Gli *accensatori* potevano essere persone singole o, come in questo caso, più individui riuniti in società, e a loro spettava tra l'altro di ingaggiare coloro che dovevano lavorare come fornai. Un fornai laborioso ed esperto garantiva il buon funzionamento dell'esercizio e poteva produrre una discreta rendita<sup>2</sup>.

Sembra dunque che Giovanni Luigi Bonaudo, quarantenne moncalierese di mestiere *fornaro*, si fosse impegnato a fornire i propri servizi al Costero, al Boero e ad altri loro soci, che avevano preso in appalto il forno detto «delle Beccarie». Pare tuttavia che un analogo impegno il *fornaro* l'avesse preso anche con Antonio Bustino «detto Mignina» e i suoi soci, accensatori del forno «detto Sachayrone»; o almeno questo era quanto sosteneva il Bustino.

Fatto sta che quella sera di dicembre il Bonaudo, trovandosi «sopra la piazza publica» di Moncalieri, vide venirgli incontro Antonio Bustino che gli rinfacciò di non «attender la parolla che lui haveva datta»; il fornaro rispose che «non gl'haveva promesso cosa alcuna et a chi haveva promesso [...] attenderebbe la sua parola», al che il Bustino «gli disse che era un gran becho se non attendeva sua parolla et che andasse a

---

<sup>1</sup> Ovvero, secondo il modo di contare le ore di quel tempo, «circa le hore vinti due» (due ore prima del tramonto).

<sup>2</sup> Il numero di tali forni subì variazioni col tempo; mediamente fu di quattro o cinque. Smisero di funzionare nel XVIII secolo, con il declinare della pratica di fare il pane in casa e l'avvento delle panetterie (cfr. D. FORNERIS, *Memorie storiche di Moncalieri*, parte II, pp. 177-179).

L'accensamento dei forni veniva fatto alla fine di ogni anno per l'anno successivo, e aveva luogo in genere sotto i portici del palazzo dalla Comunità; ne conservano traccia gli Ordinati del Comune (ASCM, Serie B). Manca purtroppo la documentazione per il 1618; tuttavia, dai documenti relativi agli anni 1616 e 1620 ricaviamo che i forni attivi in quel periodo erano 4 e cioè: il forno *della Divina*, il forno *della Stella*, il forno *della Costa* e il forno *Saccarone* (o *Sachayrone*). Il forno *delle Beccarie* era probabilmente un altro nome di uno dei precedenti.

prender sua spada, e che l'aspettava al ponte di Po». Il Bonaudo, senza aggiungere altro, si diresse «di gran passo» verso casa sua «per prender sua spada et andar per diffender suo honore»; ma una volta arrivato a casa la moglie e alcuni conoscenti lo trattennero, e per impedirgli di battersi lo chiusero dentro.

Antonio Bustino intanto, «armatosi di spada», si era portato al ponte, dove era stato raggiunto dai fratelli Bernardino e Domenico muniti rispettivamente «di forcha di ferro» e di spada.

«Et in questo convien dir» osserva il Patoris, che Antonio Costero (il concorrente del Bustino) «fosse avisato della sfida» che era stata lanciata sulla piazza, perchè armato «con un spiedo» (o «arma d'asta») e accompagnato dal socio Pietro Boero e dal figlio Giuseppe, entrambi muniti di spade, si diresse anch'egli verso il ponte. Pare che strada facendo il Boero avesse avuto un ripensamento, e rivolgendosi al socio gli avesse suggerito «Torniamo indietro, non parlano con noi» (ovvero: non siamo noi gli sfidati, ma il *fornaro*). Tuttavia proseguirono.

Quando le due fazioni si incontrarono si scambiarono poche parole, e subito «cominciorno [a] tirarsi alla gagliarda con le armi sudette, come anche con le pietre»<sup>3</sup>. Lo scontro avvenne sotto gli occhi di diverse persone che passavano da quelle parti, andando e venendo dalle funzioni del vespro che si erano tenute nella chiesa della *Madonna del ponte*, oltre il fiume, dove si erano recati «per far oratione» o «per prender il perdono». Tra questi fu notato un certo Gaspare Paneaglio che «con una Alabarda» presa in una casa vicina «saltò in mezo facendo bon offitio» (ossia cercando di dividere i contendenti) portandosi «hor da un canto hor da un altro» e gridando: «State indietro! Fermatevi!», sebbene poi la fitta sassaiola lo costringesse a ritirarsi.

Nel frattempo il *fornaro* Bonaudo era riuscito a uscire di casa e, accompagnato da un amico, si stava dirigendo verso il ponte, quando «vide venir dalla volta di detta porta Navina Pietro Boero, tutto sangue la faccia, [e] vide anche portar Antonio Costero morto». A quella vista il fornaio «non passò più avanti, e ritornò a Casa», dove «per esser mezzo amalato, si messe nel letto et non si è mai più levato».

La sera stessa del fatto il giudice Pietro Stuerdo, assistito dal procuratore fiscale Maruchi, cominciava le indagini andando ad interrogare il Boero ferito. Costui tuttavia dichiarava di essere stato aggredito di sorpresa da ignoti mentre tornava dalle funzioni del vespro. Essendo piuttosto malconcio, il Boero chiese agli inquirenti «di esser lasciato quietar per esser tormentato dal male e dolore delle ferite», e l'interrogatorio fu sospeso.

Venne poi sentito il figlio del defunto Antonio Costero, Giuseppe, il quale sostenne che il padre era uscito di casa con un bastone perchè uno sconosciuto l'aveva provocato gridando dall'esterno: «venite fori bechi»; Giuseppe, che in quel frangente «havea un suo figliolo in bracio», era uscito poco dopo armato di spada, ma giunto presso il ponte aveva trovato il padre ferito che gli era spirato tra le braccia senza poter dire nulla.

Su ordine del giudice venne eseguita la *visione* del cadavere del Costero da parte del *cirogico* Paulo Marchisio.

---

<sup>3</sup> Un testimone oculare riferì che Domenico Bustino «oltre la spada haveva una parte dil mantelo involto sovra il bracio et tra il bracio e stomaco pieno di pietre, sostentate dal mantello et con esse tirava verso il Costero».

Quella sera vennero ancora interrogati alcuni abitanti delle case vicine al ponte (tra cui due giovani servette) dai quali tuttavia non si cavò gran che. L'ultimo ad essere sentito fu un certo Giuseppe Piviero, che mentre si dirigeva verso la chiesa fu testimone oculare dello scontro ed anzi intervenne tra i contendenti armato di spada «facendo bon officio per aquietarli». Il Piviero identificò i componenti delle due fazioni, ma non seppe dire chi effettivamente avesse ucciso il Costero e ferito il Boero. Risultò poi che sia lui che il Paneaglio (quello intervenuto con l'alabarda) erano soci del Bustino nell'appalto del forno *Sachayrone* (e dunque non proprio neutrali...); il Piviero tuttavia asserì di non saper nulla delle divergenze riguardanti il *fornaro* Bonaudo. La reticenza del teste infastidì gli inquirenti, che lo ammonirono minacciandogli l'arresto, ma quello rimase fermo nelle sue dichiarazioni. Fu rilasciato, con l'ordine di restare a disposizione<sup>4</sup>.

Il giorno seguente il giudice emetteva il primo mandato di comparizione per Bernardino, Giovanni Antonio e Domenico «fratelli de Bustini detti Megnina», Gaspare Paneaglio, Nicolao Rosa e Antonio Musso. Osserviamo come gli ultimi due nomi fossero emersi soltanto nell'interrogatorio del Piviero e non dalla bocca di questi, ma da quella del giudice il quale, evidentemente, doveva aver raccolto in qualche altro modo informazioni sui partecipanti alla rissa più dettagliate di quelle offertegli dai testimoni.

Ed è alla luce di tali informazioni e del quadro che, conseguentemente, si erano formati della vicenda, che gli inquirenti tornarono ad interrogare il Boero, la cui prima deposizione appariva ormai priva di qualsiasi consistenza. Il Boero dovette capire che il suo gioco non poteva più reggere e si giustificò dicendo che il giorno precedente, «per esser grandemente travagliato dal male et percosse dateli sopra il capo non era in bona memoria». Ricordò dunque la rissa, la sua causa e coloro che vi avevano preso parte, sostenendo tuttavia di essere intervenuto solo per difendere il Costero; ma soprattutto identificò Bernardino Bustino come colui che lo aveva colpito al ventre, nonché Antonio Musso e Domeinco Bustino come quelli che gli avevano tirato le sassate sulla testa. Quanto al Costero, disse di credere che fosse stato colpito da Nicolao Rosa «qual haveva una spada largha», pur non essendone del tutto sicuro.

Vennero quindi sentiti altri testimoni, alcuni dei quali avevano assistito alla rissa. Nessuno di loro tuttavia fu in grado di indicare con precisione gli effettivi responsabili del fermento e dell'omicidio, avvalorando o smentendo quanto aveva dichiarato il Boero.

Analogo risultato diedero l'interrogatorio del Musso, presentatosi al giudice il 4 gennaio 1619, e quello del Paneaglio, costituitosi il 5 (del quale abbiamo già detto). Entrambi gli inquisiti furono arrestati, ma due giorni dopo il giudice, accogliendo le richieste dei rispettivi avvocati, ne consentiva il rilascio su cauzione, ordinando comunque ai due di presentare le proprie difese.

«Et cossì» osservava il Pastoris nella sua sintesi, «non consta chi di questi tre fratelli, nè d'altri habbi amazato il Costero, nè ferito il Boero, eccettuata la sassata [alla] testa data da Domenico».

E proseguendo nelle sue riflessioni: «Et se constasse con che sorte d'armi fosse fatta la ferita dil Costero, si potrebbe far maggior giudicio perchè se fosse con forcha di ferro o simil arma la presumptione [il sospetto]

---

<sup>4</sup> Il Piviero dichiarò di avere 34 anni e di esercitare il mestiere di *caligaro*. Interrogato se fosse soldato e, come tale, solito portare la spada rispose «haver sempre servito per soldato durante le prime passate guerre et esser statto liberato [congedato] per il numero de figlioli et infirmità, et ha portato detta spada perchè andava da là del Po et non per rumore [dissidio] che havebbe con persona alcuna». Sembra dunque che uscire dalle mura cittadine e attraversare il fiume fosse a quei tempi motivo sufficiente per viaggiare armati.

sarebbe contra Bernardino armato di simil arma; all'incontro, se la ferita fosse di spada, sarebbe contra li altri fratelli, et non contra Bernardino; et il simile si dice della ferita del ventre...».

La mancanza dunque di testimonianze precise e di un referto medico conclusivo che consentisse di stabilire al di là di ogni dubbio la natura dell'arma del delitto, costringevano il nostro Pastoris ad ammettere, sia pure in latino: «*sumus in incerto*».

Per quanto riguarda i fratelli Bustini e il Rosa, principali sospettati, le carte ci dicono che si resero latitanti; pertanto il giudice, il 22 gennaio, dichiarava «il delitto per qual detti Bustini e Rosa vengono inquisiti per vero e confesso» e i rei «incorsi nel bando dal presente loco e Territorio» con confisca dei beni. Ed è a questa circostanza che si collegano i tre inventari dei beni dei fratelli Bustini che troviamo allegati agli atti.

Il Pastoris concludeva le sue considerazioni giudicando che i tre fratelli Bustini dovessero essere condannati a tre anni di galera ciascuno; qualora però fosse stato identificato chi di loro aveva ucciso il Costero, a questo sarebbe toccata la galera, mentre agli altri una «pena pecuniaria arbitraria». Quanto a Nicolao Rosa, non essendo questi «gravato [accusato] che dal solo Boero», riteneva non vi fossero elementi sufficienti per procedere contro di lui.

Non abbiamo il testo della sentenza; tuttavia da un'annotazione che compare sulla copertina del fascicolo ricaviamo che i fratelli Bustini furono graziati e la sentenza *interinata* (registrata e confermata) il 28 maggio 1619<sup>5</sup>.

\*\*\*

---

<sup>5</sup> Al fondo dell'incartamento troviamo anche una nota di spese relativa al processo, per un totale di 123 fiorini e 8 grossi.

## Un tipo turbolento

L'incartamento che si apre sotto il titolo *Atti Criminali del fisco della Corte ordinaria di Moncalieri Inquirente Contra Pietro Rosso di Moncalieri Inquisito* è piuttosto inconsueto; contiene infatti la documentazione di sei diverse inchieste, che coprono un periodo di circa due anni e vedono coinvolto, in misure differenti ma sempre nelle vesti di aggressore, certo Pietro Rosso «detto Revigliasco».

Nel primo episodio, il 10 luglio 1610, il notaio Giuseppe Truchi, *luogotenente* del giudice di Moncalieri Fabritio Farello, raccoglieva la testimonianza del caporale Parisoto Parigi «giacente in letto nell'hosteria delle tre fontane» che sorgeva «fuori della porta Navina». Il militare quarantenne, «caporale di militia sotto la carica del signor Conte di Monesterolo», riferiva che circa un'ora e mezza prima, mentre passava vicino alla porta della città accompagnato da un commilitone recandosi a far visita ad alcuni parenti, si era imbattuto in due giovani del posto «con spada e pugnale, senza mantello», a lui sconosciuti. «Parendo a lui teste che fossero essi giovani habili a servir alla guerra», il caporale li aveva fermati domandando loro «se volevano mettersi nella sua compagnia, che li farebbe toccar dinari di Sua Altezza»; e siccome i due gli erano sembrati interessati, il Parigi aveva estratto dalla borsa che «haveva nelle Calce [calze]» due o tre scudi d'oro. I giovani però si erano messi «a ridere e burlare», al che il caporale, offeso, li aveva redarguiti dicendo «che non si burlassero, perchè lui faceva da dovero [per davvero] et haveva un colonello gentil'homo honoratissimo».

All'improvviso, uno dei due giovani aveva afferrato l'alabarda che il caporale portava, ed entrambi avevano estratto spade e pugnali; il Parigi era stato «colto da una stocata dalla banda destra sotto la tetta» e prima che gli aggrediti potessero reagire i due aggressori si erano dileguati. Portato all'osteria, il caporale era stato medicato da un *cirogico* che aveva giudicato la ferita *curabile*; nè lui nè il suo compagno furono però in grado di identificare i feritori.

Termina qui la documentazione relativa a questo primo episodio; il fatto che sia stata inserita nel fascicolo riguardante Pietro Rosso lascia pensare che gli inquirenti lo ritenessero coinvolto; e in effetti alcuni particolari della descrizione degli aggressori fornita dai due militari sembrano collimare con quanto si legge nelle carte successive.

Il secondo episodio vedeva presentarsi al giudice, il 22 aprile 1611, i moncalieresi Antonio Trucho e il suo socio Giohanni Muratore<sup>1</sup>. Costoro riferivano che la sera precedente, passeggiando sulla piazza, avevano visto

---

<sup>1</sup> I due erano soci nell'accensamento della *politicha*. Con questo termine, nel linguaggio dell'epoca, veniva indicata la regolamentazione, da parte delle comunità locali, di una varietà di aspetti della vita cittadina di interesse pubblico tra cui il prezzo del pane, della carne, del pescato e di numerosi altri generi commerciali, il controllo dei pesi e delle misure, le disposizioni riguardanti i mercati e i macelli, la sanità dei prodotti alimentari, la pulizia delle strade, gli scarichi delle acque, eccetera. La comunità emetteva i cosiddetti *capituli* o *ordini politici* contenenti i regolamenti e le relative sanzioni, e l'attività di vigilanza veniva affidata in appaltato al migliore offerente, che otteneva in cambio il diritto di comminare sanzioni ai contravventori e di intascare le multe.

In un documento del 1636 (ASCM, S. Gen., b. 3802) si menziona il periodo della quaresima come quello in cui «*si possono per il più fare accuse della politica*»; la ragione di ciò sta nel fatto che tra le varie disposizioni *politiche* si prevedeva anche la chiusura delle botteghe nei giorni delle feste comandate e durante la celebrazione dei «divini uffici»; la quaresima, essendo un periodo di intensa attività religiosa, era perciò anche una delle migliori occasioni per gli accensatori della politica di comminare contravvenzioni e di guadagnare. Tra le carte della medesima busta troviamo

passare diverse «persone travestite [il suo socio dirà *immascherati*] et armate con armi lunghe», due delle quali «andavano girando hor qua hor là». Circa tre ore dopo il tramonto i due si erano diretti alla casa del Muratore, nella *Ruata piana*, ma giunti nei pressi dell'abitazione si erano imbattuti in due di quegli *immascherati*, che con le loro alabarde li avevano assaliti all'improvviso. Il Muratore era riuscito a difendersi con la spada, ma il Trucho era stato ferito alla testa e poi, mentre era a terra, ancora colpito. Nel frattempo erano sopraggiunti altri assalitori, «ma per il gran Rumore qual facevano» si erano quasi subito allontanati, dileguandosi. Tra gli aggressori, il Muratore affermò di aver riconosciuto Pietro Rosso detto Revigliasco, che tra l'altro abitava vicino a lui.

La mattina seguente, sulla piazza del mercato, il Muratore veniva raggiunto dal Rosso che dicendogli «Che cos'è quel che tu dici, Giohanni Muratore, di sera?» l'aveva assalito con la spada in pugno, spalleggiato da certi fratelli De Chiosalli, anch'essi armati. Fortuna volle che sulla piazza vi fossero molte persone che intervennero in difesa dell'agredito, «altrimenti nella furia che essi mostravano nel tirarli non poteva fugir di ricever qualche gran danno». A detta del Muratore, nè lui nè il suo socio avevano ancora fatto parola di quanto accaduto la sera prima, ed entrambi dichiararono di non aver inimicizia alcuna con coloro che li avevano assaliti.

Furono allora ascoltati due vicini di casa del Muratore che, la sera dell'aggressione, erano stati svegliati da grida e rumori ed erano accorsi «in camisa» per vedere cosa stesse capitando; poi altri due testimoni che invece avevano assistito al fatto del mercato. Nessuno tuttavia aggiunse gran che a quanto già avevano riferito gli aggrediti, nè seppe fornire un motivo per l'accaduto.

Un'annotazione di mano di un magistrato del senato (Pastoris) concludeva dall'esame delle testimonianze «esser loco ad Inquisitione et citare contra esso Pietro Rosso et fratelli de Chiosalli». Non sappiamo tuttavia come sia proseguita l'inchiesta.

Tre mesi dopo (20 luglio) era la volta di Lucia, moglie di mastro Domenico della Porta, la quale denunciava come la notte precedente, mentre si trovava a letto, avesse sentito bussare «bien forte» alla porta della bottega del marito; preoccupata, la donna non aveva voluto aprire, e allora i visitatori si erano portati alla finestra della camera da letto «et con una gran quantità di sassi hanno incominciato a tirare nella detta finestra». Lucia ne aveva riportato un tale spavento che le era «sopravenuta la febre» e aveva pertanto avuto «bisogno [di] lassarsi salassare». Rilasciava infatti la sua deposizione trovandosi ancora a letto.

Sull'identità degli assalitori la donna non poteva pronunciarsi con certezza, non avendoli visti; ricordava però che un giorno della settimana precedente, recatasi in un giardino tenuto in affitto dal marito, vi aveva trovato Pietro Rosso detto Revigliasco con un compare dalla barba rossa, «et essi ambi havevano un cavagno per caduno che volevano empire di linzoli, Peri et altri fruti che ivi sono»<sup>2</sup>. All'esternazione di Lucia «che aveva pure ritrovato una volta [finalmente] li ladri che la robbavano», uno dei due aveva risposto dandole della «Puttana vacha bagassa», «correndo alla volta sua per volerla battere». La donna, «dubitando di

---

menzionati alcuni esempi di violazione dei regolamenti politici: «per pesi non datti giustamente, ma manchevoli d'onze [oncie]», per aver venduto «pescarie marze e puzolenti», «per aver gonfiato vitteli col fiato [*sic!*]».

<sup>2</sup> *Linzoli*: dalla voce piemontese *linsòla* (*ninsòla*), nocciola.

qualche danno» se l'era data a gambe. Non le fu necessario un grande sforzo per collegare quell'episodio al successivo assalto notturno.

Le carte seguenti ci portano al primo di novembre, quando troviamo il giudice Facelli impegnato ad indagare sull'aggressione subita il pomeriggio di quello stesso giorno, «circa l'ora di vespero», da Francesco Bronzo. Costui si trovava davanti alla bottega di certo Pietro Antonio Guerra, sotto il portico che dava sulla piazza, quando era stato raggiunto dall'ormai noto Pietro Rosso che gli aveva chiesto di restituirgli «un lanternino qual sono sirca [circa] cinque anni che gli ha imprestato». Il Bronzo (che probabilmente non si ricordava neppure più della cosa) aveva risposto che quando fosse andato a Torino gliene avrebbe comperato uno nuovo, o comunque l'avrebbe risarcito in qualche modo; il Rosso però aveva replicato che «se lo retroverebbe [incontrasse] altra volta et che quello [il lanternino] non gli dasse, li romperebbe il Capo» e passando subito alle vie di fatto aveva estratto la spada colpendo il Bronzo alla testa e ferendolo. Erano sopraggiunte alcune persone tra le quali un cugino dell'agredito che, impugnata la spada, si era messo a difenderlo, ma era stato fermato dai presenti. Il Rosso se ne era andato come niente fosse, mentre il ferito, entrato nella vicina bottega del Guerra, era stato medicato dal *barbiere* (cerusico) Emanuele Crivello.

Vennero ascoltati diversi testimoni che confermarono la versione dei fatti data dal Bronzo<sup>3</sup>, e il giudice decise pertanto di emettere un mandato di comparizione nei confronti del Rosso.

Costui però si guardò bene dal presentarsi tanto a quella, quanto alle successive due citazioni, sicchè il giudice, il 24 novembre, lo dichiarava reo confesso condannandolo al bando e alla confisca dei beni.

Il Rosso tuttavia faceva pervenire all'indirizzo del fiscale di Moncalieri un'ordine (datato 2 dicembre) a firma di Fabio Argentero, «Consigliere di Stato, Primo Presidente della Camera de' Conti di qua da' Monti, Auditore Generale delle millitie et gente di guerra per Sua Altezza Serenissima», il quale intimava al giudice di fargli pervenire tutte le scritture riguardanti il caso «acciò possiamo veder se vi sij luogo ad Inquisitione o non», facendogli inoltre divieto, nel frattempo, «di mollestar in alcun modo» Pietro Rosso<sup>4</sup>.

L'ordine faceva seguito ad una supplica nella quale l'inquisito, qualificandosi «soldato di millitia sotto la carga [carica] del Capitano Lingoto di Moncalieri» protestava l'inconsistenza delle accuse mosse contro di lui appellandosi inoltre ai «privilegi millitari de' quali esso esponente [Rosso] deve gioire» e che lo sottoponevano alla giurisdizione militare di Torino. L'inchiesta dunque, almeno per il momento, si arenava.

Il freddo dell'inverno non contribuiva a calmare, evidentemente, i bollenti spiriti di Pietro Rosso, che il 20 gennaio del 1612 si riproponeva all'attenzione del giudice tramite la denuncia presentata da una giovane donna, Agata, figliola di Lorenzo Danda. Costei, accompagnata dal padre, riferiva che «la notte dil mercurdi, doppo cena» si era recata «a vegliar» insieme ad «altre done et figliole» nella stalla della casa di certo Giovanni Francesco Longo. Nelle gelide sere d'inverno era infatti antico costume, nelle campagne, riunirsi

---

<sup>3</sup> Tra questi un Giovanni Lonardo *napolitano*, che lavorava come *costurante* (cucitore) presso la bottega di un *calligaro* [calzolaio], il nobile Christoforo Ducco (Duch), un certo Bertholomeo Audetto, campagnolo, che se ne stava sulla piazza a «veder un monta in banco [saltimbanco]».

<sup>4</sup> L' *Auditore Generale delle millitie et gente di guerra* era un magistrato che aveva giurisdizione speciale sui militari in materia sia criminale che civile. Nei processi non è raro osservare il ricorso a tale magistratura da parte di inquisiti che potevano in qualche modo far leva su un ruolo militare, il più delle volte con l'intento (che non sfuggiva ai procuratori fiscali) di intralciare o almeno differire il corso della giustizia ordinaria.

tra parenti e amici nelle stalle, dove gli animali fornivano calore, per trascorrere alcune ore in compagnia conversando, recitando il rosario e svolgendo al contempo qualche lavoro manuale.

Tra le donne «ivi congregate per fillare, conforme al solito» vi era anche Marta, madre di Pietro Rosso, che parlando con le altre si lamentava del figlio e della nuora «[la] qual haveva mal alle puppe», dicendo che «tra lei [la nuora] e detto suo marito [Pietro] li davano gran fastidio» (secondo un'altra testimone avrebbe anche detto «che voleva fussero ambi morti»).

Se non che il Rosso, arrivando alla stalla e «havendo ascoltato all'uscio», aveva colto quelle parole, ed entrato si era rivolto alla madre chiedendole, con tono di scherno: «Oh madama Madre, havete bisogno di qualche cossa? Volete dinari?» La madre gli aveva risposto «che andasse al Diavolo, e in hora tale che mai più lo vedesse», che era un *traditore* e «che non li rompesse la testa». Era allora intervenuta Anna, sorella quindicenne di Agata, dicendo all'uomo «che farebbe meglio di dar un scudo a sua madre per far medicar le tette a sua moglie». Il Rosso, che evidentemente non aveva gradito l'appunto, «incominciò a dir molte parole Ingiuriose et Inhoneste», dando alla ragazza «delle sguanciate [sberle]». Agata allora, per difendere la sorella, aveva rimproverato duramente il Rosso, che per tutta risposta aveva sguainato il pugnale per copirla, ma era stato trattenuto dalle altre donne; nell'atto di fuggire, Agata era caduta a terra dove il Rosso, messa mano alla spada, l'aveva raggiunta e colpita, ferendola alla testa «con gran Incisione di Carne et effusione di sangue». Di nuovo le donne presenti si erano interposte fermando l'aggressore, che poco dopo se ne era andato. Agata era stata medicata dal *barbiere* Marchisio e riportata a casa di suo padre.

Il giudice raccolse la testimonianza delle due sorelle e di altre donne presenti all'accaduto; queste ultime a dire il vero risultarono un po' reticenti, forse anche perché più consapevoli, rispetto alle due giovani, dei rischi che si correvano a parlar male di Pietro Rosso detto Revigliasco. Anche in questo caso i documenti non aggiungono altro.

Arriviamo così al 14 giugno del 1612, quando due messi della Corte di Moncalieri riferivano che essendosi recati a notificare un atto del tribunale a certo Bernardo Balanza, l'avevano trovato in una sua proprietà mentre *contrastava* (litigava), impugnando la spada, con alcuni bovari che volevano passare con dei carri sul suo terreno «pieno di messe [messi]». Quando uno dei messaggeri gli aveva presentato la copia dell'ingiunzione, il Balanza, che evidentemente non era dell'umore giusto, gli aveva risposto «che portasse al Diavolo la detta copia, altrimenti che gli haverebbe tagliatto il collo», minacciandolo con la spada. I messi avevano ritenuto più prudente ritirarsi, lasciando il Balanza a litigare coi bovari e osservando come costui fosse spalleggiato da «tre o quatro altri [...] quali erano nascosti nelle messe di detto Balanza», armati uno di «un archibuggio a rotta e pistola» e gli altri «di spada et pugnale nudi». Dopo un po' i bovari avevano ceduto, rassegnandosi «a passar altrove». Tra i compari del Balanza uno dei messi, Marchio Pagano, aveva riconosciuto Pietro Rosso come quello che era armato di archibugio.

Tre giorni dopo il Pagano tornava dal giudice per denunciare come quella mattina, mentre si trovava sotto i portici di casa Mottonati in compagnia di altre persone e disarmato, fosse stato proditoriamente aggredito «per dietro» da Pietro Rosso, che con un pugnale lo aveva ferito «di sopra del horechia sinistra», senza dirgli cosa alcuna. Il Pagano collegava il fatto all'episodio del 14 e alle dichiarazioni da lui rese, ricordandosi che

in quell'occasione il Balanza e i suoi compari l'avevano avvertito «che guardasse di dir niente a Vostra Signoria signor Giudice», minacciandolo altrimenti di ritorsioni.

Vennero dunque interrogate alcune persone menzionate dal ferito come testimoni oculari, ma nessuno di loro volle affermare di aver visto il Rosso colpire il Pagano, chi adducendo a giustificazione il fatto che guardava altrove, chi «la moltitudine di gente»; tali risposte irritarono il giudice, che ordinò gli arresti domiciliari per quattro dei sei testimoni.

Seguiva l'emissione di un mandato di comparizione per il Balanza e i suoi compagni, tra i quali il Rosso. Al posto di quest'ultimo si presentava, questa volta, suo fratello Giovanni Giacomo, che dichiarava come Pietro fosse *absente* da Moncalieri «et non sa dove sia andato»; chiedeva perciò al giudice che gli fosse concessa «longa dillatione per poter ricercar et haver notitia dove esso sia acciò possi avisarlo». Il giudice tuttavia non accoglieva la richiesta, dichiarando il Rosso contumace e incorso nelle relative pene. Allo scadere della seconda citazione Giovanni Giacomo presentava ancora la sua richiesta, che veniva nuovamente respinta. Scaduto il termine anche della terza citazione, il fiscale produceva l'elenco di tutte le indagini riguardanti il Rosso chiedendo al giudice di emettere nei suoi confronti una sentenza di condanna.

Il 12 agosto il giudice Facelli dichiarava ancora una volta Pietro Rosso reo confesso, condannandolo al bando e alla confisca dei beni. Il 20 dello stesso mese il fiscale presentava nuova istanza affinché fosse emessa la sentenza e il giudice rimandava il suo pronunciamento a data da destinarsi.

Al termine del fascicolo troviamo un sintetico elenco dei capi di accusa che il Rosso aveva collezionato nel corso di quei due anni, con le relative, stringate conclusioni che riportiamo integralmente:

1612. 20 agosto

Prima, per le ferite date al caporal dil Monasterollo, non si prova.

2.a per le ferite datte al Trucho di notte immascarato et per haver al indomani assaltato il Muratore per detto fatto, non si provano le ferite ma c'è la provocatione contra il Muratore

3.a per le sassate tirate di notte alle fenestre della moglie di mestro Domenico, mestro da muro, di notte [sic], non si prova

4.a per haver ferito Francesco Bronso sopra il cappo, resta provato

5.a per haver ferito la figliola dil Danda et datte delle guantiate ad altra figliola di detto Danda, si prova

6.a per haver ferito Malchio [sic] Pagano, non si prova.

Sembra dunque che solo due dei capi di accusa fossero considerati suffragati da prove sufficienti ad incriminare il Rosso. Chissà se per almeno uno di essi sarà stato condannato...

\*\*\*

## I cornuti e i bastonati

Il 5 marzo 1613 si presentava dal giudice di Moncalieri, Fabrizio Facelli, un certo Giacomo Bolla, con una ferita sul lato destro della testa «di larghezza di quatro ditta con incisione di carne et effusione di sangue».

Il Bolla cominciò col raccontare che una sera del «Carnevale prossimo passato», «circa le hore quatro di notte», andando in compagnia di due amici ad una cascina posta fuori dalle mura e avendo trovato la porta *Piasentina* già chiusa, si era diretto alla «porta del castello» per poter uscire. Lì aveva visto venirgli incontro «doi carigati di fieno» e avendo domandato «Chi va là ?» più volte, senza ottenere risposta, aveva afferrato il fascio di fieno che uno dei due sconosciuti portava e, tirandolo a terra, aveva riconosciuto Bernardino Bauducco e poi il suo compagno, Domenico Mazzola. Era intanto sopraggiunto certo Pietro Allamano, che aveva domandato cosa stesse accadendo, ma il Bolla e i suoi accompagnatori, dopo aver identificato quei due, avevano tirato dritto per la loro strada.

Se non che la sera precedente il giorno della la sua deposizione, mentre tornava dal lavoro nei campi insieme a due compagni «circa le hore venti quatro», ovvero al tramonto del sole, il Bolla, presso un *zapello*<sup>1</sup>, si era imbattuto nel Mazzola che, incrociandolo, aveva messo a terra il fascio di fieno che portava in spalla legato ad una pertica dicendo: «bisogna io relighi il mio fascio, qual si sliga». Il Bolla aveva tirato dritto per la sua strada, ma poco dopo aveva udito il Mazzola esclamare «O traditore, fermati!» e gli era arrivata sulla testa una sassata. Malgrado fosse ferito, il Bolla era corso verso l'aggressore, ma era saltato fuori fuori Pietro Allamano «qual era nascosto», che con un «pallo [palo] di Castagna novo [e] pelato» gli aveva assestato una bastonata nella schiena facendolo cadere. Mentre cercava di rialzarsi, il Bolla aveva sentito il Mazzola che «biastemando il nome del Signore» incitava il compare dicendogli «Dalli, dalli, getalo a terra». Il Bolla allora, «dubitando di peggio», era corso a rifugiarsi nella cascina di certo Fichetto, dove poi era stato medicato dal *cirogico* Emanuele Crivello.

Il Bolla collegò l'aggressione al fatto accaduto quella sera del precedente Carnevale, e fece i nomi di due compagni di lavoro, Giovanni Luigi Gribaudo detto *Canavroso* e Domenico Cunio (o Cuneo), che erano stati testimoni dello scontro.

I due vennero subito chiamati a deporre e confermarono grosso modo le circostanze, precisando però che trovandosi indietro rispetto al Bolla non erano riusciti a intervenire se non a cose fatte. Il Gribaudo riferì che il Cunio, raggiunti gli aggressori, aveva chiesto loro perchè mai avessero fatto «tal assassinamento a detto povero Giovine» e che il Mazzola gli aveva risposto «che voleva mostrar al detto Bolla che cosa vuol dir becho fotuto». Il Cunio aggiunse poi di aver sentito l'Allamano gridare dietro al Bolla che fuggiva: «Guarda Diavo, non te l'ho detto che tombaresti nel fillato?»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Zapello* : dal piemontese *sapel*, apertura, passaggio in una siepe o anche sentiero tra i campi.

<sup>2</sup> Traduco così: «Guarda diavolo, non te l'avevo forse detto che saresti caduto nella rete?» *Diavo*, forma grafica antiquata per *diav* (pron. diàü), diavolo, è qui usato come insulto; *tombaresti* è un piemontesismo da *tombé*, cascare, cadere; che il termine *fillato* significhi rete non lo so per certo, ma lo ritrovo in un altro processo, dove sembra riferirsi inequivocabilmente ad un attrezzo per la pesca. L'interpretazione della frase mi sembra dunque plausibile. In un'altra deposizione leggiamo invece che l'Allamano avrebbe esclamato «Non te l'ho detto che mi voleva levar li Corni?», come risposta a chi gli aveva dato del *becho cornuto*.

Venne poi sentito Francesco Bronzo, custode della porta *Nova*, che testimoniò di aver visto il Mazzola «dessendere da una rampiarola»<sup>3</sup> e venire verso la strada, dicendo rivolto a qualcuno, che il teste non aveva potuto vedere, «vieni a basso»; e poco dopo aveva visto arrivare il Bolla sanguinante che gli aveva raccontato dell'aggressione subita.

Fu chiamato dal giudice anche il *cirogico* Crivello, nei cui campi il Bolla aveva lavorato quel giorno; il Crivello riferì che trovandosi nei pressi della cascina del Fichetto aveva sentito delle grida, ed essendo accorso aveva visto due persone fuggire; subito dopo era stato chiamato per medicare il Bolla, come documentava nella sua *Relatione* allegata agli atti<sup>4</sup>.

Sulla base di queste deposizioni il giudice emetteva, il 7 marzo, un primo mandato di *cittazione* per Domenico Mazzola e Pietro Allamano (detto anche *Panata*). Costoro però non si presentavano e ne seguiva pertanto una seconda *cittazione*, che rimaneva anch'essa disattesa.

In questo lasso di tempo l'Allamano veniva fatto oggetto di una nuova denuncia. Il 22 marzo infatti Antonio Manrevertò, di professione sarto, riferiva al giudice che la sera prima, mentre si trovava a casa sua con la propria famiglia e altre persone, aveva sentito «bussar all'uscio e domandando chi ivi picasse li fu risposto, con una voce che pareva di donna»: «Mestro Antonio venete aprire che vi voglio dire una parola». Il sarto aveva mandato in avanscoperta il figlio Pietro e questi, presa una candela e aperta la porta, si era ritrovato davanti l'Allamano «con spada e pugnali nudi», che rivolgendosi al padrone di casa l'aveva sfidato dicendogli «Vien fori di casa, che ti voglio romper il capo». Il sarto si era guardato bene dall'uscire e allora l'altro l'aveva ammonito «che avertesse [stesse attento] di lasciarsi trovare fuori di casa senza arme, per che in ogni modo voleva romperli il capo». Dopo di che se n'era andato, insieme ad uno sconosciuto che lo accompagnava e che «haveva una forcha di ferro».

Stando a quanto affermava lo stesso Manrevertò, pare che l'Allamano avesse testimoniato contro di lui in una certa causa che lo riguardava e che il sarto in seguito si fosse lamentato della falsità di tale testimonianza.

Venivano allora interrogati il figlio Pietro, l'apprendista di bottega che viveva col padrone e un ospite di passaggio. Tutti deponono concordemente che l'Allamano si era fatto aprire «con voce contrafatta e piccola»<sup>5</sup>, che era armato e che aveva sfidato più volte il Manrevertò minacciandolo. Il figlio Pietro riferiva inoltre che sua madre, uscendo «dalla crotta [cantina]» e udendo le parole dell'Allamano, l'aveva rimbeccato dicendogli «che andasse [a] far li fatti soi», prendendosi come risposta della «vacha bagassa».

---

<sup>3</sup> Il termine rimanda evidentemente al verbo *rampié* (salire, arrampicarsi) e al sostantivo *rampjada* (salita); essendo nel contesto in relazione ad una *possessione*, ossia ad un fondo agricolo, indicava probabilmente un sentiero ricavato su un terreno scosceso, forse munito di scalini in legno.

<sup>4</sup> Il *cirogico* Emanuel Crivello compare in più d'uno dei processi oggetto di questo lavoro; qui lo incontriamo come teste all'età di 44 anni. Quest'uomo avrà un ruolo di primissimo piano nella peste del 1630-31, quando presterà servizio come *cirogico brutto*, vale a dire come chirurgo dei ricoverati nel *lazzaretto degli infetti*, per tutta la durata dell'epidemia. Ne uscirà vivo, e lo ritroveremo nel periodo successivo al *contagio* impegnato in una causa contro la Comunità di Moncalieri a motivo della mancata corresponsione di parte dei suoi compensi.

<sup>5</sup> Uno stratagemma questo, che si incontra anche in altri casi dell'epoca.

Il giorno dopo, 22 marzo, il giudice emetteva la terza lettera di citazione. Poco prima che il termine di quest'ultima spirasse, il Mazzola e l'Allamano comparivano davanti alla giustizia assistiti da un legale. Il giudice allora comandava «in fazza [faccia]» ad entrambi «di tener il personal arresto nella casa di sua [loro] habitatione».

Durante i tre giorni successivi i due arrestati vennero interrogati, fornendo in tal modo la loro versione dei fatti. Domenico Mazzola, contadino ventisettenne, raccontò che «poco inanti il Carnevale» era uscito dalla città una sera dopo il tramonto insieme a Bernardino Bauduco e Pietro Panata (Allamano) per andare alla cascina di suo fratello «qual sta nelli ayrali» a prendere due fasci di fieno per «dar a mangiar ad una sua bestia Asinina»; al ritorno, trovata chiusa la porta *Piasentina*, era passato per quella del castello ed entrato si era imbattuto nel Bolla che veniva insieme ad altre tre persone. Il Bolla «messe [mise] mano alla spada e tirò con essa» contro il Mazzola, dicendo «Voglio sapere chi sono questi Bechi cornuti»; il Mazzola si *lamentò* col Bolla e quello allora «si mise a fuggire».

Qualche tempo dopo, di ritorno dal lavoro nei campi, giunto presso la cascina di Giovanni Antonio Fichetto aveva messo a terra il fascio che portava perchè «si sligava» e dopo averlo sistemato «se li assentò [gli si sedette] al disopra» per aspettare l'Allamano, che aveva lavorato con lui. «Et mentre cossì stava aspetando» aveva visto arrivare il Bolla, il Cuneo e il Gribaudo, notando come il primo «prese un pugnale qual havea alla cinta al dietro et se lo tirò inanti, prendendo il falcetto alla mano»; il Mazzola allora «reduto a memoria [rammentatosi] delle cose per avanti occorse» e sospettando un'aggressione, si era alzato prendendo «il pallo qual havea messo nel fascio» per servirsene come arma; altrettanto aveva fatto il Bolla «et si messero l'un contro l'altro con detti palli a tirarsi». Nella lotta il Mazzola non aveva notato se l'avversario fosse rimasto ferito; quanto all'Allamano suo compare, non l'aveva visto colpire il Bolla nella schiena col suo *pallo*, ma riferì di averlo sentito dire «Ti voglio piantare un Corno nel Cullo» frase che collegò all'episodio accaduto alla porta del castello, precisando che il Bolla li aveva apostrofati come «Ladri bechi Cornuti». Negò poi di aver incitato il compagno a colpire il Bolla mentre era a terra ferito.

Fu quindi la volta dell'Allamano alias *Panata*, coetaneo del Mazzola e anch'egli «lavorator di Campagna». Riferì l'episodio di Carnevale in termini analoghi a quelli del compagno, ribadendo che il Bolla li aveva fermati dicendo «Chi sono questi ladri bechi fotuti?» ed «havendo la spada nuda alla mano» con la quale aveva cercato di colpire il Bauducco, «ma diede sovra il fieno et non li potè far danno alcuno»; dopo quest'atto il Bolla era fuggito, e «ogni uno andò per li fati suoi». Anche dell'episodio seguente diede una versione concorde con quella del Mazzola, affermando di essere intervenuto per dividere i litiganti e di aver visto a un certo punto il Bolla «che era tutto sangue». Gli inquirenti sembrarono poco convinti delle sue asserzioni, contestandogli di aver premeditato l'agguato insieme al compagno e di aver colpito il Bolla alla schiena, ma l'inquisito negò ogni cosa.

Quanto al successivo episodio delle minacce al sarto Manrevertò, l'Allamano raccontò che «giobbia da sera» (giovedì sera) tornando dalla casa di Giovan Battista Lingotto «suo Capitano», per mezzo del quale sperava di ottenere delle «lettere di Inhibitione» contro «la molestia infertali per il fatto di detto Bolla», mentre passava davanti alla casa del sarto quest'ultimo, che stava sull'uscio, si era rivolto verso di lui

rimproverandolo di aver dichiarato cose non vere nei suoi confronti; l'Allamano gli aveva risposto di aver detto la verità e di essere pronto a ripeterla, rimproverando a sua volta il sarto e sua moglie di andare in giro a dire che lui e il suo amico Mazzola «erano dei bechassi» e che avessero rubato certi *palli* dando poi la colpa al Manrevertò. L'Allamano aveva chiuso la discussione dicendo al sarto «che se non parlava meglio, che parlerebbero loro doi insieme di altra maniera», e «dandoli la bona sera» aveva proseguito per la sua strada. Davanti agli inquirenti negò di aver proferito altre minacce, ammettendo di avere avuto con sè la propria spada, ma *infodrata*.

Sia il Mazzola che l'Allamano venivano nuovamente interrogati il giorno successivo, ed entrambi confermavano le precedenti deposizioni. Il giudice confermava a sua volta il loro arresto.

Da qui in poi l'incartamento mostra la consueta serie di inteventi del fiscale e dell'avvocato difensore, e tra richieste di proroga, rinvii e memoriali la causa si trascinava fino al 28 novembre del successivo anno 1615 quando il giudice di Mocalieri, «visti gli atti, sentito il fiscale [ed] invocato il nome del Signore» pronunciava doversi condannare il Mazzola a pagare al fisco lire 25 e il Panata «o sij Allamanno» lire 40, più le spese.

\*\*\*

## L'orco

Il primo de maggio hor passatto, sendo Franceschina [...] figliola piccola d'età d'anni otto in circa, andata alla Casa di Michele Rosso, et domandatogli che gli desse a bere dell'aqua, esso gli disse che entrasse che gli darebbe dil vino, et tanto la lusinghò con parole che la fece entrare, et sendo in casa la prese per la mano et la condusse nella Crotta [cantina], ove giunta li donò a bere vino bianco et altre sorti di negro quatro volte, non ad altro effetto che per imbricarla et poter più facilmente esequire suo intento. Indi li disse – Franceschina ti voglio fatter –, et essa povera figliola tutta vergognosa gli tirò de' calci alla volta delle gambe; al fine esso la ritornò al de sopra, indi in una Camera, et ivi li donò dell'uga [uva] et poi la prese in brasso et la getò sovra il letto et sendo sovra il letto gli alsìo [alzò] li panni et camisia et poi si messe le braghe a basso, et montò sovra il letto, et si messe adosso detta provera figliola, et non ostante che le metesse il membro alla volta della natura, ma per esser lei piccola et di tenera età non potè romper li claustru di essa, et lui si coruppe gitandoli la sperma sovra la camisia dalla parte dietro; et poi repiandola in brasso la portò nella medesima Crota, indi nella stalla ove vi è un pozzo, et avvicinandosi a esso disse a detta figliola che la voleva getar dentro; et dopo haverli dato un poco di farina li disse – Andate figliola mia, et non ne lasciate intender di quanto è tra noi seguito – et ciò detto la fece ussire per l'uscio della stalla et essa figliola se ne andò a casa, dove narrò le dette cose a Catterina sua madre.

Con queste parole, che abbiamo ritoccato solo quanto era necessario a renderle leggibili, il 12 gennaio 1609 Giovanni Maria Schinardi riferiva al giudice e al procuratore fiscale di Moncalieri del tentativo di stupro perpetrato da Michele Rosso ai danni di sua sorella Franceschina.

Giovanni Maria faceva istanza al fiscale «acciò faci le sue parti et che esso Rosso habbi quel debito Castigho che si conviene a simili dellinquenti acciò che in lui resti esempio a tutti li maritati di viver castamente honoratamente, et di far bona Compagnia alle loro mogli, et non ricercare povere figliole minori».

Subito dopo venivano interrogate dal giudice dapprima Catterina, moglie di Bernardino Schinardi e madre di Giovanni Maria e di Franceschina, quindi la bambina stessa, in presenza dalla madre, e infine un testimone<sup>1</sup>.

Terminati gli interrogatori, quello stesso giorno il giudice, accogliendo l'istanza del fiscale motivata dal fatto «che si trata di dellito grave, et di violar una figliola di sì tenera età», si recava di persona, seguito dal

---

<sup>1</sup> Questo processo fornisce un'interessante repertorio della terminologia sessuale del tempo, come vediamo, oltre che nella denuncia di Giovanni Maria, anche nelle successive deposizioni della madre di lui e della stessa Franceschina. Il termine *natura* designava allora, e non solo in Piemonte, l'organo femminile, che qui troviamo anche indicato dalle due testi come *cocchione* (forse collegabile a *cocchiume*, parola antiquata che valeva foro, apertura, soprattutto nelle botti); l'organo maschile è invece dalle stesse nominato *coda*, sicchè «metter la coda nel cocchione» indicava l'atto sessuale, che nel linguaggio più volgare era reso con *fottere*, mentre in quello più forbito, utilizzato dagli inquirenti, con l'espressione più consueta «conoscere [o anche conversare] carnalmente»; il termine *corrompersi* (*si coruppe*) rendeva l'atto dell'eiaculazione. Colpisce in ogni caso il lettore odierno, forse propenso a considerare l'epoca della Controriforma più castigata e bacchettona, la descrizione cruda e naturalistica dell'atto. Gli stessi inquirenti, ad esempio, nel contestare il fatto all'imputato, lo rendevano i questi termini: «...la prendesse in brasso, et la metesse sovra il letto indi si metesse abasso le Calse [*sic*] poi montasse sovra il letto et alsando [alla] detta figliola le vesti et Camisa et se gli metesse in dosso in atto di conosserla Carnalmente, il che quando non sia seguito il fatto a compimento, per esser essa figliola piccola d'anni otto, [nondimeno] li apontasse il membro alla nuttura, et gitasse fora il sperma il quale li restò tutto sovra la Camisa di detta figliola dalla parte di dietro...». Non è l'unico esempio del genere che mi è accaduto di osservare nelle carte processuali di quel tempo.

fiscale, dal segretario, da un soldato di giustizia e dal messo della corte, a cercare Michele Rosso. Trovatolo nei pressi di casa sua, gli intimava seduta stante l'arresto e lo faceva condurre nelle carceri del castello.

La giustizia moncalierese fu dunque assai solerte. Molto più solerte, osserviamo, della parte lesa, che prima di rivolgersi al giudice aveva aspettato ben otto mesi. Questo lasso di tempo rappresenta un aspetto oscuro della vicenda, e gli elementi che riusciamo a ricavare dai verbali non lo chiariscono che in parte.

La madre dichiarò che dopo aver ascoltato il racconto di Franceschina, «havendo visitata detta sua figliola et ritrovato sovra la Camisia il sperma», era andata «di longo» (immediatamente) a casa del Rosso, investendolo con «molte ingiurie», tanto che l'uomo (a suo dire) «mai hebbe [...] ardire di risponder cosa alcuna». Mentre si allontanava per recarsi dal giudice a denunciare il fatto, la donna era stata però raggiunta e fermata da Gasparo Bolla, genero del Rosso, che l'aveva pregata «per l'amor d'Iddio di non voler dar querella dil fatto occorso tra la sua figliola e detto Rosso suo socero», promettendole un risarcimento. Qualche giorno dopo infatti Catterina si era vista offrire due *ducatoni*, «ma lei non li volse»; ne era seguito un certo tira e molla, finché con l'intervento di due intermediari, Filippo Pozzo e il reverendo Lorenzo Mantigassa, «altre volte curato di Santa Maria», i ducatononi erano diventati quattro (più uno, sembra, per ciascun intermediario). Anche il fratello della bambina riferì di tentativi del Rosso di mettere a tacere la cosa con il denaro. La madre non disse esplicitamente di aver accettato la nuova offerta, ma la sua deposizione non lascia neppure intuire il contrario. E i magistrati, dal canto loro, anche in base a successive testimonianze, considerarono la trattativa come conclusa.

Altra cosa che salta agli occhi è la sorprendente assenza del padre di Franceschina, Bernardino Schinardi. E' noto come il padre di famiglia fosse una figura cardine della società del tempo, cui il diritto riconosceva un ruolo di primissimo piano. Ma di Bernardino non sappiamo nulla. La moglie anzi riferì al giudice che «tal fatto non lo notificò a suo marito, meno [e neppure] a Giovanni Maria suo figliolo».

Dopo il fratello, la madre e la figlia, ci si sarebbe logicamente aspettato di veder interrogare il padre. E invece gli inquirenti chiamarono a deporre «mastro Filippo Pozzo» che era stato, come si è visto, uno degli «intermediari».

Questo sarto di sessantaquattro anni, del quale non è nota alcuna parentela con gli Schinardi, sembra tuttavia esercitasse una sorta di patronato su quella famiglia. Qualche giorno dopo il tentativo di violenza, venuto a sapere della cosa, il Pozzo aveva fatto chiamare Catterina, «lamentandosi con lei che non gli avesse notificato tal fatto». A che titolo? Non lo sappiamo. Fu al Pozzo che il prete Mantigassa venne a proporre il risarcimento offerto dal Rosso, e dopo qualche giorno la trattativa si concluse proprio in casa del sarto. Il quale ammise esplicitamente, davanti al giudice, di aver «così tratatto et risolto al nome di detto Bernardino et sua moglie padre e madre respetivamente di detta figliola»...

Ma se dunque la trattativa c'era stata e si era conclusa, come mai uno degli Schinardi, otto mesi dopo, denunciava il Rosso alla giustizia?

Nelle carceri del Castello Michele Rosso venne interrogato il 13 gennaio, il giorno dopo l'arresto. Nel dichiarare le sue generalità, affermò di essere un «lavorator di Campagna», di possedere beni per un valore di venti scudi (somma piuttosto modesta) e, soprattutto, di «esser d'età d'anni ottanta e doi».

Diciamo subito che Michele negò decisamente ogni cosa. Negò di conoscere gli Schinardi, di aver avuto a che fare con la loro figlia, e a maggior ragione di aver tentato di abusare di lei: «perchè è una figliola piccola» rispondeva agli inquirenti «et la madre li può far dir quel che vuole per farsi dar qualche cosa, essendo essa povera». Egli stesso non mancò di rilevare che quando l'aggressione fosse davvero avvenuta «non havrebbero detti giugali [coniugi] de Schinardi differto [rimandato] sino al presente» il loro ricorso alla giustizia. Gli fu chiesto allora come mai avessero denunciato proprio lui; rispose «che essi ponno [possono] far quel tanto che li piace, ma però che [ciò è] contra ogni ragione», non avendo lui commesso il fatto. Quando poi gli inquirenti scesero nei particolari, così come li avevano raccontati il fratello e la madre di Franceschina, Michele replicò: «non è vero niente et non son homo di tal Conditione, e ho mia moglie con quale posso sfogar ogni mia Colera»<sup>2</sup>.

Il giudice chiese poi all'inquisito se sapesse qualcosa di una richiesta presentata dal fratello della bambina, tramite terze persone, «di trattar con lui [Rosso] di voler amorevolmente dottar [dotare, fornire di dote] detta Franceschina sua sorella». Di questa richiesta non sappiamo altro: forse il giudice ne era venuto a conoscenza per via informale. Alla luce di questo elemento si profilerebbe dunque un tentativo, da parte degli Schinardi, di alzare la posta, chiedendo al Rosso di costituire una dote per Franceschina in modo da garantirle, in futuro, un buon matrimonio. La richiesta non era poi del tutto inconsueta, dato che all'epoca la verginità perduta di una ragazza, soprattutto se di umile condizione, poteva anche venir “compensata” da una congrua dotazione da parte del profittatore, soprattutto se ricco. Franceschina però, non era stata “violata” e forse il Rosso, pensando che la richiesta fosse troppo alta, aveva rifiutato. Tutto questo, beninteso, dando per scontato che il Rosso avesse effettivamente tentato la violenza.

Il Rosso però ammise soltanto di aver saputo da un conoscente di una richiesta da parte di certo Giovanni Maria Schinardi «di trattar con lui di certe cosse»; non conoscendo tuttavia la persona, aveva risposto «che non voleva trattar con lui per che non haveva a far cosa alcuna con esso». Fu ammonito a confessare, minacciato di pene più gravi, riascoltato il giorno seguente, ma persistette nelle sue dichiarazioni.

Il procuratore fiscale, ritenendo il Rosso colpevole, chiedeva al giudice che fosse «più fortemente detenuto et arestato, et non rillassatto sino a tanto che habbi ricevuto il dovuto Castigo che a simili delliti si richiede». Interveneva però Filippo Cavoretto, avvocato difensore del Rosso, che sostenendo come il suo assistito non potesse aver commesso il fatto «per esser lui persona vechia decrepita, et tale che non potrebbe in modo alcuno cometter nè conversar sì con essa [Franceschina] che qual si voglia altra donna», ne chiedeva il rilascio, presentando tre persone (Lorenzo Bustino, Gaspare Bolla e Martino Re di Cambiano) disposte a garantire per lui con il loro denaro. Il fiscale si opponeva a tale richiesta, non giudicando sufficienti le garanzie «perchè si tratta di dellito grave et esigente pena di sangue» e chiedeva al giudice di ordinare «doversi il Rosso torquir [torturare] sovra le cose per lui negate».

Il giudice tuttavia, «stante la decrepità [sic], et vechiezza dil Rosso» accoglieva la richiesta dell'avvocato Cavoretto, concedendo che il prigioniero potesse lasciare la cella (era gennaio) restando però confinato nel

---

<sup>2</sup> Il termine *còlera* (collera) significava, anche nell'uso del tempo, rabbia, ira; qui tuttavia va inteso meglio nel senso di voglia, desiderio, istinto, esuberanza.

castello. Due giorni dopo (malgrado il parere contrario del fiscale) Michele Rosso veniva rilasciato dietro cauzione di 500 scudi, con obbligo di rimanere a disposizione degli inquirenti e di produrre le proprie difese. Le difese venivano presentate al giudice il 5 marzo nella forma di una *Cedula*, vale a dire di un documento scritto nel quale l'avvocato esponeva sommariamente le ragioni in favore dell'assoluzione suo cliente:

E' cosa repugnante ad ogni verisimilitudine che un vecchio d'età decrepita, cioè d'anni ottanta, habbi procurato di voler conoscer carnalmente una figliola d'età d'otto anni, e questa inverisimilitudine si rende più chiara da ciò che si propone e per tal fatto occorso insino dal mese di maggio, come depono la madre di detta figliola dalla quale è statta inventata questa Calumniosa Inquisitione col fomento di Fillippo Pozzo capital nemico dil Rosso inquisito...

L'avvocato allegava i verbali delle dichiarazioni giurate di quattro persone che formavano il *notorio*, ovvero l'attestazione della buona fama di Michele Rosso, e fornivano testimonianze di precedenti liti avvenute tra il Rosso e il Pozzo come prova dell'inimicizia sussistente tra i due. Nella *Cedula* si fa menzione anche di una «attestazione del Reverendo prete Lorenzo Mentegassa [...] fatta sotto li vinti uno di genaro» (della quale però non abbiamo traccia) che avrebbe deposto in favore del Rosso.

Va qui osservato che due dei testimoni prodotti dalla difesa, entrambi sui sessant'anni e conoscenti del Rosso da alcuni decenni, ebbero a dichiarare come l'inquisito, per quanto ne sapevano loro, fosse «d'età d'anni sessanta in circa». Un uomo dunque non giovane (soprattutto per l'epoca) ma neppure “decrepito”. D'altra parte le risposte rilasciate dal Rosso negli interrogatori mostrano una persona che, se proprio non era nel pieno del vigore fisico, era per lo meno lucida di mente.

Il fascicolo si chiude con le consuete istanze presentate dal fiscale (per la condanna) e dall'avvocato difensore (per il proscioglimento) e un rinvio del giudice a data da stabilirsi per la pronuncia della sentenza *deffinitiva*.

L'incartamento contiene tuttavia un foglio sciolto, nel quale sono menzionate due sentenze, entrambe pubblicate il 23 maggio 1609. Una di queste riguarda Michele Rosso:

Fisco Contra Rosso

Visti gli atti etc: diciamo, altro non apparendo, doversi assolver come assolviamo Michel Rosso inquisito dalle richieste fiscali, compensate per giuste cause le spese, sportule dui ducatonì.

Fabritio Farello giudice.

publicata li 23 Magio 1609.

\*\*\*

## Il denaro del milanese

Quando fu prossimo a «passare ad altra vita», Giovanni Marzone, *zavatino* originario della Val d'Ossola, «Stato di Milano», che risiedeva a Moncalieri da circa sei mesi, si preoccupò, com'è naturale, del gruzzoletto che si lasciava alle spalle. Ma non poteva certo immaginare che quel denaro sarebbe stato oggetto di interesse da parte addirittura del duca di Savoia.

Stando a quanto riferì Gregorio Vallino, «maestro da bosco» (falegname) e suo padrone di casa, il *zavatino*, sul letto di morte, lo aveva pregato di portargli un *gibasero* (borsellino) contenente i suoi risparmi, che aveva nascosto in bottega «sotto un scalario»; aveva contato per bene i suoi soldi, quindi aveva disposto che, una volta pagati il proprio funerale e i debiti che aveva contratto, quanto avanzava fosse consegnato a un suo fratello «qual si ritrovava al paese»; ed era morto al principio del mese di marzo del 1617<sup>1</sup>.

Il Vallino «fece lui la spesa dil funerale, prese la cera et pagò la sepoltura et altre cose necessarie»; quindi chiamò un vicino di casa, il sarto Giovanni Battista Virle, che sapeva scrivere, pregandolo di redigere una *notta* delle spese sostenute per la triste incombenza. Il Virle acconsentì, e quando ebbe scritto il documento il Vallino svuotò sopra un tavolo il *gibasero* dal quale uscirono «molti dinari cioè monette» e ne prelevò il corrispondente della spesa.

Il *zavatino* non aveva lasciato molte cose; oltre al denaro avanzato, «alcune forme» (da calzolaio), una *gona* (veste) e poco altro. Il Vallino tuttavia si era preoccupato che quelle cose, e soprattutto il denaro rimasto, giungessero ai familiari del defunto, secondo le sue ultime volontà.

Pare che Moncalieri ospitasse una sorta di colonia di *zavatini* provenienti dai territori *milanesi* della Val d'Ossola, in buona parte imparentati tra loro e riuniti probabilmente in una sorta di corporazione. Alcuni di loro si erano presentati, chi prima chi dopo, alla porta del Vallino, con l'intenzione di prendersi carico del lascito del loro collega. Ma il Vallino si era mostrato diffidente. Ad Antonio Marzone di *Domo d'Orsola* (*sic*, per Domodossola), cugino dello scomparso, il falegname aveva risposto che voleva attendere l'arrivo del fratello del defunto, e che «a lui [Antonio Marzone] non voleva darli cosa alcuna».

Erano poi venuti Giovanni Gasparoglia, originario di Quarna, e Giovanni Maria della Milanese, suo compaesano attivo a Revigliasco, a proporre al Vallino di prendere in consegna i *dinari* del fu Giacomo per farli avere alla vedova; il Vallino però aveva preteso di essere garantito da una *sigurtà* (cauzione) e non avendo i due potuto fornirgliene alcuna aveva rifiutato, sicchè i due *zavatini* «andorono per li fatti loro et non si trattò d'altro».

Vista dunque l'irremovibilità del Vallino, gli *zavatini* ossolani avevano incaricato uno di loro, Nicolao Gasparoglia da Quarna, di recarsi al paese di Giacomo per dare notizia della sua morte e condurre un fratello

---

<sup>1</sup> La data della morte del Marzone è incerta: alcuni testimoni parlano della «quadregesima [quaresima] prossime passata», uno la colloca al mese di marzo, il Vallino al «giorno delle palmi», mentre un documento relativo alle spese per il funerale menzionato nelle deposizioni (vedi oltre) è datato una volta al 2 marzo, un'altra al 12. Circa la provenienza del *zavatino*, un teste dirà di essersi recato «a Vars, a casa di Giacomo Marzone»: dovrebbe trattarsi di Varzo, nella Val Divedro (valli dell'Ossola). Durante la sua *infirmità* il Marzone venne assistito da due suoi cugini e dalla moglie del Vallino, «che gli faceva le menestre et altre cose per suo sostentamento».

del defunto a Moncalieri; a tale scopo Nicolao aveva ricevuto cinque *ducatoni* che dovevano bastargli per otto giorni di viaggio.

Venne dunque a Moncalieri Giorgio, il fratello dello scomparso, e questo fatto, sciogliendo le riserve del tenace Vallino, avrebbe dovuto metter fine a tutte le difficoltà. E invece sopraggiunse un'ulteriore complicazione, di carattere ben più grave. La notizia della morte di Giacomo Marzone era infatti pervenuta alle orecchie delle autorità piemontesi, forse anche perchè i colleghi del morto non si erano mossi con molta discrezione<sup>2</sup>.

Fatto sta che il giudice di Moncalieri riceveva una missiva con la quale il duca di Savoia, Carlo Emanuele, venuto a conoscenza della morte del *zavatino milanese* e del fatto che costui avesse lasciato una somma di «fiorini mille ducento, e settanta di peculio» spettanti ai parenti del defunto nello Stato di Milano, disponeva «in loro odio, per la congiuntura del tempo d'hoggidi» che quei denari fossero confiscati e devoluti a certo Giorgio Re, *cirogico* di Moncalieri, «per digne considerationi». Si ordinava pertanto alle autorità locali di far sborsare la somma al Vallino e consegnarla al meritevole *cirogico*.

Tra il Ducato di Savoia e lo Stato di Milano spagnolo era infatti in corso una guerra, e le disposizioni del duca contro i cittadini milanesi rappresentavano un atto di ritorsione nei confronti del nemico, nonchè un buon pretesto per rimpinguare le casse<sup>3</sup>. La lettera del duca metteva perciò in moto la giustizia moncalierese, ed è all'origine dell'inchiesta documentata dal fascicolo di cui qui si tratta.

Per cercare di superare questo nuovo ostacolo, il fratello del morto e i suoi parenti *zavatini* pensarono di «trovar alcuno qual ricorresse da Sua Altezza per la liberatione [dissequestro] di detti denari» e si accordarono pertanto con certo Giovanni Domenico Belochio, soldato, promettendogli un compenso. Il Belochio dichiarò agli inquirenti di aver trattato la cosa nella bottega di Gregorio Vallino, presente il fratello di questi, Stefano. Sulle prime gli erano stati offerti cento fiorini, ma lui aveva risposto «che non voleva impiegar un Cavagliere con così pocho guadagno»; allora Stefano Vallino l'aveva assicurato che «li dinari che aveva suo fratello, lasciati del detto fu Zavatino, si troverebbero», e che «per sue fatighe» lo avrebbero soddisfatto «senza difficoltà».

Il Belochio, che evidentemente aveva le mani lunghe e conosceva i *cavaglieri* giusti, era riuscito ad ottenere «un decreto del Serenissimo Principe Cardinale» che autorizzava il dissequestro della somma. Ma il giudice di Moncalieri aveva preteso «che le lettere fossero spedite» (ossia notificate formalmente). Gli *zavatini* allora avevano chiesto un ulteriore intervento del Belochio, il quale però, prima di recarsi di nuovo a Torino, aveva voluto conoscere l'ammontare preciso della somma; gli fu detto (stando a lui), che si trattava di circa 1300 fiorini, e che se se fosse riuscito ad ottenerli ne avrebbe ricevuti come compenso ben seicento. La cosa però era andata a monte perchè la «liberatione [...] fu poi sospesa per altro ordine».

---

<sup>2</sup> Il Vallino riferì che il Marzone, affidandogli il suo gruzzolo, gli aveva detto che «non dovesse pallesar ad alcuno che haveva detti dinari»...

<sup>3</sup> Si tratta della prima guerra per la successione del Monferrato (1613-1617) scatenata, peraltro, proprio da Carlo Emanuele.

Stefano Vallino ammise di aver trattato col Belochio, tuttavia negò di aver menzionato una somma di 1300 fiorini e aggiunse inoltre che il Belochio gli aveva riferito «che era stato minacciato [...] da Giorgio Re, per il che non voleva più impedirsi [farsi carico] di tal gratia o sij liberatione»...

Quando il giudice di Moncalieri prese in mano la faccenda, il problema per lui fu di capire a quanto effettivamente ammontasse la somma di denaro lasciata da Giacomo Marzone e, soprattutto, di sapere dove fossero andati a finire quei soldi. Ed è la stessa difficoltà che si presenta a chi, oggi, cerchi di districarsi tra le testimonianze di quell'inchiesta.

Da una parte infatti, gli *zavatini* affermavano che si trattava di circa 1300 fiorini (1270 per la precisione) e che questi, detratta una piccola spesa per il funerale, si trovavano ancora nelle mani di Gregorio Vallino. Alcuni di loro furono anzi molto precisi, elencando dettagliatamente (sebbene con alcune discrepanze) la qualità e il numero delle monete contenute nel *gibasero* del defunto; scegliendo tra una delle versioni: «Crosassi di Genoa numero vintidoi, Ducatoni vintisette, dinari da fiorini nove l'uno vintitre, una dopia [di] Spagna et dinari da doi fiorini e monete una quantità». Nessuno di loro tuttavia affermò di aver visto o contato quel denaro personalmente, ma solo di averne avuto notizia dai Vallino o dal Virle.

Gregorio Vallino, dal canto suo, dichiarò invece che la somma effettiva era di «fiorini settecento trenta doi» e che dopo aver pagato il funerale e saldato i debiti, secondo la volontà del defunto, quei soldi se n'erano andati «la maggior parte», cosa della quale affermava di poter rendere conto.

Era poi emerso un testimone, il moncalierese Paulo Pisio, il quale aveva dichiarato che essendo venuto a parlare della morte del *zavatino* col sarto Virle, quest'ultimo gli aveva fatto l'elenco preciso delle monete lasciate dal defunto, affermando inoltre «che ne havea fatta numerata [lista] in scritto». Il Pisio ripeteva a sua volta quell'elenco davanti al giudice, aggiungendo che il Virle si era lamentato con lui del fatto che il Vallino gli avesse promesso su quella somma un prestito di cento fiorini, per poi rimangiarsi la parola dicendo che se si fossero presentati i parenti del morto avrebbe dovuto consegnare loro tutto il denaro e lui sarebbe rimasto *curto* (a corto)<sup>4</sup>.

Il Virle negò di aver redatto la *numerata* dei soldi, ribadendo di aver solo compilato, su richiesta del Vallino, una lista delle spese del funerale. Una perquisizione effettuata in casa del Vallino portava alla luce un documento che tanto lui quanto il Virle riconoscevano come la lista in questione, nè altri scritti emergevano dai *coffani* di Gregorio Vallino.

Quest'ultimo poi, interrogato, dichiarò di non essere a conoscenza di ordini che imponessero di «nottificar li crediti e dinari de forestieri». In realtà, già due anni prima del processo al Vallino, il 7 marzo 1615, un'ordinanza ducale aveva disposto l'obbligo da parte delle autorità locali, come anche dei notai e dei privati, di denunciare i beni posseduti dagli stranieri, tanto stabili (feudali e allodiali), quanto mobili (censi, redditi, bestiami, denari...); l'ordinanza tuttavia prescriveva la notifica, non la confisca. Quest'ultimo provvedimento compare soltanto (per quanto mi è riuscito di trovare) il 28 maggio 1618, quando Carlo Emanuele, «per il buon governo et sicurezza de' nostri Stati» promulgava un editto, noto come «legge

---

<sup>4</sup> In questa occasione il giudice ebbe qualche perplessità e chiese al teste «come habbi potuto tener a memoria la quantità de dinari rifertagli dal Virle»; l'interrogato si limitò a rispondere «perchè il Virle gliela haveva detta».

dell'ubena», nel quale imponeva ad «ogni persona di qualsivoglia stato, grado e conditione non suddita nostra naturale quale al presente habita, o all'avvenire in qualunque tempo in perpetuo verrà ad habitare in qualsivoglia Luogo [...] d'essi nostri Stati» di procurarsi opportune «lettere di naturalità [...] e quelle verificare, et interinare alla Camera nostra de' Conti di qua da' Monti»; contravvenendo a tale obbligo, si decretava che «venendo essi [forestieri] a morte, con testamento o ab intestato [...] tutti li beni loro mobili, et immobili, censi, crediti, redditi ragioni et attioni, appartenghino, et restino devoluti al Patrimonio, et Camera nostra», senza che alcun erede potesse reclamare. A questo decreto se ne aggiungeva poi un altro, il 28 settembre, che imponeva a giudici, fiscali e sindaci delle località piemontesi l'obbligo di notificare al «Secretario dell'Insinuatione», entro un giorno dal decesso, le generalità e la consistenza degli averi di ogni *forastiero* defunto<sup>5</sup>.

L'avvocato del Vallino protestava l'innocenza del suo assistito e ne chiedeva il rilascio su cauzione; il giudice però dichiarava di non volersi pronunciare in merito prima di aver interrogato nuovamente i testimoni, come in effetti avveniva. Qui termina il fascicolo, e non abbiamo ulteriori documenti che ci dicano come proseguisse la vicenda.

Nel corso dell'interrogatorio del Vallino, il giudice aveva fatto l'elenco delle monete che, a detta dei testimoni, il Marzone aveva lasciato. Se si prova a calcolare l'ammontare della somma totale espressa da questo elenco trasformandola in fiorini piemontesi, l'unità di conto dell'epoca, utilizzando a tale scopo i decreti emessi dal governo ducale che stabilivano la *tassa*, ossia il valore di cambio delle principali monete straniere che circolavano in Piemonte, viene fuori (con alcune ipotesi) una somma vicina ai 1270 fiorini, come appunto sostenuto dal fisco ducale<sup>6</sup>.

Nell'ultima facciata del fascicolo (o retro di copertina) troviamo però una data («1617, 11 maggio»), un elenco di monete e una serie di conti (più un'annotazione latina in calce, che fa riferimento alla *ripetizione* del Vallino); applicando lo stesso esercizio di prima a questo secondo elenco si ricava un totale di circa 760 fiorini, e sottraendo la voce *spese*, indicata pari a 30 fiorini, si ottiene una somma equivalente a quella dichiarata appunto dal Vallino. Si tratta verosimilmente del conto fatto in base alla famosa *numerata* delle monete. Forse il Vallino, di fronte alla prospettiva di dover tirare fuori 1270 fiorini, preferì consegnare i 760 che ancora aveva. Resta da sapere se Sua Altezza ne rimase soddisfatto...

\*\*\*

---

<sup>5</sup> Per l'ordinanza del 1615, cfr. DUBOIN, t. XXIV, p. 251; Per gli editti del 1618 cfr. BORELLI, *Editti*, parte III, lib. XIII, titolo IV, pp. 1162-1164;

<sup>6</sup> La somma contestata dal giudice era «*Ducaton* vintisette, *cro*sati di Genova vintitre, *dinari da fiorini nove l'uno vintitre, et scudi trentadoi in dinari da fiorini doi l'uno*». Per il valore delle monete estere cfr. DUBOIN, tomo XIX, vol. XXI, Titolo Settimo, Appendice.

## Un letto scomodo

Gioannetto Ormea di Andezeno doveva essere un contadino non dei più poveri, avendo alle sue dipendenze un bovaro che, com'era consueto, viveva nella sua cascina e dormiva nella stalla per stare vicino alle bestie anche di notte. Neppure il bovaro, dal canto suo, doveva passarsela male, perchè il padrone gli aveva dato, al posto della solita paglia sulla quale dormivano molti altri suoi colleghi, un materasso imbottito di piume, un «cussino longo» e un «linzolo di Tella di stoppa di doe Telle».

Entrambi perciò dovevano essere rimasti alquanto costernati quando, la sera del 5 novembre 1624, avevano constatato che dalla stalla erano spariti letto, cuscino e lenzuolo.

L'Ormea aveva svolto le sue indagini, finchè gli era «venuto a notitia» che gli oggetti sottratti si trovavano nella casa di un altro bovaro, certo «Emanuelle Rivoijrone detto di Mombello». Così il 5 dicembre si era recato dal podestà di Andezeno, Giovanni Secondo Allora<sup>1</sup> e aveva sporto denuncia, chiedendo che venisse perquisita la casa del Rivoirone e, qualora fosse stato ritrovato ciò che gli apparteneva, «che gli sij rimesso, et farseli giustitia».

Quel giorno stesso il podestà, accompagnato dal procuratore fiscale del luogo Guglielmo Borio, da un messo e dall'Ormea, si recava pertanto alla casa del Rivoirone, dove in effetti trovava «un letto di piume sopra una lettera [lettiera] con fodra frusta, et un Cussino Longo con fodra poco migliore della sudetta qual ha diverse Tache [macchie], il tutto di peso di Rubi doi [e] livre sette»; queste cose venivano subito riconosciute dalla nuora e dal bovaro dell'Ormea. Veniva poi ritrovato anche un lenzuolo, che la donna parimenti riconosceva come proprio<sup>2</sup>. Alcuni vicini testimoniavano poi che il Rivoirone non aveva mai posseduto «alcun letto di piuma in Casa soa, dormendo sopra della paglia in detta lettera dove s'è ritrovato detto letto, et Cussino, salvo però da un mese in qua incirca, che gli hanno poi veduto il sudetto Letto». Considerati gli indizi, il podestà restituiva le cose all'Ormea e procedeva al sequestro cautelativo «de frutti et mobili che si ritrovano in Casa di detto Rivoijrone, per sicurezza delle ragioni del fisco».

Da quello che mostra l'inventario non c'era molto da sequestrare: «emine cinque di segla [segala], emine doe di farina, emine quatro incirca di grano, un botallo di stacha<sup>3</sup>, doi con quatro Cerchij di ferro, altro simile cerchiato di bosco, altro simile cerchiato di bosco [*sic*], una Catena da fogo, un parolo d'una sechia in circa di rame, un linzolo di doe telle e meza di stoppa frusto, una Cassa di rame». Il tutto veniva affidato in custodia ad alcune persone presenti (*sequestrarij*), tra le quali vediamo comparire anche Maria, la moglie di Emanuele Rivoirone.

---

<sup>1</sup> In uno dei documenti il podestà si qualifica: «Giovanni Secondo Allora ducal nodaro in Chieri rresidente et podestà d'Andeseno per l'Illustrissimo Signor Cavaglier Giovanni Battista Gabaleone Signor d'esso Logo, et Baldichieri, Consigliere di stato, et sovra Intendente generale di finanze per Sua Altezza Serenissima etc.». Si trattava dunque di una giurisdizione feudale. Andezeno era stata infeudata al Gabaleone (con titolo comitale) nel 1619.

<sup>2</sup> «...havendone pigliato doi Altri linzoli simili che ha portato da Casa soa, et Confrontati con il sudetto si sono ritrovati con il sudetto derobbato tutti d'un'istessa Tella, et segnati sopra il Cantone con un'istesso segno, qual detta donna ha detto, che sole far a tutti soi linzoli et Altre lingierie».

<sup>3</sup> *stacha*: legame in genere, striscia, nastro: qui forse da intendersi come “di vimini”.

Su richiesta del fiscale, il podestà provvedeva quindi ad emettere il primo mandato di comparizione per il Rivoirone, che l'otto dicembre il messo portava al destinatario, il quale tuttavia risultava irreperibile. Seguiva il secondo mandato, che stavolta giungeva all'inquisito, ma questi alla data prescritta non si presentava. Veniva allora emessa la terza e ultima citazione, ed essendo anche questa rimasta disattesa il podestà procedeva dichiarando il Rivoirone contumace («benchè aspettato et proclamato al modo solito») e il delitto «per vero, et confesso». Otto giorni dopo il fiscale chiedeva la condanna dell'inquisito e il podestà rinviava le parti a data da destinarsi per la pronuncia della sentenza.

Per ragioni rimaste ignote, la sentenza arrivò soltanto dopo circa un anno. Come in altri casi, l'incartamento riporta le conclusioni dell'avvocato fiscale (Pastoris), che giudicato il Rivoirone colpevole ne proponeva la condanna ad una pena pecuniaria e «venendo in forze» (ossia se catturato) anche «alla catena infame» (la berlina). Di analogo tenore era la sentenza che il podestà di Andezeno emetteva il 24 ottobre 1625 (sulla scorta del parere di un *consultore* (giureconsulto) al quale aveva ritenuto opportuno affidarsi) e che stabiliva una pena di «livre cinquanta ducali» e la catena infame «all'Arbitrio dell'ecc.mo Senato». Il fiscale tuttavia, ritenendo la sentenza troppo mite, «per trattarsi di delitto meritevole pena Corporale», annunciava l'intenzione di ricorrere in appello, chiedendo inoltre che venisse eseguita la cattura del Rivoirone. Il podestà accoglieva la richiesta, ma non disponendo degli uomini necessari chiedeva al giudice di Chieri di fornirgli alcuni soldati e di «permetter detta Captura in soa giurisdictione», promettendo di contraccambiarlo «in simile, et maggior occasione»<sup>4</sup>.

Così il 30 novembre i *soldati di giustizia* di Chieri riferivano al podestà di aver «cattivato Emanuele Rivoirone ritrovato nella piazza publica del Borgo del presente Logo, et esso haver condotto nelle carceri del palazzo del Commune del presente logo, et consignato ad Antonio Gallone Carcerario, inhibendoli il relasso d'esso, anzi comandandoli di custodirlo sicuramente sotto pena di scudi vinti cinque d'oro al fisco applicandi».

Il giorno dopo, primo dicembre, si presentava al podestà Maria, moglie di Emanuele, chiedendo che il marito venisse rilasciato «perchè non ha delinquito [...] in cos'alcuna degna di detentione nè processura criminale», o che almeno venisse subito interrogato e quindi lasciato libero «acciò possi andar servir il nobile messer Giovanni Giacomo Mangolino mercante di questo logo, suo patrone». Malgrado l'opposizione del fiscale, che chiedeva l'immediata esecuzione della sentenza, il podestà dispose che il prigioniero venisse esaminato. Vediamo perciò comparire Emanuele Rivoirone di anni ventinove, nullatenente<sup>5</sup>, che un teste ci descrive come «un homo piccolo di statura, con barba negra». Interrogato su dove abitasse rispose di «esser statto nel loco d'Andeseno duranti dudeci o tredici anni in circa, servendo questi e quelli come bovaro», ma che dalla

---

<sup>4</sup> Il fiscale richiese inoltre che la sentenza fosse «Inthimata al sudetto Inquisito et insieme cittato a comparer avanti l'eccellentissimo Senato a giorno Certo per la Confirmatione, Ampliatione, o reparatione di detta sentenza»; il 26 ottobre il messo riferiva al podestà di «haver hoggi giorno di dominica esequito le retroscritte lettere Inthibitorie con cittatione contra Emanuele Rivoirone ivi nominato per voce di crida, et Affissione di Copia al pilastro solito della piazza publica di detto logo d'Andeseno nel sortir del populo dalla messa precedente il Concorso di molte persone avendo affisso Copia d'esse lettere et della minuta della sentenza ivi enontata al detto pilastro In segno di vera esecutione».

<sup>5</sup> Emanuele dapprima si dichiarò nullatenente, poi si corresse «dicendo poi, che non ha altro che un pezzo d'orto qual è nel ricetto d'Andeseno che li costa scudi diece qual ha accomprato da Matheo Camino del medesimo loco et l'ha pagato».

«vigilia di Natale del hanno hor passato» si era trasferito a Chieri «per che gli venne [venne] occasione di andar [a] star per servidore con il nobile messer Gio. Giacomo Mangolino».

Alla domanda se sapesse di essere stato chiamato a presentarsi davanti alla giustizia in quanto accusato di furto, ammise di aver ricevuto due delle tre citazioni, di sapere della perquisizione e del sequestro fatti nella sua abitazione di Andezeno e di essersi perciò recato nella Casa del Comune, «ma se ne ritornò poi via per che non sapeva che cosa fare non essendo lui pratico in queste cose». Quanto poi al letto di piume, negò di averlo rubato all'Ormea<sup>6</sup>, sostenendo invece di averlo acquistato «al san Michele del anno passato [...] da tre singari che ritrovò nelli pratti andando verzo [verso] il loco di Riva». Gli zingari, uno a cavallo con «un fagotto in croppa» e gli altri a piedi, gli avevano proposto di comprare quella roba; sulle prime Emanuele aveva «fatto difficoltà dicendo che non havea tanti dinari», ma alla fine i tre «lo costrinsero» (*sic*) all'acquisto, per il quale aveva sborsato «fiorini vinti tre e mezzo in doi dinari da fiorini nove l'uno et un quarto di scudo di Francia».

Gli domandarono allora come mai a suo tempo non avesse reclamato per il sequestro e cercato di sostenere le proprie ragioni. Emanuele rispose che essendosi ormai trasferito a Chieri per servire il suo nuovo padrone non aveva ritenuto di doversi ulteriormente preoccupare del letto lasciato ad Andezeno...

Gli inquirenti non si mostrarono molto convinti dalle risposte ricevute e ammonirono Emanuele «a dover usar liberamente la verità», minacciando l'esecuzione della sentenza già pronunciata; il bovaro tuttavia persistette nelle sue affermazioni, appose il suo segno di croce in calce al verbale e venne pertanto «rimesso a suo loco», ossia in cella.

Il giorno seguente l'inquisito venne riascoltato e confermò quanto deposto. Il fiscale chiese pertanto che il Rivoirone prima venisse «sovra le Cose negate, et vociate sottoposto a Tormenti, affinché di bocca sua propria si possa haver compitamente la verità del fatto che si tratta» e che fosse poi condannato secondo quanto previsto dalle «precedenti conclusioni fiscali, et Sentenza Contumaciale». Intervenne allora in difesa di Emanuele l'avvocato Oliveri, che sostenne l'innocenza del suo assistito e ne chiese il rilascio «almeno mediante sua sottomissione con sigurtà [cauzione] che s'offerisce di prestar, di representarsi ogni volta che di così far gli sarà comandato, star in ragione, pagar, et obedir al giudicato»; istanza alla quale, com'era prevedibile, il fiscale si oppose. Il podestà non concesse il rilascio, tuttavia diede cinque giorni di tempo al detenuto per presentare le proprie difese, prima di pronunciarsi nuovamente.

L'avvocato Oliveri si diede da fare, e tre giorni dopo presentava al podestà una *cedula*, ossia documento di difesa, nella quale si sosteneva l'innocenza del Rivoirone in base alla logica argomentazione che dal semplice ritrovamento in casa dell'inquisito delle cose rubate all'Ormea «non poteva necessariamente inferirsi, o concludersi, ch'esso reo Inquisito ne fosse stato il rubatore»; poteva infatti trattarsi di un caso di ricettazione, magari incosapevole. Occorreva pertanto «haver risguardo a quanto potesse in sua difesa addurre esso reo, secondo la qualità del fatto, et della persona», poichè «nelle Cause Criminali devono preceder prove chiare più che si sole [più del solito], et concludenti per necesse, et non per possibile solamente». Il Rivoirone era una brava persona, «di cui mai s'era sentita cosa mala» e che per di più non era

---

<sup>6</sup> Che nel frattempo era morto, come deduciamo dall'espressione del verbale «del fu hora messer Gianetto Ormea».

«in soa total balia, ma sotto li comandi del patrone, a cui serviva di bovaro In Chieri, et per la soa povertà non potè comparer in tempo per giustificarsi dall'imposto fattole del furto di dette Cose». Al massimo lo si poteva accusare «dell'Imprudenza soa, come Idiota, et rurale, in haver accomprato da cingari soliti a rubbare»; aveva comunque già pagato per il suo errore, essendo state restituite le cose rubate senza che gliene venisse rimborsato il prezzo e avendo poi passato alcuni giorni in carcere. Un caso dunque «ove non vi è dolo, ma solo mera Imprudenza et simplicità».

A sostegno dei propri argomenti l'avvocato produceva una dichiarazione rilasciata davanti ad un notaio di Chieri da certo «Filiberto Rovero, Cingaro» e «soldato nella Compagnia del Capitano Giovanni Spinoso», che affermava di essere stato quello che aveva venduto il letto al Rivoirone, da lui formalmente riconosciuto in presenza del notaio. Il *cingaro* confermava le circostanze esposte dal Rivoirone, incluso il prezzo pagato; non diceva nulla, tuttavia, su dove avesse preso quelle robe<sup>7</sup>...

Oltre a ciò l'Oliveri presentava alcuni testimoni a favore del suo assistito, chiedendo al podestà che venissero ascoltati. Il fiscale tuttavia ricusava le argomentazioni della parte avversaria come «non militanti in ragione, nè in fatto, et che non giovano alli aversanti di cosa alcuna», osservando in particolare come la dichiarazione del *cingaro* non fosse che una semplice «scrittura privata, che non fa fede in giuditio nè fuori, oltre che non fa al proposito per liberar l'Inquisito dalla pena in quale già è stato condannato in contumacia»; per di più tale scrittura si mostrava «alterata nella datta, perchè ove diceva alli quatordecì di dicembre s'è cancellato il quatordecì et messo al di sopra, d'aliena mano et di diverso inchiostro, alli sette», particolare che a giudizio del fiscale rendeva sospetto il documento<sup>8</sup>.

Il podestà, pur considerando le ragioni del fiscale, permetteva alla difesa di presentare i testimoni, che venivano ascoltati nel corso dei due giorni successivi. Per primo si presentava il mercante Mangolino, padrone del Rivoirone, seguito da altre persone per le quali Emanuele aveva lavorato in tempi diversi come bovaro. Tutti attestavano la buona indole del soggetto, «fedel, et bon servitore», che era sempre «vissuto de soi sudori» nel rispetto «della giustizia divina, et humana», e del quale mai nessuno si era *dolsuto* (lamentato).

Il podestà, messe agli atti le testimonianze, rinviava le parti a data da destinarsi per pronunciare una nuova sentenza.

Incontriamo a questo punto una nuova annotazione dell'avvocato fiscale Pastoris che riconosceva le attestazioni di buona fama prodotte dai testimoni, ma valutando la dichiarazione del *cingaro* Rovero la giudicava *inverisimile*, perchè mentre il Rivoirone aveva dichiarato di aver incontrato tre zingari, il Rovero aveva affermato di essere stato accompagnato «da un sol garzone». «Et perchè le deffese son di pocho rilievo» il Pastoris concludeva «esser logho alla tortura».

---

<sup>7</sup> «...et detto homo gli pagò esso letto due pezze da fiorini nove l'una, et un quarto di Testone di Rè, che sono in tutto fiorini vinti tre, et grossi tre». La presenza in territorio piemontese di *compagnie* (bande) di zingari è documentata dalle diverse ordinanze ducali che si succedono nel tempo e che bandiscono tanto costoro quanto, più in generale, gli «oziosi e vagabondi» (si vedano le raccolte del Borelli e del Duboin alle date 5 dic. 1601, 20 apr. 1604, 26 ago. 1626, ecc.). Il Rovero tuttavia appare arruolato in una vera e propria formazione militare.

<sup>8</sup> L'incartamento riporta infatti una copia della dichiarazione originale sotto il titolo *Copia di Testimoniali d'attestatione alterata nella data come infra*, nella quale il copista ha riprodotto fedelmente la cancellazione della parola *quatordecì* e la sua sostituzione con la parola *sette*.

Il quindici dicembre dunque, il podestà di Andezeno «sedente per tribunale sopra una cathedra coperta di corame [cuoio] negro esistente nella sala di [sua] habitatione», toglieva i sigilli alla missiva inviatagli dal suo *consultore* nella quale veniva proposto, «invocato prima il divino Aggiuto», «doversi torquir detto Inquisito all'arbitrio dell'ecc.mo Senato, avanti più oltre si procedi». Conformandosi a tale parere il podestà emetteva pertanto la propria ordinanza, rimandando le parti a presentarsi davanti al senato il giorno sedici.

Il 17 il senato confermava l'ordinanza di tortura, dando istruzioni al podestà di «esaminar il sudetto Rivayrone sopra li delitti de quali viene inquisito, et non usando la verità lo farete torquire per il spatio di un quarto d'ora nel primo giorno senza repetitione nè squasso [strattone]». L'ordine veniva ribadito nella sentenza senatoria emessa il giorno successivo, che Giovanni Battista Novaretti, nominato procuratore del Rivoirone presso il senato, dichiarava di voler impugnare ricorrendo alla clemenza del duca Carlo Emanuele. Perciò il 20 dicembre, nel palazzo comunale di Chieri, davanti al podestà di Andezeno assistito da Filippo Penatio «Dottor di leggi [ed] Avvocato fiscale» con funzione di *assessore*, compariva nuovamente Emanuele Rivoirone per rispondere dell'accusa di furto di letto, cuscino e lenzuolo. Alla richiesta formale degli inquirenti Emanuele rispose ribadendo la propria innocenza e confermando la versione dei fatti già deposta. Il podestà insistette più volte riformulando la domanda ed esortando l'inquisito a riflettere sulla sentenza del senato che autorizzava l'uso della tortura. Il bovaro però rimase fermo sulla sua posizione, dicendo «ho detto la Verità, Vostra Signoria faccia quello [che] gli piacerà».

A questo punto il podestà diede ordine che l'inquisito fosse condotto «al luogo della tortura et ivi ligato indi torquito conforme al ordine del ecc.mo senato».

Et gionto al luogo della tortura et fattolo dispogliar et ligar et esortato di novo a dover usar la verità altrimenti sarà ellevato, ha risposto – Fatte quel che volete, ho detto la verità –

Indi fattolo levar per altezza di meso trabucho circa et interrogato di novo se sij vero che habbi comesso il furto de qual è stato interrogato, Ha risposto – Signor nò – non facendo alcun segno di pattir.

Et monito di novo ad usar la verità altrimenti sarà più ellevato, Ha risposto, doppo fattoli molte Istanze, sempre tacendo [e] non facendo alcun segno di pattire – Signor nò, oh che scrivano –

Et monito di novo ad usar la verità, Ha risposto – Ho detto la verità –

Et retornatolo monir non ha volsuto responder, ma si è messo a pianger, indi tacer nè ha volsuto più parlar.

Et cominato di novo ad usar la verità et se sij vero che derrobasse il letto cussino et linzolo de qual è stato interrogato, doppo fattoli molte istanze, Ha risposto non [no], et subito si è messo tacer nè più ha volsuto parlar ancorchè più volte interrogato, meno ha fatto alcun segno di pattir, che perciò doppo esser statto cossi ellevato per un quarto d'ora conforme all'ordine dell'ecc.mo Senato, si è fatto callar et slighar, nè mai ha detto cosa alcuna nè dolsutosi di detto atto di tortura.

Dil che tutto se ne sono concesse testimoniali per Interesse del fisco, indi si è ritornato detto Inquisito nelle Carceri.

Si presentavano allora l'avvocato Oliveri e il procuratore fiscale, il primo chiedendo la liberazione e l'assoluzione dell'inquisito, il secondo chiedendone la condanna in conformità alla sentenza precedente. Il

podestà rinvia le parti ad «udir et veder profferir nostra ordinanza o sij sentenza diffinitiva la qual di giorno in giorno profferiremo di consiglio del nostro signor Assessore».

Il difensore del bovaro indirizzava allora una supplica a Carlo Emanuele, in cui sosteneva la buona fede del suo assistito, avvalorata dalla resistenza dimostrata sotto tortura; chiedeva l'intercessione del duca affinché il Rivoirone venisse rilasciato, trovandosi in carcere già da venti giorni, «perchè quando non venghi dalla clemenza di Vostra Altezza agiutato gli converrà anchor far queste prossime feste in Carceri».

La supplica veniva accolta e il 23 dicembre giungeva da Torino l'ordine di rilasciare Emanuele Rivoirone.

\*\*\*

## La fuga di Elia

Il 28 marzo 1610 il procuratore fiscale di Moncalieri Marucchi e *fiscal generale* Capponi si presentavano davanti a Carlo Emanuele Pomeri e Fabrizio Facelli, rispettivamente «Dellegato nella Prefettura di Piemonte» e giudice ordinario del luogo, sollecitando il loro intervento affinché nove moncalieresesi, tra i quali due «soldati di giustizia» e sei «soldati della millitia» che avevano il compito di sorvegliare un prigioniero di nome Francesco Elia, fossero arrestati e quindi debitamente «puniti et Castigati, per haver dato Campo al detto Francesco Ellia di fugire».

Il giudice emetteva perciò un primo mandato di comparizione disponendo che i due soldati di giustizia arrestassero gli altri sette e quindi, eseguito l'ordine, fossero a loro volta tratti in arresto<sup>1</sup>.

Nel presentare la loro istanza i due fiscali facevano riferimento alle carte di un processo già in corso, che non ci è pervenuto; da ciò che troviamo nell'incartamento in esame tuttavia veniamo a sapere che «il giorno della Madonna Santissima dell'Anontiatà, che fu li venti cinque di Marzo», presso la chiesa della Madonna di Testona, alcune persone «havevano fatto questione», ovvero una rissa, e due uomini erano rimasti feriti. Il primo, «uno di Trufarello», era stato portato nella stalla di un certo Pietro Fabio «Dotor medico», mentre il secondo, Francesco Elia, era stato condotto alla cascina di suo padre Filippo, «posta poco discosta dalla detta Madona» di Testona.

Sul posto erano giunti il *dellegato* Pomeri e il giudice Facelli, e quest'ultimo aveva ordinato ai due soldati di giustizia del tribunale, Ubertino Bosio e Antonio None, di piantonare l'abitazione degli Elia, dicendo che una volta tornato a Moncalieri avrebbe inviato loro altri uomini «per man forte».

E in effetti, verso il tramonto, il Capitano Baldessare Gramaglia aveva convocato sei uomini della milizia cittadina ai quali il giudice aveva comandato, «per servitio di Sua Altezza», di portarsi alla cascina degli Elia «et che ivi stassero, et occorrendo che alcuno venesse ivi per far qualche sforzo si diffendessero et non lasciassero entrar nè uscir alcuno». I sei perciò, armatisi di archibugi e spade, avevano ricevuto dal *massaro* della Magnifica Comunità «della monitione», ossia «polvere, corda e piombo da far balle» e provvistisi inoltre di *bosco* (legna da ardere) e «paglia per colgarsi [coricarsi]», si erano recati alla cascina di Testona dove già si trovavano i due soldati di giustizia e lì, radunati «appresso il fuoco», avevano trascorso la notte.

Se non che «nella punta del giorno», ossia allo spuntare del sole, era giunto un uomo che aveva chiesto di vedere l'Elia perchè voleva parlargli; ottenuto il permesso di entrare, costui era salito al piano di sopra, ma era subito ridisceso affermando di non aver trovato nessuno. Tutti i presenti erano andati a vedere, ma di Francesco Elia non vi era più alcuna traccia. «Dil che ognuno di loro restò maraviglioso e stupeffato»...

L'ordine di cattura del giudice ebbe, a dire il vero, un esito piuttosto deludente, portando in carcere, oltre ai due soldati di giustizia, soltanto uno degli altri ricercati, tal Giovanni Vachero; i rimanenti si erano resi irreperibili.

---

<sup>1</sup> Nell'emettere l'ordine, il giudice tuttavia precisava: «salvo però fossero in loco Sacro», riferendosi con ciò al diritto di asilo che impediva di arrestare qualcuno che si fosse rifugiato in una chiesa, in un convento o comunque in terra consacrata.

I tre, interrogati, si difesero affermando concordemente che Francesco Elia, stando a tutte le apparenze, era più morto che vivo; erano andati anche a vederlo, trovandolo «colcato [coricato] nel leto in una Camera al dissopra della stanza ove essi erano, et sebene lo domandasero più et più volte e hor gl'uni hor gl'altri, ma però esso mai parlò ni [nè] fece segno alcuno et stava come morto». Due padri cappuccini che erano stati chiamati al capezzale del ferito avervano dichiarato «che esso Elia era spedito [spacciato] et non vi era speranza di lui», «et perciò si consolasse et si contentasse di quel tanto [che] piace al Signore»<sup>2</sup>; avevano altresì udito la relazione del *cirogico* che aveva visitato l'Elia, secondo la quale «esso era in stato di morte et che non era periculo che potesse andare, anzi che levandosi stava in periculo di morte». Nessuno di loro dunque poteva immaginarsi che il prigioniero potesse fuggire da sè o anche, stante la stretta sorveglianza di ben otto uomini, «che vi fosse niuno sì ardito di venirlo a levare et esportare».

Durante la notte non era venuto nessuno, nè avevano udito «alcun strepito per qualle puotessero comprender che esso Elia fosse levato dal leto ove era prostrato»; avevano visto la madre e la sorella del ferito recarsi ogni tanto a visitarlo e a portargli da bere, ma loro «erano sempre apresso et guardavano che cosa facessero»; la porta di casa era ben chiusa e la sorveglianza vigile. Sicchè che il Vachero dichiarava di credere che «siano stati Incantati in non haver sentito cosa alcuna»...

Tutti e tre gli inquisiti negarono poi con forza di avere «tirato premio [preso un compenso] per dar campo alla esportatione di esso Francesco» o di aver in qualche altro modo favorito la sua fuga, protestando la loro onestà; se avevano mancato, era solo per aver prestato fede a quanti avevano dato il prigioniero per spacciato<sup>3</sup>.

Gli inquisiti vennero poi riascoltati, come da prassi, il giorno seguente, e confermarono le loro dichiarazioni; i giudici confermarono a loro volta l'arresto dei tre nelle carceri del castello.

Interveniva allora il fiscale Marucchi che, preso atto delle risposte e giudicando che i tre non avessero «volsiuto usar la verità», chiedeva fossero «più fortemente dettenuti et arestati et non rillassati sino a tanto che siano torquiti sovra la fuga et chi habbi prestato agiuto o favore a Elia».

L'avvocato incaricato della difesa, Girolomo Magnani, sosteneva invece l'innocenza dei suoi assistiti e ne richiedeva il rilascio (per il Vachero mediante *sigurtà*, per gli altri due mediante sola *sottomissione*, perchè non avevano trovato chi potesse garantire per loro). Il fiscale si opponeva alla richiesta, instando ulteriormente «doversi ordinar sovra la tortura».

I giudici decidevano di pubblicare il processo dandone copia agli inquisiti e ordinando loro di presentare le loro difese entro i termini di legge, pur non concedendo il rilascio.

---

<sup>2</sup> Una frase (peraltro assai oscura) nella deposizione di Antonio None: «dissero che il capo et la gola in faccia al deto Elia [??] et che la matina non sarebbe più vivo» sembrerebbe alludere al fatto che al ferito fosse stata somministrata l'estrema unzione.

<sup>3</sup> Uno dei due soldati di giustizia, Ubertino Bosio, volle inoltre riferire che quella mattina, tornando da Marentino a Moncalieri, «gionto alla Casa de Moriondi et per mira [di fronte] il Pillone» si era imbattuto in una «gran quantità di persone che erano in numero circa cinquanta», tra le quali un certo Capitano Rogero Cresto; il Bosio si era avvicinato al gruppo ma il Cresto «cassiò [mise] mano alla spada et li disse che andasse a far li fati suoi...»; il Bosio aveva notato che quella gente trasportava «un arbio [specie di tinozza] con qual si conducino le ughe [uve] qual era coperto...». Questo fatto sembrerebbe non avere relazione con la scomparsa di Francesco Elia, ma poteva forse averne con le circostanze della rissa.

Nei giorni seguenti il Vachero si dava da fare per ottenere la propria scarcerazione inoltrando una prima supplica al Senato e successivamente una seconda supplica al duca Carlo Emanuele, grazie alla quale veniva liberato su cauzione il 9 aprile<sup>4</sup>.

L'otto maggio veniva emessa la seconda citazione per i rimanenti inquisiti ancora latitanti e il 14 dello stesso mese quattro di loro, tutti soldati della milizia cittadina, si presentavano ai giudici e venivano interrogati.

Costoro esposero i fatti in maniera sostanzialmente identica a quella dei precedenti testimoni, tranne per un particolare: tutti e quattro sostennero infatti di aver ricevuto solo l'ordine di prestare aiuto ai due soldati di giustizia di guardia alla cascina di Testona, senza essere stati in alcun modo informati che il loro compito consistesse nel custodire un prigioniero ferito, della cui esistenza erano venuti a sapere solo quando qualcuno si era accorto che era sparito. Queste dichiarazioni dovettero apparire insostenibili agli inquirenti, che ammonirono gli inquisiti a dire la verità minacciando pene più gravi; i quattro tuttavia persistettero nella loro linea di difesa<sup>5</sup>. Il fiscale, ritenendoli mendaci, chiese la conferma dell'arresto e la pronuncia della loro colpevolezza; i giudici tuttavia accolsero la richiesta del difensore, l'avvocato Patteri, concedendo il rilascio dietro cauzione e sottomissione a rimanere a disposizione della giustizia.

Restavano ancora a piede libero due indagati, Bernardino Boija (l'ultimo dei sei soldati della milizia) e Giuseppe Cazza (o della Cazza), originario di Trofarello ma residente a Castelvechio, nel territorio di Moncalieri. Il 16 maggio veniva emessa nei loro confronti la terza e ultima citazione, ed essendo i due risultati contumaci i giudici procedevano d'ufficio dichiarandoli rei confessi, banditi e condannati alla confisca dei beni.

Il giorno successivo a tale pronunciamento (26 maggio) si presentava Peronetta, moglie di Giuseppe Cazza, «excusatorio nomine di detto suo marito», pregando i giudici di sospendere il provvedimento di condanna del coniuge il quale, trovandosi lontano da Moncalieri «per alcuni servitij dell'Illustre signora Contessa Giulia Vagnona sua patrona» non aveva potuto obbedire alle citazioni; i giudici accoglievano la richiesta, concedendo al Cazza sei giorni per presentarsi.

L'indagato tuttavia compariva soltanto il 12 agosto, dichiarandosi finalmente «pronto [a] responder alli Interrogatorij fiscali e far quanto di ragion sarà tenuto». Veniva perciò trattenuto agli arresti nella casa del giudice e subito interrogato.

Il Cazza raccontò che il giorno successivo alla festa della «Madona di Marzo», avendo fatto ritorno alla sua abitazione a Castelvechio, aveva saputo da sua moglie «che nel detto Castello si trovava un giovane ferito»; si era perciò recato a visitarlo, e alle sue domande il giovane gli aveva risposto

---

<sup>4</sup> Ci è pervenuto il testo della seconda supplica, nella quale «il povero giovane Giohanni Vachero soldato della millitia di Sua Altezza» protestava che i giudici di Moncalieri gli avevano negato la scarcerazione, malgrado il decreto favorevole del senato, «allegando haver le mani ligate et non haver le scritture»; nel documento si affermava tra l'altro che l'Elia era «fugito per una fenestra».

<sup>5</sup> Va tuttavia osservato che il giudice di Moncalieri, che aveva personalmente dato l'ordine ai sei militi, non intervenne, come ci si sarebbe potuto aspettare, per smentire i quattro inquisiti. E' chiaro comunque che, quand'anche il giudice non avesse menzionato esplicitamente Francesco Elia, gli uomini della milizia dovevano aver saputo della rissa avvenuta quel giorno, e soprattutto, trovandosi in casa del ferito, è improbabile che non avessero scambiato nemmeno una parola con le due guardie e con i familiari del prigioniero...

che era figliuolo dil predetto Ellia et che era stato ferito il giorno della detta Madonna apresso la chiesa di Testona, et che sendo nella casa di suo padre ferito, sotto la custodia di doi soldati di giustitia et altri soldati mandati da Vostra Signoria signor giudice et credendosi essi che fosse vicino alla morte causante le ferite quali haveva, non lo custodivano come si conveneva, onde con l'agiuto prestatoli dalla Madre et una soa sorella, per una finestra qual è al dietro della Casina ove sta il detto suo padre si calò abasso et vense fori della stanza ove era statto messo nel letto et con un spontone qual li fu rimesso, alla meglio che potè si inviò alla volta di detto Castel vechio ove gionse che era quasi doe hore di sole et fu ritirato dalla Moglie di lui Constituto [il Cazza].

Gli inquirenti domandarono allora al teste come mai non avesse denunciato la cosa alla giustizia, tanto più che il fiscale era stato al castello intimando la consegna del ferito qualora si fosse trovato in quel luogo. Il Cazza rispose di aver incontrato l'Elia successivamente alla venuta del fiscale e che subito dopo Michele, fratello del ferito, con l'aiuto di altri due uomini, «lo portarono via sopra una Cadrega con doi palli non sapendo dove lo portassero, et presero nel partire la strada per qual si va in Ossenasco».

I giudici allora, basandosi evidentemente su altre informazioni, gli domandarono se non avesse dato anche lui una mano a trasportare altrove il ferito, e in particolare alla casa di un certo Steffano Basso; il Cazza negò, sostenendo di non aver saputo più nulla dell'Elia. Aggiunse poi che quest'ultimo gli aveva raccontato come la ferita che aveva alla testa gli fosse stata inferta da Pietro Rosso detto Revigliasco<sup>6</sup>, mentre quella alla coscia da certo Neijrone, abitante presso la strada di Chieri.

Si chiariva così il mistero dell'inopinata sparizione di Francesco Elia, il quale evidentemente, per quanto malconco, non doveva essere così vicino alla morte come alcuni avevano sostenuto<sup>7</sup>...

I rimanenti fogli del fascicolo ci mostrano una serie di rinvii, che trascinavano l'inchiesta (per altro legata a quella aperta riguardo alla rissa avvenuta presso la chiesa di Testona) fino al mese di novembre, tra gli interventi della parte fiscale che chiedeva la condanna di tutti gli inquisiti e quelli degli avvocati difensori che invece ne chiedevano il rilascio e l'assoluzione pur senza esibire, malgrado le promesse, i necessari «capitoli defensionali».

---

<sup>6</sup> Questo personaggio, cui qui si accenna di sfuggita, doveva essere un vero e proprio pericolo pubblico, come si ricava dal fascicolo che lo riguarda e dal quale è tratta la storia qui presentata col titolo *Un tipo turbolento*, svoltasi negli anni 1610-12.

<sup>7</sup> L'episodio dell'Elia non doveva rappresentare un caso isolato come mostra, ad esempio, un'ordinanza ducale del 29 luglio 1616 nella quale Carlo Emanuele richiamava «tutti i Cirogici, Barbieri et altri, quali somministrano medicamenti a' feriti di qual si voglia qualità» al dovere di notificare prontamente i loro interventi alle autorità giudiziarie «con specificazione della qualità delle ferite, acciò contro i delinquenti si potesse proceder con ogni prontezza possibile». Il duca lamentava che, malgrado i precedenti ordini in merito, «molti poco curandosi di detti decreti et ordini tralasciano malitosamente di notificare, o pure facendolo di specificare conforme a detti ordini, o differiscono tanto di farlo, che i delinquenti hanno campo libero di fuggirsene, o di farsi trasportar i feriti fuori delle proprie giurisdizioni, acciò non si possino esaminare, e giustificar i delitti, quali perciò restano impuniti». Per tali ragioni il duca ordinava a medici, cerusici e barbieri di riferire alle autorità qualunque intervento prestato ad «alcuno ferito, o battuto» entro 24 ore, redigendo inoltre una relazione contenente le generalità complete del soggetto medicato «esprimendo la qualità d'esse ferite, o battiture del luogo affetto, et il suo giudizio se siano mortali, pericolose o curabili, se con debilitazione di membro, ovvero con cicatrice perpetua, massime nella faccia, et con qual sorte d'armi, o con altro», il tutto con l'avallo di due testimoni e sotto giuramento «toccate le scitture», incorrendo i contravventori in una pena di «scudi cento d'oro». E' probabile poi che Francesco Elia dovesse già avere qualche precedente, se è a lui che si riferisce una sentenza criminale del senato risalente all'anno precedente (14 dicembre (?) 1609) e relativa ad un processo svoltosi a Chieri contro diverse persone, anche di Moncalieri, tra le quali appunto un *Francesco Ellia*; il senato condannava gli imputati a pene pecuniarie; non è noto tuttavia il capo d'accusa (cfr. ASTO, SR, Camerale, Piem., Giuridico, art. 660, par. 12).

Un'annotazione peraltro non del tutto chiara, che compare in calce alla prima pagina dell'incartamento, mi induce a ritenere che gli inquisiti siano stati condannati ad una sanzione pecuniaria, più il pagamento delle spese processuali.

\*\*\*

### **Le buse nella tampa**

L'undici maggio 1623 il podestà di Andezeno, Giovanni Secondo Allora, si recava all'abitazione di Vincenzo Richetto, cinquantenne «hoste et lavorator di campagna» originario di Cambiano, che si trovava «in letto giacente» per via di una ferita «con incisione di carne et contusione sovra il Capo et comissura coronale dal canto sinistro vicino al muscolo temporale». La ferita era stata medicata la sera precedente dal *cirogico* Pinto con una «tenca di lunghezza di doi traversi di dita», e poichè aveva provocato la febbre quella mattina il *cirogico* aveva ritenuto opportuno «cavar dieci once di sangue al braccio destro» del paziente<sup>1</sup>.

Così sistemato, Vincenzo Richetto rilasciava al podestà la sua deposizione, presenti il *Cavaglier* G. Battista Gabaleone, signore feudale del luogo, e il fiscale Ferrero. Riferì dunque che il giorno precedente, «circa le hore vinti quattro» (al tramonto), di ritorno delle proprie vigne, «giunto che fu a Casa, prese un badile con delle buse, o sij stercore di bestia bovina» dirigendosi con quel carico verso una sua cascina poco distante. Sul terreno della cascina, confinante con un prato di un certo Bongioanni Ormea, si trovava una *tampa* (fossa) nella quale «quasi sempre vi è dentro aqua»; «et perchè vi sono delle donne di questo logo, et altre» solite a «lavar li panni in detta tampa», il Richetto aveva pensato bene di «tinger [sporcare] l'aqua» con le buse, «affinchè non lavassero più alcuni panni o siano biancaria, perchè gli guastavano l'erba del suo prato».

Giunto sul posto aveva trovato Anna, moglie di Gioanni Ormea, intenta a lavare i panni nella tampa e aveva visto per di più, lì vicino, «doi cavalotti da scarnare [scarnificare] pelli de bestiame, et anche ritrovò delle pelli, o siano corami [cuoi] proprij di detto Bon Gioanni Ormea». Quest'ultimo infatti era di mestiere *affaitore*, ossia conciatore di pelli, e quel giorno insieme ai suoi garzoni ne aveva ripulite parecchie, «sichè havevano messo in detta tampa molte materie di detti corami, che rendono mal odore in detta sua [del Richetto] Cassina et gli guastano l'aqua».

Il Richetto dunque, scaricate le buse nella tampa, aveva chiamato l'Ormea chiedendogli conto del «così poco rispetto» che mostrava verso di lui rovinandogli l'acqua, l'erba e diffondendo quel cattivo odore «massime in questi caldi». L'Ormea si era giustificato sostenendo che il Richetto «gli haveva dato licenza di ciò fare», ma il padrone della tampa aveva negato la cosa, al che l'Ormea gli aveva risposto «che era un presuntuoso». Mentre i due discutevano, erano sopraggiunti Ludovico Mayole, *sindico*, con Antonio Villa suo suocero. Il Mayole era intervenuto nella discussione a fianco dell'Ormea, mettendosi «anche a bravare [sfidare]», minacciando il Richetto con un bastone e spingendolo verso la tampa «dicendoli che lo voleva metter dentro»; ad un certo punto l'Ormea, strappato di mano il badile al Richetto, lo aveva colpito sulla testa, facendolo cadere. Dopo di che ciascuno se ne era tornato a casa propria.

Così deponeva il Richetto, il quale non volle sporgere *querella*, «non dissentendo» tuttavia «che la giustitia faci i suo corso»...

---

<sup>1</sup> Così riferisce il Pinto, *cirogico* di Andezeno, nella sua *relatione*. *Tenca* indica un «piccolo involto di filacce di lino, che si pone nelle ferite e nelle piaghe» (cfr. SANT'ALBINO, *Dizionario*).

Veniva allora ascoltato il figlio sedicenne del ferito, Ludovico, che aveva aiutato suo padre a *tingere* l'acqua della tampa raccogliendo anch'egli buse con una pala nella vicina strada pubblica. Ludovico riferì che l'acqua della tampa, in conseguenza della conciatura fatta dall'Ormea, era «tutta bianca per la calcina ch'era in essi corami, quali haveva detto Ormea lavati» e che l'erba circostante era «molto guasta»; diede dell'alterco una versione analoga a quella del padre, con l'aggiunta del ruolo del Villa, che pare avesse incitato il Mayole, suo genero, «acciò bravasse, et minacciasse» il Richetto.

Circa una settimana dopo veniva interrogata Anna, moglie di Giovanni Ormea, che quella sera era andata a lavare i panni alla tampa. La donna raccontò delle proteste del Richetto e di come l'Ormea sostenesse di aver ricevuto il permesso di utilizzare quell'acqua, dicendo al Richetto che se gli aveva rovinato l'erba «gli facesse far un'Accusa [causa civile] perchè era bono per [in grado di] pagarla». Anna tuttavia riferì che l'Ormea aveva colpito il Richetto solo dopo che quest'ultimo l'aveva insultato dandogli del «becho fotuto».

Il podestà chiamava quindi Antonio Villa, che la sera dell'alterco si trovava nella casa del genero Mayole, confinante con le proprietà dell'Ormea e del Richetto. Udendo discutere animatamente, il Villa e suo genero erano usciti a vedere, e sentendo il Richetto lamentarsi che «tutti l'usurpavano et assassinavano» gli avevano chiesto se per caso si stesse riferendo a loro, per via di una *buzzolata*<sup>2</sup> che avevano piantato tempo addietro. Il Richetto per tutta risposta li aveva insultati, chiamandoli «Canaglia, bechi fotuti», al che il Mayole l'aveva redarguito dicendogli «che parlasse come si conveneva», altrimenti l'avrebbe buttato nella tampa. Mentre «rinculava indietro» alle minacce del Mayole, il Richetto era caduto a terra lasciando la presa del badile e quando si era rialzato il Villa aveva notato «che sagnava [sanguinava] il capo, ma non sa lui teste chi lo ferisse». Interrogato espressamente non se fosse stato l'Ormea a togliere il badile al Richetto e a colpirlo, il Villa rispose di non saperlo perchè «a ciò non diede mente»...

Raccolte queste informazioni, il fiscale chiedeva e otteneva dal podestà il mandato di convocazione per Bongioanni Ormea, che il 26 maggio si presentava nella *Casa del Commune* di Andezeno dichiarando di «non haver in cosa alcuna delinquito», ma mettendosi comunque a disposizione della giustizia. Su richiesta del fiscale il podestà ordinava «il personal arresto» del trentaduenne *affaitore*, che subito veniva interrogato. Invitato a fornire la sua versione dei fatti, l'Ormea raccontò di essere andato a *purgar* le sue pelli alla tampa del vicino avendo ricevuto da questi debita *licenza*, ma che quella sera il Richetto era arrivato impugnando un badile e un falchetto e l'aveva apostrofato «Raza di Canaglia fotuta», accusandolo di avergli mancato di rispetto. L'Ormea aveva risposto di aver agito regolarmente e che comunque, se gli aveva arrecato qualche danno, sarebbe stato disposto a risarcirlo; ma l'altro aveva continuato ad insultarlo «dicendoli becho fotuto et altre ingiurie» e cercando di colpirlo col falchetto. L'Ormea allora, aiutato dal Villa e dal Mayole sopraggiunti nel frattempo, aveva cercato di *rebutar* (respingere) il Richetto il quale, andando all'indietro, era caduto «al roverso», e avendo in mano badile e falchetto si era probabilmente ferito da solo.

Alla domanda esplicita degli inquirenti l'Ormea negò decisamente di aver colpito il Richetto, ammettendo solo di avergli dato del *presuntuoso* in risposta ai suoi insulti.

---

<sup>2</sup> *Buzzolata*: dal piem. *busson*, *bussonà*, siepe.

*Ripetuto*, ossia nuovamente interrogato quello stesso giorno, l'Ormea ribadiva in tutto e per tutto la propria deposizione. Interveniva allora il fiscale che chiedeva la conferma dell'arresto e la condanna dell'inquisito, che a sua volta protestava la propria innocenza chiedendo di essere rilasciato, impegnandosi a prestare *sottomissione* e presentando un garante. Il podestà ordinava all'Ormea di presentare le proprie difese e ne accoglieva la richiesta di rilascio su cauzione. Osserviamo come in tale circostanza l'Ormea intervenisse in prima persona, senza avvalersi di un avvocato, fatto piuttosto inconsueto.

Un mese dopo, il 27 luglio, l'Ormea tornava davanti al podestà esibendo una *cedula*, ovvero difesa scritta, a firma di certo Perazza, probabilmente un causidico. Il documento sosteneva la tesi secondo cui l'imputato era stato offeso dalle ingiurie del Richetto, e sebbene ne avesse indirettamente provocato la *casata* (caduta), quello, cadendo malamente, si era evidentemente ferito da solo, «per il che fu permesso che da se medesimo si castigasse». Non era infatti verosimile che il Richetto, che impugnava un badile e un falchetto, si fosse lasciato levare di mano il badile da un uomo disarmato; se poi l'Ormea aveva in qualche modo danneggiato il vicino, si era tuttavia offerto di riparare al danno, da uomo «quieto e pacifico» qual era; al contrario del Richetto, che aveva fama di «uomo colerico, iracundo, [che] facilmente ingiuria le persone, et rissoso».

Il 19 agosto l'inquisito presentava due persone, Gioannetto Ormea e Gio. Antonio Rochato, disposte a testimoniare in suo favore; i due infatti rilasciavano un'attestazione della buona fama dell'Ormea (il cosiddetto *notorio*) che veniva accolta dal podestà, ma respinta dal fiscale con la motivazione che i due erano «parenti, amici et famigliari» dell'inquisito<sup>3</sup>. Il podestà rinviava le parti al 25 agosto e poi ancora a data da destinarsi per pronunciare la sua sentenza; nel frattempo sottoponeva il caso alla cognizione dell'avvocato fiscale Pastoris e di un *consultore* (giureconsulto).

Il 6 settembre il podestà Allora, preso atto dei pareri ricevuti, condannava l'Ormea al pagamento di «livre trenta ducali et nelle spese verso il fisco». Il fiscale di Andezeno impugnava però il verdetto sostenendo che l'inquisito non fosse stato «condannato a bastanza» e preannunciava ricorso in appello<sup>4</sup>.

L'Ormea non presenziò alla lettura della sentenza, che gli venne *intrimata* (notificata) il giorno stesso da un messo del tribunale.

Pochi giorni dopo faceva pervenire una supplica indirizzata al senato, nella quale si appellava contro la sentenza citando a sua volta il fiscale di Andezeno. Il 13 settembre la supplica veniva accolta e la causa passava dunque al senato. In questa circostanza l'Ormea nominava suo procuratore un avvocato torinese.

Si arrivava così, tra interventi delle parti e rinvii, al 14 dicembre, quando il senato sentenziava «esser stato ben per il giudice proceduto, riducendo nondimeno la condanna a livre diece [e] condannando l'Ormea nelle spese». Questa volta la parte fiscale accettava la sentenza, mentre l'avvocato dell'Ormea la respingeva, chiedendo fosse «*reveduta et riparata*»; non sappiamo tuttavia se abbia effettivamente presentato ricorso.

Chiude il fascicolo una supplica indirizzata al duca dal fiscale di Andezeno, che sollecitava il senato affinché obbligasse l'Ormea al pagamento della sanzione prevista dalla sentenza; la risposta, datata 30 marzo 1624,

---

<sup>3</sup> Gioannetto Ormea dichiarò tuttavia di non considerarsi parente dell'imputato, «salvo alquanto per via di sua moglie».

<sup>4</sup> Il *consultore* del podestà aveva proposto una pena di 30 lire, mentre l'avvocato fiscale Pastoris ne aveva chieste 40.

conteneva l'ordine al podestà di «*compelir et astringer*» (costringere) il condannato a sborsare al fisco ducale quanto dovuto.

\*\*\*

## L'onore di una vedova

Doveva fare molto freddo a Chieri, quella sera del 29 dicembre 1630; così freddo che, forse, il solo fuoco acceso nel camino non bastava a riscaldare la casa, sicchè Antonina e Bernardino si erano messi a letto, sotto le coperte.

Antonina era una donna di trent'anni *in circa*, vedova *rellasata* (lasciata) da Matheo Bricha. Non è difficile immaginare come potesse aver perso il marito: quel fatidico 1630 fu l'anno del grande *Contagio*, che spopolò il Piemonte come gran parte dell'Italia del nord. La peste, che nei mesi estivi aveva raggiunto il suo culmine e che avrebbe colpito ancora nell'anno seguente, con l'inverno, grazie al freddo, aveva sensibilmente attenuato la sua furia e la vita civile era ripresa, seppur faticosamente<sup>1</sup>.

Bernardino aveva circa dodici anni, ma non era il figlio di Antonina; era uno dei tanti naufraghi dell'epidemia. «Restato privo di padre e madre in questi occorrenti di Contagione», sei o sette settimane prima era stato «licenziato delli laseretti di Valero»<sup>2</sup> dove aveva compiuto la quarantena ed era stato accolto nella casa di Antonina, che gli dava da vivere e gli faceva da madre.

Verso la mezzanotte Bernardino si era forse appisolato, ma Antonina era sveglia. Aspettava l'arrivo di un uomo per il quale avrebbe preparato la cena, «un Giovane nominato Michele di Franco qual l'haveva promessa di torre per moglie». Ed era stato solo «in virtù di tal promessa» che Antonina aveva «havuto due volte copula carnale seco [con lui], cioè una la notte dil lunedì passato vinti tre dil corrente [mese] venendo sopra il martedì, et circa le hore cinque, et l'altra la notte dil sabato seguente, et anche circa le hore cinque». Colpisce la precisione burocratica con la quale la donna riferì questi particolari intimi agli inquirenti; la sua intenzione tuttavia era quella di testimoniare, al di là di ogni reticenza, come il suo concedersi fosse dipeso proprio da quella promessa la quale, a sua volta, era stata definitivamente suggellata dal rapporto carnale<sup>3</sup>.

Quando sentì bussare all'uscio della sua casa, Antonina si alzò dal letto «in Camisia» senza neppure prendere in mano un lume. Alla sua domanda «chi è là?», qualcuno da fuori rispose «aprite che sono Michel». Antonina aprì, ma quelli che all'improvviso le entrarono in casa furono «una quantità [di] huomini parimenti senza alcun lume» e armati, tre dei quali, «senza dirli altro», la presero e «per forza la conobbero carnalmente una volta per caduno, dicendoli che se cridava che la volevano stiletare». Bernardino, dal suo letto, sentì del rumore, non comprese cosa venisse detto, ma «ben sentì lei a piangere».

Altri due uomini poi, dopo aver acceso una lucerna, trascinarono la donna in camera da letto «e ivi gettatola sopra il letto la conobbero anche carnalmente una volta per caduno». La violenza avvenne sotto gli occhi del

---

<sup>1</sup> Sulla peste del 1630-31 a Chieri cfr. G. MONTÙ, *Memorie storiche del gran contagio negli anni 1630 e 31 e specialmente in Chieri e ne' suoi contorni*, Torino, Giacinto Marietti, 1831.

<sup>2</sup> Cfr. MONTÙ, op. cit., p. 49: «Nelle fini di Chieri, regione detta di Vallero, luogo destinato per li quarantenanti sospetti di morbo contagioso».

<sup>3</sup> Sui costumi sessuali dell'epoca si leggano le osservazioni di Aldo Pettenella nel suo lavoro *La signora che voleva un contadino* (in Aldo Pettenella, *Storie euganee*, Cierre Edizioni, 2002, pp. 107-155) e in particolare la nota n.6: «*Promettersi* ed analoghe espressioni valgono fidanzarsi e anche qualcosa di più: ancora nell'epoca di cui si parla [seconda metà del '600] e nonostante un secolo e passa di sforzi ecclesiastici post-tridentini per fare delle nozze celebrate in chiesa il vero atto fondativo dell'unione matrimoniale, la *promessa* conserva spesso un ruolo preponderante ed apre la via alla frequentazione sessuale».

ragazzo, che così testimonierà davanti al giudice: «e d'essa donna ne fecero poi a loro piacere, che per esser lui figliolo non gli è lecito a dirlo».

Non soddisfatti, gli ultimi due le strapparono dal collo «quattro giri di granate signati con oro», «un volto [giro] di corali rossi signato di perle con una mandoleta d'oro in mezo, qual gli lo stravirono [glielo strapparono] dal Collo et andò per terra in maniera che quasi il tutto s'è smarito, insieme [a] una croseta d'argento»; quindi cercarono di «levargli doi anelli ch'aveva nel ditto presso il marmelino [mignolo]». A quel furto, stando alla testimonianza di Bernardino, Antonina cercò di opporsi con «gran resistenza».

Prima di lasciarla, gli aggressori le dissero che sarebbero tornati e «che se questa notte seguente non gl'apriva, che volevano dargli il fuoco alla casa». Poi se ne andarono, avendo avuto cura di rompere il chiavistello della porta.

Il mattino seguente Antonina si presentò davanti al giudice. Al lume della lucerna la donna aveva potuto riconoscere due dei suoi aggressori e ne fece i nomi: «uno d'essi era Giulio figliolo del fu Pietro che fa le Gabbie et un figliolo del Chino che habita verso la Chiesa di Santo Steffano dil presente logo, suo Cugino, quel è magro di volto e olivastro, quali erano armati di Spada et stiletti»; i medesimi due vennero identificati anche dal ragazzo.

A conclusione della sua deposizione, Antonina volle ancora dichiarare «che lei è donna da bene, et che nessuno può macchiarle l'honor suo con verità, et l'haver havuto copula col sudetto Michel di Franco ciò è stato per virtù della promessa fattagli di sposarla».

Non firmò il verbale, secondo la prassi precauzionale del tempo, «per rispetto [vale a dire per timore] della Contagione»<sup>4</sup>.

Il magistrato diede avvio alle indagini interrogando quello stesso giorno Sebastiano Rosso, «soldato di giustizia» ventenne. Costui depose che la sera precedente, «circa l'hore cinque di notte»<sup>5</sup> erano venuti a bussare all'uscio di casa sua cinque uomini, tra i quali Michele di Franco, il Chino e Giulio delle Gabbie, «tutti cinque senza lume, armati tutti di spade». Entrati in casa, uno di loro, Giovanni Gioanetto, aveva voluto scaricare la pistola che aveva con sè sparando nel camino; e siccome «in detto sparamento vi saltò fuori la vite del Cane della sudetta pistola», il Gioanetto la consegnò al padrone di casa «per farla commodare [riparare]». I cinque non erano venuti a mani vuote: il Chino aveva portato «una secchia con del vino bianco dolce e tre fascine di boscho [legna]». Le fascine furono messe ad alimentare il fuoco e il vino bevuto in compagnia. «Et così scaldati», i visitatori si congedarono dal Rosso «dandoli la buona sera», non sapendo il soldato dove fossero diretti.

Quella notte dunque in compagnia degli assalitori di Antonina vi era anche Michele di Franco, per quanto la donna non l'avesse menzionato nella sua deposizione. Partecipò personalmente all'aggressione? Non possiamo esserne certi, ma questa fu comunque, come si vedrà, l'opinione degli inquirenti.

---

<sup>4</sup> La pratica di non far firmare i documenti per timore di contrarre il contagio si riscontra con frequenza, ad esempio, negli atti notarili rogati in tempo di peste, e in particolare nei testamenti dettati ai notai da ammalati e moribondi.

<sup>5</sup> Vale a dire, secondo l'uso del tempo, cinque ore dopo il tramonto.

Le indagini sullo stupro con furto dovettero in qualche modo procedere, ma l'incartamento non rivela come. I documenti infatti si interrompono nel dicembre del 1630 per riprendere poi poco più di un anno dopo, il 6 febbraio del 1632.

Quel giorno ebbero luogo alcuni interrogatori riguardanti un altro fatto criminale, tra i cui protagonisti però ritroviamo Michele di Franco. Era accaduto che la sera della domenica precedente, primo del mese, in tempo di Carnevale, Biaggio Dama, «messo giurato della Corte» di Chieri, trovandosi nelle vicinanze di un forno «ove si ballava pubblicamente» in compagnia di sua moglie, di Pietro Pavesio e Antonio Nicola, soldati di giustizia, aveva sentito Michele di Franco (che dunque era ancora a piede libero) rivolgersi ad altri che erano con lui dicendo «bisogna ammazzarli questi becchi fotuti di sbiri», alludendo al Pavesio e al Nicola. Il messo e i due soldati si erano allora allontanati dirigendosi verso casa, ma Michele e i suoi compari li avevano inseguiti e ad un certo punto avevano sguainato spade e pugnali, aggredendoli. Il Dama, che aveva solo un bastone, aveva ricevuto una ferita di spada alla testa, per fortuna non grave; il Pavesio si era difeso armi alla mano, pigliandosi una sassata; poi fortunatamente era accorsa della gente e gli aggrediti erano riusciti a mettersi in salvo.

Raccolte le informazioni su questo nuovo fatto, il giudice emetteva i tre consueti ordini di comparizione per Michele, che si costituiva soltanto allo scadere del terzo, il 10 marzo, giustificandosi col fatto che «solo hiera [ieri] gli è venuta a notitia di tal coppia [copia del mandato di citazione] per esser stato occupato fuori dil presente logo per soi negotij». Il giudice gli comminò «in faccia» l'arresto nelle carceri di Chieri, con ordine «d'esse non partirsi sinchè di lui sarà ministrata giustitia esemplare et sia esaminato et repetito».

Michele comparve davanti al giudice e al procuratore fiscale il 12 di marzo. Dichiarò di «esser d'età di anni vinti sette incirca, lavoratore di campagna». Venne quindi interrogato sia sull'aggressione ad Antonina che sul ferimento di Biaggio Dama.

Quanto al primo fatto, Michele affermò che «detta notte lui teste stete et dormite in casa sua, ove stete sin alla matina» e negò pertanto di essersi recato con altri in casa del soldato Rosso. Riguardo ad Antonina poi, affermò di non conoscerla affatto, di non aver «mai havuto a far seco carnalmente», di non averle promesso nulla e di non sapere neppure dove abitasse.

Riguardo al Dama si dichiarò del tutto estremo all'aggressione; era stato anzi il Pavesio che durante il passato Carnevale gli aveva sparato «una pistoletata» che però aveva ferito un altro, e della quale lui ignorava il motivo.

Gli inquirenti lo ammonirono «a dover liberamente usar la verità», facendogli presente che esistevano testimoni oculari che lo accusavano in entrambi i casi e minacciandolo della «duplicata pena e del spergiuoro». Ma Michele persistette nel negare ogni cosa. Venne *repetito*, ossia riascoltato, il giorno successivo, ma confermò la sua deposizione.

Quello stesso 12 marzo Michele subiva poi un secondo interrogatorio riguardante un nuovo caso di ferimento che lo vedeva protagonista, ancora una volta, nel ruolo dell'aggressore.

Questa volta ad essere ferito (anche lui di spada e alla testa) era stato un certo Bartolomeo Oddenini, che venne interrogato a casa sua, «col cappo involto, assentato [seduto] in una cadrega appreso il fuoco». Disse

che il giorno precedente, mentre andava in campagna conducendo «una sua bestia murenga»<sup>6</sup> con la quale trasportava dei pali che aveva acquistato, era stato fermato da alcuni uomini tra i quali Michele di Franco, qui in veste di «patron di Camparia» e armato di spada e pistola<sup>7</sup>; gli avevano chiesto dove avesse preso quei pali e, ricevuta la risposta, Michele aveva intimato al contadino di restituirli al proprietario. Il giorno successivo l'Oddenini si era recato sul luogo in cui aveva caricato i pali ritrovando coloro che lo avevano fermato i quali, a quanto sembra, lo accusarono di furto; l'Oddenini protestò, e fu allora che Michele lo colpì con la spada «sopra il Cuppiso»<sup>8</sup>. L'arrivo provvidenziale di due donne mise fine all'aggressione ed evitò maggiori danni.

Malgrado l'incidente, l'Oddenini non volle sporgere denuncia, pur «non disentendo» che la giustizia facesse il proprio corso; supplicò il giudice «a farli ragione havendoli riguardo, atteso che lui è persona da bene, di credito, et resta carigo di moglie con cinque figlioli pupilli»...

Quando venne interrogato sull'episodio Michele confermò di essere per quell'anno «accensatore delli bandi campestri dil finaggio di Chieri», avendo alle sue dipendenze alcuni *campari* con i quali soleva «andar alla Campagna per veder chi offende»; oltre che dai campari si faceva accompagnare anche da Giulio Gianeto, Bernardino Gianeto e da suo fratello Domenico. Nei suoi giri di ispezione Michele portava a volte spada e pugnale, altre volte «l'archibuggio da caccia» e altrettanto facevano i suoi uomini.

Dopo aver ascoltato dal giudice la testimonianza resa dall'Oddenini, Michele (tanto per cambiare) negò ogni cosa, sostenendo che nei giorni del fatto non aveva messo piede fuori dalla città di Chieri. Gli inquirenti ovviamente lo ammonirono «a usar la verità» minacciando come di consueto «maggiori pene», ma l'indagato persistette sulle sue posizioni. Gli venne confermato l'arresto.

Tra le rimanenti carte del fascicolo, che permettono di seguire l'andamento del processo fino al maggio del 1632, spicca la difesa (*capitoli deffentionali*) presentata dall'avvocato di Michele di Franco. Costui sostenne che dagli atti non risultava «prova alcuna nè inditio concludente» a carico del suo assistito, tranne la parola di chi lo accusava. In particolare, «quanto alla detta Donna non vi è che la pura sua querella et detti del garzone [ragazzo] [...], qual ne anche sa quel [che] si dica [ed è] discorde con detta donna», sicchè le deposizioni dei due «non gravano l'inquisito, ma li asserti insultatori<sup>9</sup>, fra quali non consta vi fosse detto inquisito».

La stessa debolezza di prove e testimoni veniva poi fatta valere per la «pretesa rissa seguita con soldati di Giustizia et ferita del Messo Dama» e per le altrettanto pretese «concussione et ferita dell'Odenino». Nel

---

<sup>6</sup> Forse dal piemontese *morela*, morella, cavalla nera.

<sup>7</sup> Le comunità piemontesi avevano facoltà di emettere i propri *bandi campestri*, vale a dire regolamenti locali volti a tutelare la sicurezza delle campagne da furti, danneggiamenti e abusi vari, dove erano elencati i reati previsti e le corrispondenti pene. Come avveniva per altri servizi di pubblica utilità, anche l'attività di sorveglianza delle campagne veniva *accensata*, ossia data in appalto a un *Camparo* (*accensatore* o *patron di Camparia*) il quale poteva a sua volta avvalersi del supporto di altri uomini. Può lasciare perplessi il fatto che una simile funzione venisse affidata (sia pure dietro pagamento) ad un tipo come Michele di Franco; va però osservato che, dopo la spaventosa moria provocata dalla peste, grande era la penuria di uomini, a tutti i livelli.

<sup>8</sup> Dal piemontese *cupiss*, nuca, collottola, parte posteriore del cranio.

<sup>9</sup> I presunti assalitori; col termine *insulto* (riferito ad una donna) veniva indicata la violenza carnale.

primo caso era stato anzi Michele ad essere provocato e aggredito dai soldati i quali, usciti ubriachi dall'osteria, si erano probabilmente feriti tra loro...

L'avvocato chiedeva pertanto che il suo cliente fosse «asciolto dalla detta processura et lasciato in pace», col riconoscimento «delle spese, danni et interessi».

L'avvocato produsse poi tre testimoni (tanti quanti i capi d'accusa) a favore del proprio cliente. Il primo dichiarò che la sera in cui l'Oddenino pretendeva di essere stato fermato dal *camparo* Michele di Franco quest'ultimo si trovava ospite a cena in casa sua. Il secondo affermò «saper et essere ben informato et [aver] tenuta memoria» che la sera in cui fu aggredita Antonina era stato a casa di Michele il quale poi, ad una certa ora, se n'era andato a dormire. Il terzo testimoniò di essere stato in compagnia di Michele la sera della rissa coi soldati di giustizia, i quali gli parvero «esser sorpresi dal vino» e fecero *rumore* (rissa) sparando anche una pistolettata. Tutti e tre poi asserirono che Michele di Franco era «persona da bene, di bona voce, conditione et fama, timorato della giustitia Divina et humana, non solito rissare» e via dicendo.

Il 24 maggio 1632 il giudice di Chieri sentenziava «doversi condannare [...] l'inquisito verso il fisco nella summa di fiorini 25 ducali e nelle spese»; il fiscale accettava la sentenza, e non si trova traccia di opposizione o ricorso da parte dell'avvocato difensore. Probabilmente la cosa finì lì.

\*\*\*

## Una vicenda oscura

La mattina del 29 settembre 1613 il giudice di Moncalieri Giovanni Sebastiano Basso e il procuratore fiscale Ubertino Marruchi giungevano a cavallo alla *Casa de' Moriondi*. Con questo nome si indicava allora la borgata posta lungo la strada tra Moncalieri e Trofarello sorta attorno alle abitazioni dell'antica e ramificata famiglia Moriondo.

Qui, in una casa, «prostrato sopra il letto», i due magistrati trovavano il cadavere di un uomo che due testimoni, prestato il giuramento di rito, dichiaravano essere «l'istesso et medemo qual in vita si chiamava Bernardino Bauduco». Due *cirrogici*, Emanuele Crivello e Lucretio Campagna, visitavano quindi il corpo e accertavano che questo era morto a causa di una «ferita tre dita sotto la tetta destra la qual penetra ed ha toco [raggiunto] il fegato, la qual non penetra dal altro canto et per qual ferita giudicano, gionto la gran effusione di sangue, gli ha causato la morte, et non può esser morto per altra causa, che per la detta ferita».

Venivano allora interrogate Petrina e Gugliermina, rispettivamente figlia e moglie del defunto. Stando al loro resoconto la sera precedente, «circa le hore vinti quatro et nel tramontar del sole», mentre erano in casa «che aparechiavano cena», Bernardino aveva detto alla moglie di voler andare nell'*alteno*<sup>1</sup> vicino all'aia «per far due fassine». Doveva aver appena raggiunto il luogo quando si era udito uno sparo; le due donne erano uscite, e avevano ritrovato Bernardino «in terra, tutto sangue, et che non poteva parlare». La moglie era corsa a casa «per prender del Acetto», mentre la figlia «incominciò fortemente a cridar, et chiamar agiuto». Erano sopraggiunte alcune persone che, preso il ferito, l'avevano portato in casa sedendolo «sopra una cadrega». Gugliermina raccontò che, una volta in casa, il marito era riuscito a parlare: le aveva raccomandato la figlia dicendole poi che mandasse a chiamare suo cognato, Tommaso Borgarello; questi era venuto e il moribondo aveva parlato anche con lui e poi con un «prete di Trufarello». La moglie aveva udito ancora Bernardino dire che «perdonava a tutti», sebbene non sapesse a chi si riferisse. Il ferito era stato trasportato nel letto, dove era spirato.

Entrambe le donne dichiararono di non sapere che Bernardino potesse avere nemici o fosse in lite con qualcuno e che quella sera, nei pressi dell'*alteno*, non avevano scorto nessuno.

La successiva deposizione venne rilasciata a Trofarello, presente il podestà del luogo, da certo Bernardo Caransano, «maestro da legname», abitante a poca distanza dalla casa del Bauduco. Costui riferì che la sera precedente, mentre era intento al proprio lavoro sotto un *benazzo*<sup>2</sup>, aveva sentito delle grida provenire dalla *Casa de Moriondi* e riconosciuto la voce della figlia del Bauduco. Aveva mandato allora sua moglie Margarita e vedere cosa stesse accadendo, e la donna era tornata riferendo che Bernardino era stato ferito e che c'era bisogno di un *barbiere*<sup>3</sup>; il marito allora l'aveva mandata a Trofarello, da dove Margarita era tornata col barbiere Giulio Del Monte.

---

<sup>1</sup> *Altano*: vigneto con vite maritata ad alberi e cereali d'interfila.

<sup>2</sup> Capanno, riparo fatto di frasche, paglia o legname; da *bena*, con lo stesso significato.

<sup>3</sup> I barbieri, sapendo maneggiare il rasoio, solevano esercitare anche l'attività di flebotomi e cerusici.

Quest'ultimo, interrogato subito dopo, disse che appena giunto sul posto e trovato il Bauduco ferito sulla *cadrega* lo aveva fatto portare nel letto dove, visitatolo, aveva constatato la ferita di archibugiata «la qual a suo giudizio li fu tirata da presso, et ciò giudica per che vide che la Camiseta qual haveva in dosso et alla mira [dalla parte] della ferita abbrugiata et con la tentura [macchia] della polvere». «Et vedendo che detto Bauduco non poteva parlar nè dargli agiuto», il cerusico «s'immaginò che fosse cosa superflua il medicarlo, per cui ritornò a casa sua senza farli altro, atteso anche che per esser amalato gli vense la febre».

Sia il Caransano che il Del Monte fecero i nomi delle persone che videro presenti nella casa del ferito; tra questi un Giacomo Gadagna, che aveva portato il Bauduco in casa, il *reverendo messer* Ambrosio (prete di Trofarello), Giovan Francesco Grosso e la moglie di Marco Moriondo.

Non troviamo tuttavia i verbali degli interrogatori di queste persone, se si eccettua quello di un Giacomo Gianotto, che probabilmente è il sunnominato Gadagna. Questi riferì di aver trovato il Bauduco ferito nell'*alteno* e che insieme a un prete e altre persone aveva aiutato a trasportarlo in casa. Aggiunse che il ferito aveva proferito qualche parola, ma «che lui sentisse, non parlò mai che uno potesse intender cosa dicesse».

A questo punto, prima di proseguire, è necessario rilevare alcune incongruenze che emergono dal confronto delle testimonianze sin qui riferite.

Sia la figlia che la moglie dell'ucciso dichiararono agli inquirenti di non ricordare nessuno di coloro che erano accorsi per aiutarle. La cosa è per lo meno strana, pur tenendo conto dello stato di confusione delle due donne in quelle circostanze, perchè si trattava comunque di loro vicini e conoscenti<sup>4</sup>.

Il Gianotto affermò poi di essere intervenuto proprio su richiesta della figlia del Bauduco, Petrina, che era venuta a chiamarlo chiedendogli «di volere andare sino a casa sua per che suo padre era morto». Di questo Petrina non aveva fatto alcuna menzione.

Il Caransano, da parte sua, disse di aver non solo riconosciuto dalle grida la voce di Petrina, ma di averla sentita pronunciare le parole: «oh mio bel padre perdonò».

Queste circostanze, considerato anche il fatto che nessuno dei testi scorse un possibile assassino aggirarsi nei dintorni dell'*alteno*, gettano una luce sinistra sulla vicenda, e in particolare sulle testimonianze di Petrina e Gugliermina.

Ritornando ora ai verbali degli interrogatori di quel 29 settembre, vediamo intrecciarsi alla storia dell'uccisione di Bernardino Bauduco quella di un ferimento altrettanto oscuro. La faccenda veniva portata alla luce dalla deposizione del *cirogico* Del Monte, al quale gli inquirenti, evidentemente per avere qualche traccia dell'eventuale aggressore, domandarono se quella sera qualcun'altro fosse venuto a farsi medicare da lui. Il Del Monte rispose di «non haver medicato alcuno», ma che quella mattina aveva saputo «da una quantità di donne» che il suo collega *cirogico* Campagna «haveva medicato uno qual haveva una ferita nel braccio».

Gli inquirenti interrogarono allora il Campagna che rischiava grosso, stante l'obbligo per i *cirogici*, più volte ribadito dalle disposizioni ducali, di dare pronto avviso ai magistrati dei casi di ferimento di cui venivano a

---

<sup>4</sup> Gugliermina in particolare disse che «era sì tormentata dal dolore et passione che haveva», che non «pose mente» a chi fossero quelli che erano intervenuti.

conoscenza, fornendo altresì le generalità complete dei feriti. Il Campagna ammise che la sera prima, circa un'ora dopo il tramonto, si era presentato a casa sua «un Giovine, pongente barba<sup>5</sup>, con la faccia rossa, magro, con Calce [calze] verdi, armato di pugnale solo, il quale era ferito di una Coltellata» che disse di aver ricevuto «sopra la strada». Il giovane aggiunse che stava «alle Cassine di Chieri» e che avrebbe pagato la medicazione, ma non fece il proprio nome e una volta medicato se ne andò. Gli inquirenti ammonirono il Campagna a dire la verità «alla pena dil falzo [falso]», ma il *cirogico* disse di non sapere altro. Il podestà di Trofarello allora gli intimò gli arresti domiciliari, con ordine di tenersi a disposizione. Il successivo interrogatorio di un *bovaro* di Valfenera, Michaele Beria, che quella sera si trovava in casa del Campagna per farsi medicare, non aggiunse informazioni di rilievo.

Fu la testimonianza di una donna, «Anna Maria moglie di Alessandro Mariano», di anni ventidue, a stabilire un primo collegamento (per quanto piuttosto vago) tra il misterioso ferito e il morto di *Ca de Moriondi*. E' possibile che costei fosse una delle donne menzionate dal *cirogico* Del Monte, sebbene quest'ultimo (stando almeno al verbale) non ne avesse fatto il nome. Ad ogni modo, Anna Maria riferì che quella mattina, mentre si recava a messa a Trofarello in compagnia di altre due donne di Chieri «il nome e cognome de' quali lei teste non sa» (*sic*), si era imbattuta in «un Giovine di faccia longa, barba castagna» a lei sconosciuto, che l'aveva fermata dicendole «Madona, mi sapreste dar nova d'un mio fratello qual è ferito sopra un braccio?», aggiungendo che «l'andava cercando et non sapeva dove egli fosse». Anna Maria e le sue compagne avevano chiesto a loro volta al giovane «se quello qual era stato ferito alla Casa de Moriondi era vivo o morto»: replica piuttosto strana, considerata la domanda, e strana domanda se si considera che fu rivolta ad uno sconosciuto. Pare comunque che il giovane avesse risposto «che era morto, et che quello che andava ricercando era suo fratello»...

Gli inquirenti ritennero allora opportuno interrogare per la seconda volta il Dal Monte. Questi, in maniera piuttosto sorprendente, si ricordò che quella stessa mattina, «circa hore tre di solle» (tre ore dopo l'alba) si era presentato a casa sua, a Trofarello, un giovane cui spuntava appena la barba e che aveva riconosciuto come il figlio *mesano* (mezzano) di certo Melchiore Spinello; il giovane era ferito al braccio sinistro da un colpo «d'assiguloto» (piccola ascia), ma non aveva voluto dire chi lo avesse colpito, e dopo essere stato medicato se n'era andato via.

Il Dal Monte, la cui memoria evidentemente funzionava in maniera singolare, si ricordò inoltre che la sera prima, quando si era recato a casa del Bauduco ferito, aveva sentito la figlia di quest'ultimo dire ad una figlia di Malchio (Melchiore) Spinello, anch'essa presente in quella casa, «che suo fratello Domenico era quello che haveva ferito detto Bernardino suo padre»...

Quello stesso giorno, a Moncalieri, il fiscale Maruchi, basandosi sulle informazioni «tolte sotto il giorno di hoggi contra Dominico Spinello» e ritenendo che da quelle constasse che costui avesse «commesso il delito ascrittoli», chiedeva formalmente al giudice di emettere un mandato di cattura nei suoi confronti. Il giudice,

---

<sup>5</sup> L'espressione «pongente barba» ovvero «che incomincia a ponger barba» indicava il giovane uomo al quale cominciava a crescere la barba, distinguendolo dal ragazzo *sbarbato* o imberbe.

accogliendo la richiesta, emetteva la prima delle tre consuete citazioni a comparire e dava inoltre ordine alla *fameglia* (le guardie del tribunale) di provvedere a *captivar* lo Spinello.

Questa decisione lascia un po' perplessi, perchè se era ragionevole interrogare Domenico Spinello, non pare tuttavia che contro di lui vi fossero indizi consistenti per incriminarlo. A meno che gli inquirenti non disponessero di altre informazioni che non risultano dal fascicolo. In ogni caso, sarebbe stato opportuno interrogare anche le altre persone nominate dai testimoni che quella sera erano presenti a casa del Bauduco, e che invece non risulta venissero ascoltate. E in ogni caso rimaneva oscuro il ruolo della moglie e della figlia del morto, così come ambigue rimanevano le deposizioni del cerusico Del Monte.

Gli inquirenti tuttavia concentrarono la loro attenzione su Domenico Spinello, che non si presentò ad alcuna delle tre citazioni e che di conseguenza, il 14 ottobre, fu definitivamente dichiarato contumace e come tale reo confesso, incorrendo nel bando e confisca dei beni. In tale occasione il fiscale Marruchi «per far apparer che il detto Spinello è stato altre volte inquisito per deliti e misfati per esso commessi» produceva altri atti processuali a carico dell'inquisito, chiedendo che venissero acclusi alla causa in corso. Di tali atti però l'incartamento non contiene copia. Il giudice rinviava quindi le parti al giorno 19 e successivamente a data da stabilirsi.

I documenti a questo punto mostrano un vuoto di circa sette mesi, nel corso dei quali non sappiamo cosa sia accaduto. Sta di fatto che il 20 maggio 1614 il giudice di Moncalieri, «Invocato il nome del Signore» pronunciava la condanna di Domenico Spinello al «bando perpetuo dal luogo di Moncalieri e suo territorio, confiscati i suoi beni e venendo nelle forze della giustizia a dover esser appeso ad una forcha, talmente che l'anima sua resti separata dal corpo»<sup>6</sup>. La sentenza veniva pronunciata «non ostante l'absenza et Contumacia d'esso Inquisito, per [la] qual supplirà la divina presenza». Il fiscale però, ritenendo probabilmente il verdetto troppo mite, lo ricusava, appellandosi al senato. Troviamo infatti il testo della sua supplica al duca e la risposta, in data 31 maggio, del senato, che accoglieva il ricorso.

Il 23 giugno, davanti al senato, il fiscale generale Capponi rinnovava l'istanza di condanna per lo Spinello chiedendo in particolare che il bando previsto dalla sentenza del giudice di Moncalieri fosse esteso «a tutti gli stati di Sua Altezza» e che il reo venisse «descritto sovra il Catalogo de Banditi famosi». Il senato rimandava le parti ad altra data per la pronuncia della sua sentenza *diffinitiva*.

Il fascicolo si conclude con alcune stringate considerazioni dell'avvocato fiscale generale Pastoris, dalle quali ricaviamo che in un precedente processo (probabilmente quello che il fiscale Marruchi aveva prodotto davanti al giudice di Moncalieri) Domenico Spinello era stato inquisito per aver rubato «delle uve, con ferir il patrone» delle medesime.

Ma più importante è l'osservazione del Pastoris in merito al caso del Bauduco: e cioè che «contra il Reo non vi è altro indicio salvo, che l'indomani il Giullio cirogico riferisce haver medicato un figliolo di Matheo Spinello di cortellata in un braccio, però non sa il nome, nè da chi, et dice che la figliola del occiso gli disse che il Reo è quello [che] amazzò suo padre, et non vi è altro Indicio, che il sudetto, che è leggero, con la contumacia».

---

<sup>6</sup> La pena di morte era in generale applicabile in caso di violazione di un bando.

Pertanto, «atteso la leggierezza dell'Indicio», il Pastoris concludeva per il bando, salvo ridefinire la pena qualora il reo fosse pervenuto nelle mani della giustizia.

Anche agli occhi dell'avvocato fiscale generale dunque, gli indizi contro lo Spinello apparivano deboli o dubbi e solo la contumacia dell'inquisito, interpretata come segno di colpevolezza, poteva giustificare l'incriminazione per una vicenda fin dall'inizio oscura e destinata, per quanto sappiamo, a rimanere tale<sup>7</sup>.

Postilla:

Nel fascicolo è contenuto un foglio sciolto che sembra non avere alcuna attinenza col processo esaminato. Ha per oggetto una supplica inoltrata alla Magnifica Comunità di Moncalieri dai figli di un certo Antonio Maruello ed è datato 15 ottobre 1613. Il Maruello, incarcerato per debiti, avrebbe dovuto essere rilasciato ma «per offesa che il consiglio s'attribusce fattagli» non era stato ancora liberato. Il figli supplicavano la liberazione del padre «la cui prigionia è l'intiera ruina delli suplicanti, perchè essendo consumata tutta la loro sostanza per pagar i debiti restano in statti [in stato] di mendicarsi il pane, salvo li sia liberato il padre dal qual possino esser soccorsi»; ricorrevano dunque «alla benignità di loro signorie, pregandoli che per amor di Dio si contentino perdonar a loro padre e consentir alla sua liberatione, che si sottometterà esser huomo da bene per l'avenire sotto le pene che li saranno imposte».

La Comunità, «compatendo alla povertà e per il soccorso de figlioli», fatti salvi comunque degli interessi del fisco e pagate le spese, concedeva il rilascio del prigioniero.

\*\*\*

---

<sup>7</sup> A meno che non emergano altri documenti, ad esempio tra le carte del senato di Torino.

## Tra i due litiganti

«L'Anno del signor mille sei cento trenta nove» vide il Piemonte, già teatro del conflitto tra Francia e Spagna, ulteriormente lacerato dalla guerra civile che oppose la reggente Cristina di Francia, detta *Madama Reale* (i cui partigiani erano chiamati *madamisti*) ai suoi due cognati i principi Tommaso e Maurizio (sostenuti a loro volta dai *principisti*). Entrambe le fazioni rivendicavano la legittima tutela sul giovane duca Carlo Emanuele.

La frattura si era aperta verso l'inizio dell'anno quando i due principi, ottenuto l'appoggio della Spagna e successivamente dell'Impero, erano scesi in campo con un'armata occupando diverse località piemontesi e scacciando le truppe francesi che le presidiavano. Il conflitto era proseguito con sorti alterne fino a che, il 27 luglio, il principe Tommaso era riuscito a entrare in Torino, dove i francesi mantenevano però il controllo della cittadella, mentre Madama Reale lasciava la capitale rifugiandosi in Francia.

Moncalieri, per la sua posizione strategica, era nell'occhio del ciclone e si ritrovava a doversi districare tra i due partiti e le loro pressanti richieste di fedeltà, devozione, impegno contro la parte avversa, e soprattutto di denaro, vettovaglie e approvvigionamenti per le rispettive truppe<sup>1</sup>.

In questo quadro di eventi si inseriscono le vicende contenute in due fascicoli giudiziari conservati nell'archivio di Moncalieri.

Il primo, una scarna raccolta di *Informationi Criminali*, racconta la brutta avventura capitata nel tardo pomeriggio del 5 agosto 1639 a Giacomo Ragondo di Caresana e al suo compagno Giovan Battista Cavallo *genovese*, entrambi servitori «del signor Capitano Don Diego di Ghilera, Milanese»<sup>2</sup>. I due stavano finendo di caricare di foraggio (veccia) le loro cavalle presso una cascina «sotto il Castello di Cavoretto», quando videro arrivare quattro uomini, tre a cavallo e uno a piedi, «uno de quali havea una Carabina et [un altro] una

---

<sup>1</sup> Si vedano ad esempio gli editti emessi rispettivamente da Madama Reale il 15 luglio e dai due Principi il 2 novembre, nei quali entrambe le autorità esortavano i sudditi a servirle lealmente e a non fornire alcun tipo di sostegno all'avversario, minacciando i traditori delle pene previste per il delitto di *lesa maestà*.

Per farsi un'idea della situazione di Moncalieri basta scorrere gli Ordinati del Consiglio della Comunità di quell'anno (ASCM, S. B, vol. 58). Il 5 maggio ad esempio, giungeva da parte di Madama Reale la richiesta di una forte contribuzione in denaro come acconto sulle tasse annuali; la Comunità rispondeva rimostrando il «danno patito dal presente luogo nell'Allogiate della Cavalleria Piemontesa [sic] e forestiera d'ordine di Madama Reale, come anche per molti giorni dell'armata Spagnola che ha reduto il presente luogo e finaggio quasi all'ultimo estermio», ottenendo di commutare il contributo in «grani, vini et Avene».

Il 24 luglio il *Comparto de' grani* tassava Moncalieri per 666 sacchi di *formento*; alla protesta per «li danni patiti per passaggio dell'armata» veniva risposto con la minaccia «d'alloggio di compagnie di Cavalleria e altre spese»; la Comunità si rassegnava perciò a obbedire, ordinando la consegna dei raccolti dell'anno e una «cessatione di dua per cento di tutto il grano». Il 29 settembre giungeva un ordine del principe Tommaso «d'alloggiar sette cento soldati del terzo [tercio, tipica formazione di fanteria spagnola] del Bollognini et di somministrarli il viver moderatamente eccetto il pane et il coperto con utensili...». La Comunità supplicava il principe di risparmiarla, descrivendo «il mal statto nel quale il presente loco si trova et che è Impossibile che possi suplir alle sudette domande per li eccessivi danni patiti et Povertà del popolo giunta la penuria de viveri» e otteneva in cambio una richiesta di 300 sacchi di grano e di un contributo di 120 lire al giorno per un mese, che i consiglieri però giudicavano «troppo eccessiva»; il principe firmava allora l'ordine di alloggio e il Consiglio, coi soldati alle porte, tornava a trattare, ricevendo però una richiesta ancor più esosa (400 sacchi e 260 lire al giorno); sicchè, «seben il presente povero luogo si ritrovi in malissimo statto per le disgratie passate a tutti nottorie, tuttavia per le grandi spese che porta l'alloggio di simil soldatesca et discommodo e disordine che porterebbe al presente loco» i consiglieri preferivano «più presto di contribuire che d'alloggiare»...

<sup>2</sup> Sembra essere uno spagnolo, forse *de Aguilera*; truppe spagnole sotto il comando del Marchese di Leganés, governatore dello Stato di Milano, appoggiavano in effetti i due principi Tommaso e Maurizio.

Cimiterra [scimitarra], et quello che era a piedi havea una forca di ferro». Costoro si fermarono chiedendo se fosse rimasto del foraggio e i due risposero di sì, ma mentre si apprestavano a partire vennero aggrediti all'improvviso: Giacomo ricevette un colpo in testa col calcio della carabina («per quale restai stordito, et cascai a terra») e Giovan Battista un colpo di spada, sempre sulla testa, che per fortuna gli «tagliò solo il cappello tre dita», più un altro alla mano destra che gli causò una ferita.

I due vennero quindi spogliati dei loro averi: a Giacomo portarono via le scarpe e una cintura che aveva a tracolla con una borsa contenente «circa sedeci parpagliole», più un *bindello* nel quale aveva «due para di forfici un coltello sarrone e doi collari»; al compagno sottrassero un *seguroto*<sup>3</sup>. «Et nel medesimo tempo, quello della Carabina li callò il cane dicendo Giuradio li volio amazzar questi becchi fotù, sono francesi». I due si affrettarono a rispondere che erano «Piemontesi, servitori del Principe Tomaso», ma furono trascinati in una vicina stalla e lì rinchiusi sotto minaccia di morte. Poi i quattro se ne andarono, portandosi via le due cavalle.

Sentendo il nitrito delle loro bestie ormai lontano, i malcapitati servitori compresero che potevano uscire, e lasciata la stalla raggiunsero la strada dove incontrarono alcuni paesani ai quali chiesero se avessero visto quattro soldati con alcuni cavalli, dandone i *contrassegni* (la descrizione) meglio che poterono. I paesani risposero di averli visti dirigersi verso Moncalieri e che due di quelli sembravano corrispondere a persone che conoscevano, tra i quali in particolare un certo Giorgio Fiore.

I servitori allora si erano diretti a Torino, per poi portarsi a Moncalieri accompagnati dal loro caporale, a sporgere querela dell'accaduto al prefetto Benedetto Mercato. Accompagnati da un uomo fornito dal prefetto avevano quindi rintracciato l'abitazione di Giorgio Fiore, dove avevano ritrovato le *cingie* (i finimenti) delle loro cavalle. Essendo il Fiore assente, fecero le loro rimostranze alla moglie, finché intervenne la *madonna* (suocera) che li *aquietò*, e dopo un po' tornò da loro conducendo le due cavalle, «lamentandosi che detto suo genero [era] un furbo e uno traditore».

Le cavalle risultavano prive dei basti, ma le due donne non vollero saperne; sicché i tre ritronarono «a dolersi» da Sua Signoria (il prefetto) chiedendone l'ulteriore intervento affinché tutto fosse debitamente restituito.

Non ne sappiamo altro, ma l'episodio, nondimeno, ci fornisce un'idea del clima di generale insicurezza che la guerra civile aveva prodotto.

\*\*\*

Il secondo incartamento si apre il 27 novembre di quello stesso 1639, quando davanti all'illustrissimo «Giovanni Vincenzo Nuvoli, Dottor di leggi Auditore di Gente di Guera per Sua Altezza Reale» si presentava un luogotenente della «Compagnia dil signor Cappitano Potmer, dil reggimento dil signor

---

<sup>3</sup> Le *parpagliole* erano monete di poco valore; *bindello* indica un involto di stoffa; un coltello *sarrone* (piem. *saròr*) è un coltello a serramanico, mentre il *seguroto* è una piccola scure.

Collonello Fersmastro»<sup>4</sup>. L'ufficiale notificava come due dei suoi soldati fossero stati feriti nel territorio di Moncalieri, richiedendo pertanto «d'andar sopra il luogho per ritrovar uno d'essi qual è ivi restato e provedersi contro li delinquenti conforme a Giustitia».

La faccenda era grave, e i militari non erano gente che convenisse irritare; pertanto l'Auditore Nuvoli si diresse immediatamente, seguito dal segretario e da «molti soldati», «alla volta della Madonna di Testona». Arrivati sul posto incontrarono dapprima un soldato del reggimento tedesco che raccontò di «esser scapato dalle mani de paesani vicino a detta chiesa»; e di lì a poco si imbattono in certo Marco Chievarolo che, riconosciuto dal soldato «con dire che esso era uno de quelli causa di detto Rumore», venne subito tratto in arresto. Il Chievarolo protestò dicendo: «Andiamo sopra il luogho dove sono statti feriti e vederano che non è sopra li miei possessi», sicchè la comitiva si portò «alla Cassina dil signor Giuseppe Maria Cavoretto, reggione di Senasco» e tutti si misero a cercare «in un alteno ivi contiguo, dove il soldato disieva esser restato ferito e restato in terra uno de soi Camerada»<sup>5</sup>. Ad un certo punto l'ufficiale *allemano* cominciò «a cridare con dire Io ho sentito una voce, è il mio soldato, è ancor vivo»; e infatti in fondo a un pozzo venne scoperto un soldato in fin di vita, che venne subito tirato fuori «con scale e corde» e «fatto dil fuogho, scaldato e visitato, si è scoperto ferito d'una archibuggiata nella schena, e fatto assugare e vestire essendo spoliato del tutto ecetto che della Camisa et un Giupone ha detto d'ivi a pocho qualche parole non però intese e così semivivo si è fatto portar a Moncalieri».

Tornato al proprio ufficio, il Nuvoli, assistito dal procuratore fiscale Besio, interrogava per primo «Matihia Meyer soldato Allemano del regimento dil signor Collonello Fersmastro» adeguatamente *interpretato*, poichè parlava tedesco, «dal signor Auditore del reggimento suddetto». Il soldato riferì che quella mattina, in compagnia di alcuni suoi *camerada*, era andato «per cercar qualche pomi alle Cassine»; entrati in una casa i suoi compagni avevano preso «qualche robbe di poco valore da mangiare» quando un vecchio («qual credo fosse il patrone») si era messo a gridare facendo accorrere «due paesani armati d'arme d'asta». I tre soldati allora erano fuggiti, inseguiti dai paesani e dal vecchio «qual anche si era armato d'una forca» e da altri che strada facendo si erano aggiunti agli inseguitori, «quatro de quali erano armati d'archibugio e gli altri di forche e armi d'asta». Gli *allemani* avevano cercato di seminare i paesani infilandosi in un bosco, ma uno di loro era stato ferito a un braccio da un colpo d'archibugio, mentre un altro «chiamato Giacomo soldato della Compagnia del signor Conte Carlo Cazachi» (quello poi ritrovato nel pozzo) si era preso «una archibuggiata nella schena». I rimanenti soldati se l'erano data a gambe «per che li detti paesani ne volevano spoliare, massime che havevano levato la spada et le calse al sudetto ferito nel bosco et un'altra spada e scarpe ad altri»; quindi si erano recati a riferire l'accaduto ai loro ufficiali, e il Meyer era stato proprio colui che aveva poi riconosciuto in Marchio Chievarolo il vecchio padrone dell'infausta *cassina*.

---

<sup>4</sup> Tra i numerosi documenti che registrano il passaggio delle varie compagnie militari e le spese relative alla loro sistemazione troviamo la seguente annotazione: «Li 6 novembre 1639 gionsero nel luogho di Moncalieri quatro reggimenti d'Infanteria cioè di Fortmest [*sic*], Sebach, Biglia, e Natta alloggiati, e spesati sino li 25 dicembre, et dalli 15 dicembre sino al presente alloggiati a Utensilli» (ASCM, S. Gen., b. 4675). *Fortmest* dovrebbe corrispondere a *Fersmastro*, storpiatura di un cognome tedesco come Forstmeister.

<sup>5</sup> La parola *Camerada* traduce evidentemente il tedesco *Kamerad*, commilitone; il termine, che pare di origine spagnola (*camarada*) è rimasto nella memoria italiana come caratteristico del linguaggio militare germanico.

Il giorno seguente veniva dunque interrogato il Chievarolo, che si presentava agli inquirenti come «lavoratore di Campagna» sessantacinquenne e possessore di beni per «livre ducento circa».

Il contadino raccontò che la mattina del giorno precedente, «circa la hora che si disse [dice] la Messa grande», se ne stava solo nella sua casa posta «nella reggione detta in Baravaglio» quando si erano presentati «doi Giovini soldati Allemani armati di loro spada sola» i quali, entrati, «mi presero una piccola tupinetta [pignattina] nella quale havevo un poca di Carne di porco, un lenzolo, una mia Casacha osia Gonella di pano d'angino, un badille, un parolo senza manigo et due altre piccole tupinette». Il Chievarolo si era lamentato, «cridando che non si dovevano svalegiar le Case di detta maniera» e alle sue grida erano accorsi («senza esser da me chiamati») Francesco Perollo e Giuseppe Cavallo, il primo armato «d'una piccola arma d'asta» e il secondo «d'una forca di ferro», che avevano intimato ai militari di restituire il maltolto; i soldati allora erano fuggiti «e noi li seguitassimo havendo io datto di mano ad una forca di bosco». A un certo punto l'anziano contadino aveva sentito uno sparo, e portatosi nel luogo da cui proveniva aveva visto un paesano, armato d'archibugio, che intimava a un soldato: «Discàlsiate!» (togliti le scarpe) per poi fuggire verso il bosco. In quel mentre il Perollo, indicandogli «un sacho che era per terra», gli aveva detto «Chievarolo guardate, là vi deve esser le vostre robbe»; e infatti il vecchio aveva ritrovato «due Camise et un lenzolo» che gli appartenevano. Anche un certo Giuseppe Gadagna «haveva per le mani un fagottino qual haveva tolto in un altro sacho», ma alla richiesta del Chievarolo di lasciagli vedere se dentro vi fosse qualcosa di suo si era rifiutato dicendo solo «l'ho tolto alli soldati». Tornato a casa, il Chievarolo ne era ripartito insieme alla moglie per andare a cercare la sua *gonella*, ma Giuseppe Cavallo gli aveva detto che l'avrebbe ritrovata a Castelvecchio, «non disendomi chi l'havesse». Sulla strada per Testona però il Chievarolo si era imbattuto «in certi moschetieri Allemani» che lo avevano fatto prigioniero sostenendo di averlo riconosciuto «quando erano statti feriti et amazati» i loro commilitoni. E così si era ritrovato davanti ai giudici.

Gli venne allora chiesto chi fosse quel paesano armato di archibugio che era fuggito dopo aver sparato, ma il Chievarolo rispose «Io ho la vista curta e per questo non potei ben discernere chi fosse», aggiungendo però che riteneva si trattasse del più vecchio dei fratelli Govoni; negò comunque di aver assistito al ferimento dei soldati. Gli inquirenti non gli credettero e lo ammonirono a dire la verità. Il Chievarolo insistette nella sua versione, precisando solo che il Cavallo gli aveva detto: «ho tirato un colpo di forca ad uno de' soldati ma non li ho fatto male». Aggiunse poi che sua moglie avrebbe potuto fornire altre informazioni perchè alcune persone le avevano chiesto «se eravamo noi che havevamo fatto Cuoger una Coda di porco, qual credo levassero di mano alli soldati».

Venne perciò chiamata Maria, la moglie del Chievarolo, la quale riferì che il mattino del giorno precedente, tornando a casa da Moncalieri lungo la strada di Castelvecchio, giunta davanti al castello aveva incontrato «Sebastiano figliolo di Giuseppe Gadagna, con Gioanni Oddone detto Cosa [*sic*]», entrambi «armati d'archibugio a fuogho», i quali le avevano chiesto: «Siete voi che havette messo la coda dil porcho a cocere?» La donna aveva risposto di sì, al che i due, senza aggiungere altro, erano entrati nel castello. Maria si era precipitata a casa, dove in effetti aveva saputo dal marito «che li soldati havevano esportato via tutto quello che havevamo in Casa». Usciti quindi per andare alla ricerca dei propri beni, i due coniugi si erano di

li a poco imbattuti in Giuseppe Cavallo e Giovanni Perollo che li avevano avvertiti «che per quanto stimavamo cara la nostra vitta che guardassimo bene di non parlare e di non dir cos'alcuna, poi che era statto uno di essi soldati gravamente ferito, se ben non era ancora morto». I due allora si erano diretti al Convento di Testona «per retirar quel poco che si era avanzato»<sup>6</sup>, ma per la strada i soldati *allemani* avevano fermato il marito e l'avevano condotto con loro.

Il Chievarolo, interrogato nuovamente il giorno dopo, confermò la sua deposizione. Fu allora *esaminato* Giovenale della Rovere «detto Govone», contadino sessantenne, il quale raccontò che ritornando la sera del 27 da Moncalieri alla sua abitazione di Castelvecchio aveva sentito dire «che era seguito rumore tra asserti soldati e Paesani nella reggione detta al senasco et che havevano messo un soldato in un pozzo». Sebbene non sapesse indicare chi fosse stato coinvolto, il teste riferì tuttavia che «era in detto Castello publica voce che erano li paesani patroni di quelle Cassine, fra quali vi fosse Marchio Chievarolo, li Gadagna, se ben non nominorono quali d'essi Gadagna fossero, et che Gioanni Arpino detto Oddone ne havebbe ferito uno». Circa l'Oddone tenne poi a precisare di averlo visto «a fugir per le vigne di Castelvecchio con un archibugio a fucile», sebbene la moglie dello stesso, interrogata dal Nuvoli, avesse dichiarato che il marito si trovava a Torino.

Su queste basi, quello stesso 29 novembre, il fiscale Besio chiedeva la conferma dell'arresto del Chievarolo, mentre l'avvocato Audetti, difensore del contadino, faceva domanda di rilascio su cauzione.

La corte tornava a riunirsi il 10 di dicembre e l'Audetti rinnovava la richiesta di scarcerazione, adducendo come consueto il buon *nottorio* del suo assistito e il fatto che il medesimo era «homo vechio più d'anni settanta [*sic*], che tal vechiessa attesa lui ha pochissima vista et li causa debiltà di corpo [et] non può corer nè a gran pena mover li piedi et quando li conviene andar per strada per sostentarsi in piede li convien ordinariamente portar un bastone in mano senza il quale non potrebbe far strada»; aggiungeva poi come fosse evidente che «li soldati Allemani sian loro li autori di quello e quanto si contiene nell'Informazioni [...] per che da esse Informazioni ne consta che sotto pretesto d'andar per le case a prender pomi come cosa minima di poco valore vanno per sacheggiar Mobili e altri effetti di valore come han fatto e fanno, et è cosa nottoria».

Seguiva un ulteriore rinvio, fino a che il 14 dicembre l'Auditore Nuvoli autorizzava il rilascio del Chievarolo dietro presentazione di un garante e con l'impegno a mantenersi a disposizione della giustizia. Il giorno seguente tuttavia la moglie del Chievarolo si presentava al Nuvoli affermando di non essere riuscita a trovare nessuno che volesse garantire per il marito, ed essendo questi «amalato nelle dette Carceri et lei non lo può aiutare come si deve» faceva appello affinché gli fossero concessi gli arresti domiciliari nella casa del figlio Bertolomeo; il Nuvoli, «attesa la Infirmità dil sudetto Marchio et vechiessa d'esso», accoglieva la richiesta. Il 19 si presentava al giudice Bertolameo Chievarolo, che agendo a nome del padre produceva due testimoni, Mateo Valenza e Bertolameo Versumo, che venivano ascoltati subito dopo. Entrambi dichiaravano di conoscere bene l'inquisito, sottolineando come fosse anziano e debole di vista, e soprattutto testimoniavano

---

<sup>6</sup> Il Chievarolo e sua moglie intendevano evidentemente recuperare dal convento alcuni beni nascosti in precedenza. E' infatti documentato l'uso, in tempo di guerra, di utilizzare chiese e conventi come luoghi per mettere al sicuro i propri averi sperando in tal modo di sottrarli al saccheggio delle soldatesche.

del comportamento predatorio dei soldati *allemani*, che «sotto pretesto di cercar pomi et altre cose da mangiare» recavano gran danno alle cascine del luogo depredando «Mobili et ogni altra cosa che segli presenta di valore, levando etiandio le ferrate [inferriate] dalle Muraglie»; «e ne ho veduto molte Cassine svaligate da essi» riferiva il Valenza, «et in particolare hanno sportato [asportato] a me Cerchij et altre cose e ne ho veduti molti per le strade carichi di Mobili et altre robbe tolte alle Cassine, il che è notorio e manifesto»<sup>7</sup>.

Tanto il fiscale quanto l'avvocato difensore reiteravano le loro rispettive richieste di condanna e di assoluzione nelle successive sedute del 9 e del 16 gennaio 1640.

Ed è in quest'ultima occasione che veniamo a sapere che il soldato *Allemano* ritrovato nel pozzo era morto due giorni dopo essere stato ferito. Il fascicolo termina infatti con l'ennesimo rinvio e con due *testimoniali*. Nella prima, una «visita di Cadavere», l'Auditore Nuvoli e il fiscale Besio assistevano nella «Casa di Michelle Pozzo habitata da molti soldati Allemani verso la Porta Piasentina» all'esame compiuto sul «Cadavere di statura grande, sbarbato, grosso» del soldato da parte del *cirogicho* del reggimento Matias Steygaro, che riferiva di

haver visitato detto Cadavere qual ha ritrovato ferito di una archibugiata nel mezo della Schena di tre balli [palle] con molti ballini, qual ferita giudica esser quella che gli ha dato la morte per esser una delle balle passata dal[la] schena al ventre et le altre balle e ballini ivi restate nel Corpo; et qual Cadavere esso *Cirogicho* mediante suo Giuramento afferma haver in suo vivente conosciuto, qual si chiamava Giacomo Allemano soldato della Compagnia dil signor Cappitano Potmer, come anche dato il Giuramento a Michelle Chinsbel anche soldato della detta Compagnia, qual mediante parimente riconosce detto Cadavere.

L'altro documento è una relazione del medesimo *cirogicho* tedesco che attestava di aver

medicato Giovanni Potto Soldato della medesima sua Compagnia d'una ferita fatta di colpo d'archibugio nel braccio dritto vicino alla spalla di due balle qual passano da un canto all'altro con rottura dell'osso, qual giudica non esser mortale ma Pericolosa di restar stropiato, salvandosi raggione di melio refferire.

\*\*\*

---

<sup>7</sup> A questo proposito è interessante un'ordinanza emessa dal Marchese di Leganés contenente una serie di ammonizioni, sotto la minaccia di gravi pene, ai soldati che derubavano o vessavano la popolazione civile; tra queste, si comandava «che nissuno Soldato ardisca di levare li cerchij delli Vasselli, e Tine [ossia i cerchi in ferro delle botti], nè le ferrate, nè serrature delle case, nè di scoprire li edifitij per pigliar travi, et asse per abbrugiare, poichè non manca legna in campagna...» (cfr. ASCM, S. R, p. I, b. 22).

### Le *bravate* del capitano Ferrero

Il capitano Carlo Ferrero non era una persona qualunque. Figlio del fu Paulo, «Vassalo di Sua Altezza et gentil homo di Chieri», aveva combattuto per il duca di Savoia «in tutte le passate guerre», e «nel occasion de' Genovesi» era anche stato fatto prigioniero, «con perdita di tre Cavalli, arme e baggaggi», per la quale però non aveva preteso alcun risarcimento. In quell'anno 1627 era in servizio nella «Compagnia di Giovanni Tomaso di Vische del Regimento del Signor Marchese Rangone»<sup>1</sup>.

In quel periodo, tra la prima e la seconda guerra per la successione del Monferrato, piemontesi e francesi erano ancora alleati; l'alleanza tuttavia si sarebbe rotta l'anno successivo quando Carlo Emanuele, dopo avere stretto accordi con la Spagna, sarebbe penetrato in armi nell'agognato possedimento dei Gonzaga con un'azione improvvisa, per impadronirsene. Ma nel settembre 1627 gli spagnoli erano ancora il nemico e le truppe francesi stazionavano in Piemonte.

In base al sistema delle *alloggiate* in uso a quell'epoca, le truppe ducali e alleate che nel corso delle guerre si spostavano da un luogo all'altro dei domini sabaudi venivano acquarterate a spese delle comunità locali e distribuite, in assenza di caserme, presso le case dei civili, ai quali veniva imposto di ospitare un numero di soldati stabilito in proporzione al loro censo. Le *alloggiate* erano un'autentica sciagura per le comunità, che facevano quanto in loro potere per evitarle, arrivando anche a sborsare somme considerevoli, sempre bene accette alle voraci casse ducali; la convivenza tra militari e civili era infatti fonte di innumerevoli problemi, provocati dalle pretese degli uni e dall'insofferenza degli altri.

Anche al capitano Ferrero era toccato di ospitare tre soldati francesi, e pare che costoro, a torto o a ragione, non gli fossero affatto graditi. Fatto sta che il 2 settembre 1627 Pierre Rogero (Roger), ventiduenne «francese di Normandia, loco di Can [Caen]», «sargente della Compagnia Coronella del signor Collonello Canisi», che già da tre mesi alloggiava presso il Ferrero, si presentava al giudice di Chieri Alberto Rosengana denunciando un fatto accadutogli due giorni prima.

Il soldato raccontò che uno dei suoi due compagni d'alloggio, chiamato La Roggier, si trovava a letto ammalato «et haveva li lensoli bruti et sporchi». Pierre allora glieli aveva tolti e li aveva dati al suo *valeto* affinché li portasse alla serva del capitano per averne in cambio «un para di bianchi». Il valletto però si era sentito rispondere «Vedi là li lenzoli che ti vol dare il patrone», e così dicendo la serva «li mostrò Archibuggi e pistole». Nel frattempo Pierre se ne stava sulla porta di casa intrattendosi con un certo capitano Balbiano, che gli domandò «se vi era qualche rumore [dissapore] col signor Capitano Ferrero»; il francese rispose che, a sua conoscenza, non vi era «alcuna differenza» tra lui e il suo padrone di casa, ma il Balbiano gli propose di venire ad alloggiare presso di lui. In quel momento «saltò fuori di casa» Carlo Ferrero, accompagnato da suo fratello Marco Aurelio armato di «spada e pistola longa» e da «doi altri paesani» anch'essi armati, che rivolgendosi al Balbiano disse: «Vostra Signoria non parli con questo becho fotuto», mettendo quindi in

---

<sup>1</sup> L' «occasion de' Genovesi» che il capitano menziona è il fallito tentativo del duca Carlo Emanuele I di impadronirsi di Genova, con l'appoggio dei francesi, nel 1625. Il marchese Giulio Rangone, discendente da antica famiglia di militari modenese, fu *mastro di campo* di cavalleria delle truppe sabaude; morì in battaglia al ponte della Rotta presso Moncalieri nel 1639 (cfr. MURATORI, *Annali d'Italia*, vol. LI, Venezia, 1834, p. 108).

mano al francese «una boleta», ossia un documento con cui le autorità cittadine assegnavano al soldato un altro alloggio. Pierre rispose però che si trovava bene dov'era e che di quella bolletta non intendeva affatto curarsi, al che il Ferrero, imbestialito, prese «a gridare e a dire – Becho fotuto, tu sortirai questa sera da questa casa», sguainando la spada e cominciando a menare *coltelate* (fendenti) al francese. Questi, estratta a sua volta la spada che aveva al fianco, si difese, ma dovette vederesela anche col fratello del capitano e i due paesani. Il suo valletto gli venne allora in soccorso portandogli la carabina, ma anche il Ferrero, rientrato in casa, ne era uscito con un «archibugio a roda». Pierre cercò di calmarlo dicendogli «Monsù, non vi voglio ponto di male, et vi tengo per homo da bene», ma il Ferrero gli esplose contro l'arma caricata a pallettoni che, «per Iddio gratia», trapassarono la tesa del cappello del francese ferendolo solo «in scarso» (di striscio) alla fronte. Pierre, rimasto *stordito*, si appoggiò ad un muro, mentre Marco Aurelio gli puntava al petto una pistola, con cui però non fece fuoco (o che forse non funzionò) e gli altri due lo colpivano col piatto delle spade sulla schiena. L'intervento di alcuni chieresi fermò gli aggressori, che si ritirarono in casa. Altrimenti, ammise Pierre, «facilmente m'usidevano, talmente erano arabiati contro di me».

Dopo questa denuncia il giudice ricevette la testimonianza di Giovanni Cosard (Jean Cochard), anch'egli soldato e normanno, che aveva assistito alla rissa dalla strada e che confermò quanto aveva depresso Pierre.

Le carte del fascicolo, a questo punto, cambiano argomento, presentandoci nuove «Informationi per altro dellito».

Non era ancora terminato quel mese di settembre che Giacomo Neireto, *messo giurato* di Chieri, si rivolgeva al giudice Rosengana lamentandosi del capitano Carlo Ferrero. Il messo raccontò che verso la fine di agosto era andato «per proceder all'esequitione reale contro il signor Capitano Carlo Ferrero sopra un un pezzo di prato cituato [situato] sopra queste fini, luogo detto Greitesca». Si trattava di un sequestro giudiziario conseguente ad un debito di duecento scudi che il Ferrero aveva con un certo Camotto. Accompagnavano il messo il commissario Miletto di Torino, lo scrivano Trivieri, l'agrimensore Gasso (o da Gazza), i due *estimatori* Amedeo Trinchiano e Gabriel Bertone, due testimoni (Giovanni Masera, «massaro dell'hospitale» e un certo Giocheta, «massaro del detto signor Ferrero») e per finire il *soldato di giustizia* Biaggio Dama.

Dopo aver steso «l'atto di levasione di Gaggio» (atto di pignoramento) gli esecutori avevano affisso «li penoncelli sopra doi palli [pali] piantati in luoghi eminenti» per segnalare il sequestro<sup>2</sup>; quindi i due agrimensori avevano misurato il prato per farne «l'estimatione». Terminata la misura, tutti si erano radunati nella cascina del Ferrero «per finir di scriver l'estimo» e lì si trovavano ancora quando era sopraggiunto il padrone del prato «accompagnato da Glaudio [Claudio] Spiota [Spiotta] qual era armato di Archibugio a roda» e che «lo serviva per bravo».

Il Ferrero aveva chiesto al commissario Miletto «con quale autorità» agisse, pretendendo di vedere gli atti giudiziari e dicendo che avrebbe acconsentito all'esequitione solo se tali documenti fossero risultati «ben fatti». Il Miletto aveva risposto «Vostra Signoria veda che gli atti sono in buona forma» e così dicendo gli

---

<sup>2</sup> «Penoncelli delle salvaguardie», «penoncelli o siano armi di Sua Altezza», «...quali designavano la pessa [pezza] eseguita [sottoposta a sequestro]»: si trattava di banderuole recanti lo stemma ducale, poste bene in vista, che indicavano il terreno sequestrato. Il prato misurato risultò essere di «una giornata et tavole dodeci» (secondo quanto riferì poi l'agrimensore Gasso) e fu stimato «fiorini sedeci o diecisette la tavola» (deposizione del Masera).

aveva messo in mano le carte. Il Ferrero però, dopo averle esaminate, se l'era messe «nella sacochia», intimando al commissario «che andasse a levar li penoncelli posti al detto prato» perchè quegli atti, secondo lui, non erano validi. Il Miletto aveva protestato che, per quanto ne sapeva, la sua azione era in piena regola, e che se il giudice di Chieri o le autorità di Torino vi avessero trovato qualche pecca «si contentava d'esser castigato». Alla richiesta di restituzione dei documenti il Ferrero aveva risposto «con minacie et gran ingiurie» insistendo che il Miletto levasse i *penoncelli* «altrimenti che lo farebbe morir giurando Iddio»; e preso l'archibugio del suo accompagnatore «callò il cane sopra il fogone voltando la boca [della canna] al petto al detto Commissario», che a questo punto «fu sforsato obedirlo» e andò a levare i *penoncelli* «di propria mano», sempre seguito dal Ferrero armato, «non havendo ardimiento ne anche di dir una parola».

I presenti avevano cercato di acquietare il Ferrero facendogli anche notare i rischi che correva ad impedire un atto giudiziario disposto «dall'Eccellentissimo Senato», ma il capitano non aveva voluto sentir ragione. Alla fine il Bertone era riuscito a convincerlo a farsi consegnare gli atti, assicurandolo «che saranno in bone mani». Stando a quanto riferiva un testimone, sembra che quella sera stessa i litiganti si fossero poi rappacificati.

Una ventina di giorni dopo la denuncia del messo, i *soldati di giustizia* di Chieri riferivano al giudice di aver catturato Claudio Spiotta (il *bravo* del Ferrero) «ritrovato sopra la Piazza publica» e di averlo condotto in carcere affidandolo alla custodia del *carceraro* Domenico Pavesio. Il giudice ne disponeva subito l'interrogatorio.

Prestato il giuramento di rito, Claudio Spiotta diede le proprie generalità dichiarandosi dell'età di 33 anni, «lavorante di campagna» e nullatenente. Quando gli fu chiesto se fosse mai stato processato *criminalmente*, lo Spiotta rispose di no; ma il giudice, che era informato, gli domandò come potesse negarlo, dato che risultava che «già ha servito per remigante sopra le galere di Sua Altezza Serenissima». Lo Spiotta allora ammise che la cosa era vera, ma l'attribuì ad «una persecutione» da parte di suo fratello Tomaso<sup>3</sup>.

Interrogato sul fatto avvenuto nel prato del capitano Ferrero, Claudio fornì una versione sostanzialmente coerente con quella dei testimoni della parte lesa. Raccontò che trovandosi *acaso* nei pressi della «porta d'Arene», avendo con sè solo un bastone e il suo pugnale «come son solito a portare come soldato», aveva incontrato il Ferrero armato d'archibugio che gli aveva chiesto di accompagnarlo alla sua cascina, senza però precisare «che cosa andasse a fare». Lo Spiotta s'era sentito in dovere di seguirlo, «come amicho et altre volte mio Capitano, a cui ho servito per la guerra d'Ottaggio et Gavi»<sup>4</sup>. Alla cascina lo Spiotta aveva assistito alla contestazione del sequestro da parte del Ferrero, che si era impadronito degli atti e «di fatto et con parole minatiose» aveva costretto il commissario a levare i *penoncelli* con le insegne ducali puntandogli contro l'archibugio. Lo Spiotta dichiarò al giudice di essere rimasto meravigliato della *bravata* del capitano, «et

---

<sup>3</sup> Non sappiamo quando nè per quali ragioni lo Spiotta fosse stato condannato al remo. In un mazzo di sentenze del tribunale di Chieri risalenti al 1609 si rinvengono tre documenti riguardanti «Claudio et Bernardina giugali [coniugi] di Spiotta». Nel primo, datato 21 gennaio 1609, un certo giudice Olivetti ordinava l'applicazione della tortura nei confronti di Bernardina; nei successivi documenti, entrambi del 27 febbraio, lo stesso giudice condannava Bernardina «ad essere decapitata separandoli il capo dal busto pubblicamente nel luogo solito», mentre per Claudio pronunciava l'assoluzione (cfr. ASTO, SR, Camerale, Piem., Giuridico, art. 660, par. 12).

<sup>4</sup> Il riferimento è alla menzionata campagna del 1625, quando i piemontesi si impadronirono di alcune località genovesi tra le quali Voltaggio (*Otaggio*, nella pronuncia ligure) e Gavi.

quando fossi statto informato di tal fatto [...] non sarei andato con lui». Negò poi di aver avuto con sè una pistola e disse anzi di aver tolto l'archibugio al Ferrero «aciò non se ne servisse a far malle», aggiungendo che «se Io fosse andato con mal animo, Io havrei portato armi, et non sarei andato con un bastone alle mani»...

Claudio riferì poi di essere stato presente anche nell'occasione in cui il Ferrero «si attachò in rissa» col soldato francese che alloggiava in casa sua. Il Ferrero era riuscito a procurarsi una *boletta* che destinava il soldato ad altro alloggio, ma quello non voleva andarsene «perchè aveva veduto l'alloggiamento et diceva che non gli piaceva»; «et esso francese cominciò a dire che non aveva a che fare di detto signor Capitano Carlo, et che ne valeva dieci contro di lui, et diede di mano a un archibugio da roda». Il capitano però fece fuoco per primo, «ma non so», disse lo Spiotta, «se li sparasse con animo d'offenderlo». Erano poi intervenuti il fratello del Ferrero e altra gente e la rissa era terminata.

Con queste dichiarazioni terminava, «per esser notte», l'interrogatorio di Claudio Spiotta, che veniva riportato in cella, con ordine al carceriere «di quello ben custodire sotto chiavi [e di] non permetter colochi [colloqui] con alcuno».

Vennero poi interrogati l'agrimensore Gasso e il *massaro* Masera, che riferendo sull'episodio del sequestro confermarono le minacce a mano armata fatte dal Ferrero ma non seppero dire nulla circa il fatto che lo Spiotta portasse o meno armi da fuoco.

Fu quindi ascoltato Antonio Giocheta, ventinovenne *bovaro* e *massaro* del Ferrero. Costui rilasciò una deposizione dal tono vago e contraddittorio con la scusa di essersi trovato, quel giorno, occupato nel suo lavoro «carigando lettame sopra un carro». In particolare, negò di essere stato convocato quale testimone del sequestro e disse di aver incrociato il suo padrone lungo la strada, ma che questi aveva in mano soltanto «una bacheta» e non era accompagnato da altre persone. Il Giocheta precisò di non averlo osservato più di tanto, perchè «tra esso e me vi è poco di buono, et subito che lo vedei senza dir altro andai a far li fatti miei». Il giudice notò le reticenze e le contraddizioni, e rinfacciando al Giocheta «di voler deluder la verità alla giustizia [...] per favorir suo patrone», lo ammonì a riferire quanto sapeva, in particolare riguardo alle minacce proferite dal Ferrero e al ruolo avuto dallo Spiotta. Il teste però si mantenne sul vago e il giudice, concludendo l'interrogatorio, gli ingiunse «in faccia propria» di tenersi a disposizione della giustizia e presentarsi ad ogni richiesta «alla pena di scudi Cento d'oro». Il *massaro* allora protestò: «il signor Carlo mi farà poi qualche spiacere a me, perchè sto sopra il suo...»; «della qual risposta» il fiscale richiese *testimoniali* scritte.

Nel frattempo il Ferrero faceva pervenire al giudice un rescritto dell'*Auditor Genreale di Militia e Genti di Guerra* conseguente ad una sua supplica, nella quale si lamentava di essere stato «minacciato di processura criminale» dal giudice e dal fiscale di Chieri «sotto vani e non veri pretesti» sebbene, per la sua condizione di capitano, non fosse sottoposto alla «cognitione et giurisdizione d'esso Giudice» bensì a quella dell'Auditore di Guerra. Facendo pertanto appello ai propri privilegi militari «disponenti non siano li soldati molestati» dai magistrati ordinari, il Ferrero chiedeva che i documenti del processo fossero trasmessi all'Auditore «come suo giudice competente, acciò si veda se vi sia logo d'Inquisitione». L'Auditore

Giovanni Antonio Braida accoglieva la supplica e ingiungeva perciò al fiscale di Chieri di fargli pervenire i documenti del caso, proibendogli di procedere ulteriormente e di *molestar* il Ferrero<sup>5</sup>.

Il fiscale Taschero però non rimaneva inerte, e supplicava a sua volta il senato ducale affinché il rescritto dell'Auditore fosse revocato, appoggiando le sue richieste alle considerazioni ottenute dall'Avvocato Fiscale Generale Pastoris, cui aveva sottoposto il caso. Il Taschero sottolineava il comportamento equivoco del Ferrero, che aveva fatto ricorso all'Auditore di Guerra prima ancora di essere stato citato, e per capi d'accusa non contemplati dai privilegi militari. Quanto allo Spiotta, il fiscale ne giustificava la cattura in quanto «nullatenente et difamato di deliti, qual già ha servito sopra le galere» e affinché «non pigliasse la fuga».

Nelle sue considerazioni, accluse alla documentazione, il Pastoris considerava la *contesa* col soldato francese un fatto di scarso rilievo, poiché «non consta di alcuna ferita» e vi erano solo le testimonianze dei due soldati. Quanto all'episodio del prato invece, «perchè si tratta di haver impedito una essecutione, anzi di haver fatto quella rimetter per forza con arme proibite havendo minaciato il commissaro», riteneva necessario proseguire l'inchiesta disponendo se necessario la cattura del Ferrero, nonostante il rescritto da questi ottenuto.

La risposta del senato, in data 19 novembre, revocava l'*Inhibitione* dell'Auditore Braida, autorizzando il giudice a procedere «come meglio vi parirà convenirsi per ragione et giustizia».

Il 24 novembre il fiscale si presentava perciò al giudice di Chieri munito della documentazione processuale, delle conclusioni del Pastoris e del rescritto senatorio, chiedendo si procedesse «ad Inquisitione» nei confronti sia di Carlo Ferrero che di suo fratello Marco Aurelio, e che entrambi fossero «captivati et condotti nelle Carceri». Il giudice emetteva pertanto l'ordine di cattura e la prima lettera di citazione<sup>6</sup>.

I due fratelli però si erano resi irreperibili e l'11 dicembre, vista disattesa anche l'ultima delle tre citazioni previste, il fiscale otteneva dal giudice le debite «testimoniali d'acusata contumacia».

A quello stesso giorno data un rescritto ducale in risposta ad una nuova supplica presentata dai Ferrero, che esponevano la loro versione dei fatti relativamente ai due capi di accusa. I due fratelli, che esordivano sottolineando la loro nobile origine e la loro posizione di militari, riferivano di avere regolarmente ottenuto dai «deputati di Chieri» l'autorizzazione a far «sloggiare di propria Casa» gli sgraditi soldati francesi; questi però si erano rifiutati di obbedire *schernendosi* dei Ferrero i quali, «per non haver altro rimedio per farli uscir di Casa» erano stati costretti a minacciarli con le armi; un francese allora aveva imbracciato un archibugio e si era messo sulla porta, e il capitano, «volendolo disarmare», aveva fatto partire un colpo dal suo archibugio «senza però offesa di nessuno».

Quanto al fatto del sequestro giudiziario, il capitano Carlo ammetteva il proprio comportamento, ma si giustificava dicendo di aver agito nella convinzione che i documenti e il modo di procedere dell'«aserto [sedicente] Comisaro» fossero irregolari, «et ciò fece non essendo come soldato pratico di tali cose»...

---

<sup>5</sup> Le suppliche indirizzate dal Ferrero all'Auditore Braida furono due: la prima (quella menzionata) è del 22 ottobre; la seconda, del 17 novembre. In quest'ultima il Ferrero si lamentava che, nonostante il rescritto già ottenuto, il fiscale di Chieri stesse ancora cercando «di farlo captivare».

<sup>6</sup> Osserviamo tuttavia come il Pastoris, nelle sue conclusioni, avesse menzionato solo Carlo Ferrero e Claudio Spiotta, tralasciando Marco Aurelio, che era estraneo al fatto del sequestro e al quale peraltro neppure il fiscale aveva fatto cenno nella sua supplica.

Il capitano concludeva ricordando il proprio lodevole stato di servizio e chiedendo al duca di non permettere che lui e suo fratello fossero ulteriormente molestati dal fiscale, «imponendoli perpetuo silenzio».

Il duca rispondeva ordinando che le informazioni sul caso fossero inviate «in sue mani», proibendo nel frattempo ogni azione contro i supplicanti per quindici giorni.

Il 14 il fiscale chiedeva al giudice di procedere nei confronti dello Spiotta, e «per trattarsi di delitto esigente pena corporale, et per il porto d'Arme da roda proibite dalli ordini di Sua Altezza Serenissima» chiedeva che l'inquisito fosse «sottoposto a' tormenti per haversi di sua boca propria la verità del fatto», sottolineando che si trattava di «un homo Vagabondo, poco timorato della giustizia, qual di già per delitti è stato condannato et ha servito per remigante sopra le galere di S. A. Ser.ma». «Et per far aparere alla giustizia et per magiormente agravarlo», il fiscale dichiarava di aver richiesto copia del precedente processo a carico dello Spiotta, fascicolo che tuttavia «sin al presente non si è ancora trovato».

In difesa dello Spiotta interveniva l'avvocato Giacomo Oliveri il quale «per acelerar il corso della presente Causa et per timor di qualche sinistra pronontia» dichiarava di accettare le risposte fornite nella fase istruttoria «quanto alle Solemnità legali et decretali solamente», riservandosi però di agire contro i testimoni che accusavano il suo assistito; chiedeva inoltre che «stante la povertà» dello Spiotta, «che non ha modo di poter far levar suoi atti»<sup>7</sup>, gli venissero trasmessi quelli del fiscale «afinchè non resti indifeso» e concludeva con la consueta richiesta di assoluzione.

Quanto ai Ferrero, il fiscale, sottolineando la loro condizione di contumaci, chiedeva fossero dichiarati formalmente rei e banditi, e ciò malgrado la supplica dei due e il rescritto da essi ottenuto, cui il fiscale riteneva non si dovesse obbedire «per esser quello surrepito», ossia ottenuto con l'inganno, e «per non haver levate le lettere spedite in bona forma».

Il giudice, ascoltate le parti, ordinava che fosse comunicata all'avvocato dello Spiotta la copia degli atti richiesta, dando al detenuto cinque giorni per presentare le proprie difese; si atteneva però (prudentemente) al rescritto ducale sospendendo «la pronontia del delitto» per i Ferrero, «salvando nondimeno ragione al fiscal» di ricorrere a sua volta al duca per ottenerne la revoca.

Il 20 dicembre l'Oliveri produceva una *cedula*, ovvero difesa scritta, nonchè due testimoni a favore dello Spiotta, per il quale tornava a chiedere il rilascio dal carcere e l'assoluzione «stante massime la sua povertà, carigo di Moglie et figliuoli et che non fa offesa ad alcuno, ma vive de' suoi sudori».

Nella *cedula*, a firma dell'avvocato Gabriel Bergiera, si sosteneva l'innocenza dello Spiotta tanto per l'episodio dei soldati francesi, i quali peraltro non deponevano «contro esso Spiotta cosa alcuna inferente dellitto, [tanto] meno haverlo conosciuto, o che prestasse in tal fatto alcuno agiutto [aiuto] cooperativo, nè menasse le mani», quanto per il fatto del sequestro, nel quale lo Spiotta aveva semplicemente seguito il proprio capitano ignorandone gli intenti, «usando buona fede et simplicità» e «non fece mai atto alcuno di offesa nè usò parole alcune di minaccie [...] per quali puotesse restar timorisato [intimidito] il detto Comissaro», come del resto si ricavava dalla testimonianza del soldato di giustizia Biaggio Dama. Pertanto si

---

<sup>7</sup> L'inquisito aveva diritto a una copia degli atti processuali (che servivano al suo avvocato), ma doveva pagarsela.

chiedeva che l'inquisito venisse definitivamente prosciolto, considerata per di più la sua indigenza e «la longa et dispendiosa sua prigionia» che poteva valere «in loco di pena»<sup>8</sup>.

Anche i due testimoni confermavano che lo Spiotta, per lo meno da quando era «ritornato d'Ingallera» si era comportato da «huomo da bene», lavorando come bracciante in campagna senza dare motivo di lamentele ad alcuno.

In ogni caso, le «Testimoniali di fuga di Glaudio Spiotta dettenuto» rilasciate al fiscale Taschero il 29 dicembre ci informano che lo Spiotta era fuggito dalle carceri del palazzo comunale di Chieri rompendo «il solaro [pavimento] della stanza superiore ove era detenuto» e compromettendo in tal modo definitivamente la propria posizione<sup>9</sup>.

Il 30 dicembre, su richiesta del fiscale, il giudice dichiarava entrambi i fratelli Ferrero rei confessi e banditi; ordinava poi alla *fameglia* (le guardie del tribunale) di catturare lo Spiotta, emettendo nei suoi confronti la consueta prima citazione. A questa seguivano le altre due, finchè il 15 gennaio 1628 anche lo Spiotta veniva dichiarato reo confesso e condannato al bando.

Il 19 febbraio il giudice di Chieri pronunciava la propria sentenza. Per il fatto dei soldati francesi i due fratelli Ferrero venivano assolti; quanto all'impedimento del sequestro, Carlo veniva condannato al bando dal territorio di Chieri, con confisca dei beni e riserva di altra pena se arrestato; Claudio Spiotta subiva la medesima condanna, aggravata da 10 anni di galera qualora fosse stato ripreso. Il fiscale Taschero ricusava la sentenza ritenendola troppo mite e si appellava al senato<sup>10</sup>.

Il senato però, con sua pronuncia dell'11 marzo, approvava la sentenza del giudice di Chieri estendendo inoltre il bando a tutti gli stati di Sua Altezza e comminando a Marco Aurelio Ferrero una condanna a 50 ducatonì più le spese. La sentenza veniva ratificata da un decreto ducale emesso lo stesso giorno.

Era trascorso ormai più di un anno quando, il 14 maggio 1629, quattro soldati di giustizia di Chieri riferivano al giudice Carlo Bathuello (subentrato nel frattempo al Rosengana), che trovandosi presso la porta *di Arene* con l'intenzione di catturare un certo Giovanni Bussone, si erano imbattuti in Claudio Spiotta il quale, vedendoli, si era «messo in fuga alla traversa della campagna»; le guardie però lo avevano raggiunto e preso, affidandolo poi alla custodia del *carcerario*.

Il giorno seguente lo Spiotta veniva interrogato alla presenza del giudice e del fiscale. Dando le proprie generalità si dichiarò «Tessitore, et fa calseti alla agugia»<sup>11</sup>. Disse che all'arrivo dei soldati si stava dirigendo

---

<sup>8</sup> Le spese della detenzione (vitto, paglia, ecc.) erano infatti a carico del detenuto.

<sup>9</sup> Davanti al giudice venuto ad ispezionare la cella, il carceriere si giustificava dichiarando che «per il strepito et romore del teribil vento che tirava la passata notte» non aveva potuto sentire nulla. La relazione precisava: «si vede il solaro spianelato di numero sedeci pianelle con un orificio in esso di rottura di un asso di larghezza in quadro di un piede manuale vicino al qual orificio vi sono li ceppi alli quali vi è attaccata una corda grossa come il ditto pendente per detta rottura nella stanza d'abasso ove si fa il Conseglio per la quale si fa giudicio che si sij calato detto Spiotta et disceso nella detta stanza del Conseglio; parimenti si è ritrovata altra corda attaccata ad una colonna d'uno delli banconi [?] di detto Conseglio pendente nella piazza del mercato per la qual si fa giudicio che esso si ha calato e fugito così [?] compeditato [incatenato] con ferri ai piedi per non essersi ritrovati detti compedi [ferri dei piedi] nella detta stanza et carceri...».

<sup>10</sup> Osserviamo come il fiscale generale Pastoris, nelle sue considerazioni, avesse proposto per lo Spiotta il bando e la galera per cinque anni; nei confronti di Carlo Ferrero aveva ritenuto doversi procedere «nonostante il decreto ottenuto da Sua Altezza», ma neppure in questo caso aveva fatto menzione del fratello Marco Aurelio.

<sup>11</sup> Tessitore, e fa calze lavorando con l'ago.

fuori dalle mura per andare incontro a un suo garzone, ma i soldati l'avevano seguito, intimangogli «Affermati lì». Lui allora era saltato in un prato vicino, rispondendo alle guardie che «havev[a] havuta la gratia»; ma quelli, come disse al giudice, «mi pigliarono e mi menarono in pregione». Alla domanda se rammentasse di essere già stato messo in prigione e per quale motivo, lo Spiotta rispose affermativamente, ma quanto alla causa osservò, con una certa dose di spirito: «chi la sa più che voi altri signori?» Raccontò quindi di essere evaso, senza l'aiuto di nessuno, facendo un buco nel pavimento della cella (nello stesso punto dal quale, volle notare, era fuggito un certo Matteo Gambetto) e legando insieme «una corda, gippone [giubba] [e] casachino» si era calato nella sottostante sala del Consiglio e da lì, per una finestra, nella piazza del mercato. Raggiunto il luogo di *Santo Dominico* era poi riuscito, con una pietra, a levarsi i ferri che ancora aveva ai piedi<sup>12</sup>. Giustificò l'evasione affermando di aver pregato il giudice Rosengana che lo *spedisce*, (ossia che emettesse quanto prima la sentenza) ma quello gli aveva risposto: «se io ti spedisco, bisogna che ti condanni alla Gallera». Vistosì dunque senza via di uscita, lo Spiotta aveva deciso di fuggire. Un volta libero era stato prima a Castelnuovo, «a star con il capitano Verardo nel regimento di S.A. Ser.ma», quindi a Pinerolo; ma poichè non riceveva alcuna paga tranne «quel pocho micone»<sup>13</sup> era tornato a «servir il colonnello Masetto per servitor di campagna»; e quando il reggimento del colonnello si era portato «sotto Moncalvo et Trino», lo Spiotta era tornato al servizio del capitano Ferrero, che ora militava in quella stessa formazione. «Dubitando di ritornar nelle mani della giustizia», lo Spiotta aveva chiesto al capitano se seguendolo «alla guerra» poteva «star sicuro»; in caso contrario, lo pregava «che procurasse almeno di farmi haver la gratia di quello che per lui [per causa sua] Io ero statto in pregione». Il Ferrero gli aveva risposto che poteva stare tranquillo, che nessuno gli avrebbe detto niente e che «non bisognava altra gratia»; perciò lo Spiotta si era *rettirato* a casa propria standosene *quietto*. Per questi motivi, affermò, ignorava la sentenza che contro di lui era stata pronunciata.

Ascoltate queste dichiarazioni, il giudice chiese allora formalmente all'inquisito che confermasse di essere quello stesso Claudio Spiotta condannato al bando e alla galera con le sentenze del 19 febbraio e 11 marzo, e il prigioniero così rispose: «Io sono quel povero Claudio Spiotta condannato, ma in verità questo è un torto per il porto di quelle arme da roda a darmi questa longa condanna, e che di gratia mi habbino qualche misericordia, et più presto mi facino boia, che mi contento più presto, che mandarmi alla gallera»<sup>14</sup>.

Sulla base delle dichiarazioni del detenuto, e considerando inoltre che era già trascorso un anno tra la sentenza e la cattura, il fiscale Taschero chiedeva al giudice di dare senz'altro esecuzione alla condanna prevista, eventualmente inasprendola per l'aggravante dell'evasione. L'avvocato Oliveri protestava invece l'innocenza del suo assistito, richiedendo copia degli atti del fiscale affinché lo Spiotta potesse «far sue difese».

Il giudice accoglieva la richiesta sospendendo per tre giorni l'esecuzione della sentenza e ordinando la trasmissione degli atti all'avvocato Bergiera per la difesa.

---

<sup>12</sup> Lo Spiotta aggiunse che l'indomani aveva portato quei ferri «alli capusini» (cappuccini), non sappiamo per quale ragione: come ex-voto?

<sup>13</sup> Cioè quella forma di pane (il *miccone*) che veniva data ai soldati e che, a quanto pare, doveva essere piuttosto scarsa.

<sup>14</sup> Ovvero: preferisco che mi assumiate come boia (mestiere infame) piuttosto che tornare alle galere.

Scaduti i tre giorni, il 19 maggio il fiscale tornava a presentare le proprie istanze, rilevando che la controparte non aveva ancora prodotto alcun documento difensivo; l'Olivieri dal canto suo doveva ammettere che l'avvocato Bergiera non aveva trovato nulla da opporre alle richieste fiscali e pertanto si limitava a riproporre i suoi precedenti argomenti chiedendo al giudice di pronunciare «giustitia favorevole» per lo Spiotta, avendo *risguardo* per la «miserabil povertà sua».

Quello stesso giorno il giudice di Chieri «sedente per tribunale nel suo studio sopra una cadreggia coperta di corame» ordinava di dare esecuzione alla sentenza senatoria dell'11 marzo contro Claudio Spiotta, abbonando al condannato il pagamento delle *sportule* (emolumenti dei magistrati) «attenta paupertate» (considerata la povertà).

Ancora una volta però, il fiscale ricusava la sentenza, appellandosi nuovamente al senato; altrettanto faceva l'avvocato Oliveri. Le parti venivano rinviate a comparire in senato per il primo di giugno e lo Spiotta costituiva suo procuratore l'avvocato Pietro Cuchij «de' Causidici colegiati nell'eccellentissimo senato».

Qui però finiscono i documenti, e con essi quanto sappiamo sulle *bravate* del capitano Carlo Ferrero e sulle disgrazie del suo servitore Claudio Spiotta.

\*\*\*

## Bay de Bay

Il voluminoso fascicolo che ci apprestiamo ad esaminare si apre, caso del resto non insolito, con una «rellatione di Cirogico». La sera del 26 giugno 1611 Giuseppe Loretto, cerusico di Moncalieri, si recava in compagnia del procuratore fiscale Marucchi e del segretario del giudice nella località di Barbogna, alla cascina di Francesco Pattero, *massaro* sessantenne, che si trovava «accolgato [coricato] nel letto con il braccio sinistro involto in panni et il ditto pollice della mano destra parimenti involto in altri panni». Sciolto il bendaggio al braccio, il cerusico rilevava «discosto dalla punta della spalla una ferita di larghezza di tre dita qual penetra et vi manca ben poco che non passi da un canto all'altro, qual taglia la vena qual dissende dal Cappel, sendo li muscoli di tal braccio tagliati, et per esser essi muscoli tagliati giudica tal ferita mortale, sendo pericolosa di spasmo». La ferita al pollice destro appariva invece *curabile*.

Dopo essere stato medicato, il ferito, «in scarigo di sua Consienza, mediante suo giuramento, remoto ogni odio, ira e rancore», riferiva al giudice Facelli, sopraggiunto nel frattempo, che quella sera, circa un'ora prima del tramonto, mentre tornando a casa passava per una sua proprietà nella regione «detta alle Urtiglie», si era visto venire incontro un certo Bay de Bay proveniente «da una rippa di essa possessione contigua al Pò morto, dove esso era nascosto», il quale senza dirgli altro «salvo che li voleva dar la morte» si era avventato su di lui ferendolo con «un Cortello grosso». Dopo l'aggressione, alla quale avevano assistito anche due ragazzini che si trovavano presenti, il Bay era fuggito e il ferito si era trascinato fino a casa<sup>1</sup>.

Il Pattero affermò di ignorare le ragioni di quell'agguato, «salvo sia per occasione di una litte civile» che disse di avere col Bay. Ricordò infatti che circa un anno prima il Bay l'aveva già aggredito «sopra la strada vicino al Ponte di Barbogna, con la spada nuda alla mano»; il Pattero, che era a cavallo, aveva con sé un bastone «con [il] quale, e con l'agiuto del Signore, si difese [et] non li fece danno alcuno»; e mentre fuggiva aveva sentito il suo aggressore gridargli dietro più volte «che non li scaperebbe dalle mani et che in ogni modo voleva darli la morte». Il Pattero collegava l'aggressione al fatto di aver mandato il segretario del giudice e un messo «a descriver [misurare] il bosco qual esso Bay li havea tagliato in una possessione di lui teste, et de qual pende la sudetta litte»<sup>2</sup>.

Il giorno seguente il giudice interrogava i due ragazzini. Margarita figlia di Simondo Bonoscontro, di 10 anni, raccontò che mentre si trovava alle *Urtiglie* in compagnia di Giovanni Bernardo figlio di Giovan Luca Bay e di Francesco «vacaro di Bay de Bay», «che erano alla custodia di bestie bovine», era sopraggiunto il

---

<sup>1</sup> I luoghi menzionati sono quelli in cui il Po passa vicino a Moncalieri e riceve le acque del None. Nel tempo l'aspetto di questa zona è mutato, in particolare essendo scomparsa l'isola, riportata dalle carte più antiche, che sorgeva in mezzo al Po proprio davanti a Moncalieri e divideva il corso del fiume in due rami. Sono così scomparsi anche numerosi toponimi in uso nel passato.

<sup>2</sup> Si trova in effetti, nel registro delle *Accuse* (denunce per violazione dei *bandi campestri*) del tribunale di Moncalieri, in data 11 maggio 1610, la querela sporta dal Pattero nei confronti del Bay per avergli tagliato undici *albere* (pioppi) in un suo «pratto o sij meizino alle Urtiglie». In seguito all'accusa veniva fatta una prima *visita* (ispezione) nella proprietà del Pattero, dove si osservavano «undeci zeppe [ceppi] di albere tagliate di fresco», quindi una seconda nella cascina del Bay, nella cui aia veniva trovata «una quantità di biglioni [piem. *bion*, tronco o fusto segato] et altro bosco di albera» (cfr. ASCM, S. C, vol. 353, *Accuse*, 1610). Il Pattero nella sua deposizione dichiarò inoltre che intendeva far pubblicare «un rottulo monitoriale» concernente la sua causa col Bay. Si trattava di una pubblica richiesta di informazioni rivolta a chiunque fosse a conoscenza di un determinato fatto e che veniva affissa alle porte delle chiese; poteva essere emessa dalle autorità ecclesiastiche o anche da altri, previa autorizzazione.

Pattero che aveva loro ordinato «che mandassero via le dette bestie quali erano nelle giavelle» del suo campo e gli rovinavano il raccolto<sup>3</sup>. In quel mentre era comparso Bay de Bay, che si era messo a discutere col Pattero; Margarita però, che «seguiva sua strada in condur due bestie» non aveva potuto intendere cosa si fossero detti; aveva visto tuttavia il Bay passarle vicino «con un Coltello alla mano» e allontanarsi «alla volta di sua Cassina».

Il racconto però non convinse il giudice, che ammonì Margarita «alla pena del falzo [falso] et di esser staffilata da detto suo padre» (presente all'interrogatorio) a riferire i dettagli dell'aggressione che non poteva non aver visto. Margarita rispose allora che il Bay e il Pattero «cridavano insieme, però non vide che esso Bay ferisse detto Pattero, ben sentì che esso Pattero si lamentò dicendo – ah traditore, tu mi hai assassinato» e vide il Bay passarle accanto armato.

Fu allora ascoltato Bernardo, undicenne figlio di Giovanni Luca Bay e nipote dell'aggressore, che riferì le circostanze come già le aveva descritte Margherita, aggiungendo solo di aver sentito litigare lo zio e il Pattero, di aver poi visto quest'ultimo con «un ditto della mano destra sanguinolente» e quindi lo zio che si allontanava mettendosi «detto Coltello nelle Calse» e dicendo a lui e agli altri «che toccassero via luoro bestie»<sup>4</sup>.

Anche in questo caso il giudice, poco convinto, ammonì il teste a dire la verità sull'aggressione «non potendo ciò negare per haver il tutto visto et esser stato presente» minacciandolo, qualora persistesse «alla negativa», di farlo arrestare e incarcerare «sino habbi usata la verità»<sup>5</sup>.

Il ragazzo allora confessò di aver visto in effetti lo zio *tirare* col coltello «alla volta della persona» del Pattero, senza però vedere dove lo ferisse, se non alla mano.

Il padre di Margarita aggiunse poi che quella mattina, accompagnando la figlia di *Sua Signoria* (il giudice) aveva osservato tracce di sangue sul terreno del campo nel quale il Pattero era stato ferito, «continuando detto sangue di tanto in tanto sino alla cassina di detto Pattero». Veniva allora compiuta una «ocular Inspetione» sul posto, poi verbalizzata, che confermava quanto asserito dall'uomo.

Il giudice si recava quindi a interrogare Francesca, moglie di Bay de Bay, che riferiva come il marito quella mattina se ne fosse uscito di casa senza che lei sapesse «se sij andato alla Campagna, o altrove, perchè lei dormiva». Alla domanda se il marito fosse solito dirle dove andasse e, uscendo di casa, portasse armi con sè, la donna rispose che il consorte di solito non le diceva nulla, nè sapeva «se sij partito con armi, o senza, perchè lei dormiva». Disse poi che il marito aveva un paio di buoi, ma che non aveva bovani alle sue dipendenze, perchè le bestie le conduceva la pascolo sua figlia Dominica.

Su richiesta del fiscale, il giudice disponeva allora l'inventario a scopo cautelativo dei beni del Bay, che veniva steso dal segretario; i beni così inventariati (suppellettili, mobili, abiti, granaglie e animali) venivano

---

<sup>3</sup> *Giavèla*: manata (o manello) di spighe legate assieme; più *giavèle* formano la *gèrba*, o covone.

<sup>4</sup> In piemontese il verbo toccare (*toché*), riferito alle bestie, significa sollecitarle, percuoterle affinché si muovano.

<sup>5</sup> Margarita, di anni dieci, viene interrogata alla presenza del padre, al quale viene demandato l'eventuale castigo in caso di falsa testimonianza; Giovanni Bernardo «per esser minore d'anni quindici, maggiore però d'undeci, come ha detto et suo aspetto dimostra», non è obbligato a prestare giuramento, ma viene interrogato senza che il padre sia presente e, come si vede, è già passibile di arresto e reclusione.

posti sotto sequestro e affidati in custodia a Giohannetto Bay (fratello del proprietario) alla presenza di due testimoni.

Quello stesso giorno gli inquirenti, che evidentemente avevano ricevuto altre informazioni, si recavano anche all'abitazione di certa Allasina Bruna, cinquantenne *massara* di una cascina nei dintorni. Costei riferì che nel passato mese di marzo, poco dopo il tramonto, mentre lei si trovava in casa, era giunto a cavallo Bay de Bay il quale, smontato, si era avventato «senza dir altro» contro il servitore della donna Giacomo Borgarello, che si trovava sulla strada, cercando di colpirlo con un *pistolese*<sup>6</sup>. Il Borgarello aveva tentato di fuggire per ripararsi nella cascina, ma il Bay l'aveva raggiunto sull'aia, l'aveva colpito alla spalla sinistra e poi se n'era andato. La donna riteneva che il Bay avesse fatto quell'*insulto* al Borgarello perchè convinto che questi avesse «subornato un suo servitore»<sup>7</sup>.

Non contento, il Bay era poi ritornato alla cascina a notte inoltrata, accompagnato stavolta da tre uomini sconosciuti, e si era messo a «picar al uscio»; e poichè batteva «sì forte, che pareva volesse metter a basso [abbattere] mezo l'uscio», la donna aveva aperto *querelandosi* con lui per quel comportamento. Per tutta risposta il Bay, «con un palo che haveva alle mani di grossessa della Gamba», l'aveva percossa colpendola due volte al braccio destro. Poi era tornato a rivolgere la sua attenzione al Borgarello, il quale però «si nascose, nè si lasciò ritrovare da detto Bay et suoi compagni». Il Bay aveva continuato cercarlo per circa un'ora, quindi aveva desistito ed era andato via. Allasina aggiunse poi che qualche giorno prima il Bay aveva anche percossa sua figlia Maria, dandole «doi o tre pugni sopra il Cappel, non sapendo però la causa». Disse però che Francesco Cuneo, padrone della cascina di cui lei era *massara*, era intervenuto facendo riappacificare il Bay e il Borgarello. La donna non aveva riferito prima quel fatto alle autorità perchè «dubitava di esser maggiormente offesa»; ora che il Bay era sparito dalla circolazione, aveva evidentemente trovato il coraggio di parlare.

Il Borgarello, chiamato a deporre, rispondeva «che non ardisce dire cosa alcuna perchè ha timore che li sia dato una archibugiata o qualche altro danno, atteso che è forestiere»<sup>8</sup>. Il giudice tuttavia gli intimò di parlare e di riferire sui suoi rapporti col Bay e sull'aggressione subita. Il Borgarello allora, visto che *Sua Signoria* «lo sforsa[va] penalmente a dir la verità» si convinse a deporre e riferì che quella sera, «vigilia di Santo Mattia»<sup>9</sup>, il Bay era arrivato a cavallo alla cascina dove lui lavorava e l'aveva accusato di «aver detto al suo bovaro che lo doveva robare [derubare] et che se ne andasse via»; quindi l'aveva inseguito col *pistolese* colpendolo poi sulla spalla, come si poteva constatare dalla cicatrice che il Borgarello mostrava al giudice. Rifugiatosi nella cascina, il ferito era andato a prendere un'arma per difendersi, ma era stato trattenuto «da quelli di casa». Il Bay se n'era andato, per poi ritornare più tardi a battere furiosamente alla porta, dicendo ad

---

<sup>6</sup> *Pistolese*: tipo di coltello, nel testo definito anche *coltellazzo*.

<sup>7</sup> Il termine *insulto*, nel linguaggio dell'epoca, ha il significato di aggressione fisica (anche nel senso di violenza sessuale). Subornare significa tentare di corrompere qualcuno affinchè testimoni il falso; in questo contesto ha il valore di istigare, spingere qualcuno ad agire ai danni di altri.

<sup>8</sup> Era infatti di Cambiano, e come tale privo di legami e protezioni a Moncalieri. Si dichiarò bovaro, dell'età di cinquant'anni e «figliolo di fameglia», intendendo con ciò dire che viveva ancora sotto l'autorità di suo padre. Come vedremo più avanti, aveva qualche motivo per essere reticente.

<sup>9</sup> Allasina aveva situato l'aggressione nel mese di marzo; San Mattia cadeva però il 24 febbraio (attualmente si festeggia il 14 maggio).

Allasina «Ditte a quel Poltrone che uscisca fuori». Il Borgarello però si era ben guardato dal mostrarsi, e aveva sentito la donna che «criitava che detto Bay la percoteva». Non aveva denunciato la cosa temendo ritorsioni «per esser che [i Bay] sono tre, o quatro fratelli»; in seguito aveva fatto pace coll'aggressore grazie all'intermediazione del padrone della cascina.

Venne allora interrogato Antonio Porcello, anche lui *servitore* presso la stessa cascina, che diede dei fatti una versione analoga a quella già fornita da Allasina e dal Borgarello; aggiunse che quando il Bay aveva percosso la donna con la *stanga* lui aveva provato a frapporsi, rimediando a sua volta una botta su una spalla, «per la qual percossa lui teste è stato molti giorni che non si poteva agiutare»<sup>10</sup>.

Maria, la figlia sedicenne di Allasina, riferì che un giorno di sabato del mese di marzo, essendo sua madre andata a Torino, Bay de Bay era venuto alla sua cascina «dicendo a lei teste che li dovesse dar delli ovi». La ragazza aveva risposto «che non ne haveva, causante che le Galine non [ne] facevano»; il Bay aveva replicato «che le galine ne facevano, ma che [loro] li andavano a vendere», al che Maria l'aveva rimbeccato augurandogli «che tanto pane mangiasse lui quanti ovi facevano [le galline]». Irritato dalla risposta tagliente, il Bay «incominciò a darli delli pugni sovra il Cappelletto». Quanto al resto, Maria depose concordemente ai precedenti testimoni<sup>11</sup>.

Ancora quel medesimo giorno, 27 giugno, gli inquirenti tornavano alla cascina di Bay de Bay dove constatavano che il padrone di casa, uscito quel mattino «a bonissima hora», non aveva più fatto ritorno, nè si sapeva dove fosse; lo stesso valeva per il suo *vacaro* Francesco, che era stato testimone insieme ai due ragazzini dell'aggressione al Pattero. Il fiscale otteneva pertanto dal giudice le debite «testimoniali di fuga» e l'emissione della prima lettera di citazione per Bay de Bay e «Francesco suo vacaro», con ordine di comparire entro un giorno davanti alla giustizia.

Nè l'uno nè l'altro si presentavano. Al giudice perveniva invece un rescritto ducale, conseguente ad una supplica del Bay, che gli inibiva ogni azione contro quest'ultimo per un periodo di quindici giorni. Sfruttando un *escamotage* abbastanza consueto, il Bay aveva infatti accampato i suoi «privileggi militari» per sottrarsi alla giurisdizione del giudice ordinario di Moncalieri. Il fiscale Marucchi però non si lasciava intimidire e presentava a sua volta una supplica all'«Eccellentissimo Consiglio de Criminali» di Torino, nella quale evidenziava la gravità dei delitti imputati al Bay (c'era di mezzo una ferita *mortale*) considerati «degni di pena corporale e tanto meno non compresi nelli privilegi millitari, de' quali [il Bay] non deve così abusar». La supplica produceva un nuovo rescritto che in data 5 luglio 1611 dava mandato al giudice di Moncalieri di procedere all'«incomentiata inquisitione». Con quel rescritto il fiscale si presentava dunque al giudice il giorno seguente, ottenendo l'emissione di un ordine alla *fameglia* (le guardie del tribunale) «di captivare detto Bay et captivato condurlo in loco sicuro dal quale non sia relassato sino a tanto che di lui sia ministrata giustizia».

---

<sup>10</sup> *Agiutesse* (aiutarsi, da *agiuté*, aiutare) significa anche, in piemontese, servirsi di qualcosa, ad esempio di una parte del corpo; il servitore dunque, a causa del colpo, non poté servirsi del braccio per più giorni.

<sup>11</sup> Parlando delle percosse subite dalla madre, Maria disse che queste le avevano «nizzati li brassi»: dal piemontese *niss*, livido, ematoma.

Malgrado ciò il Bay, contumace anche alla seconda citazione, inoltrava una seconda supplica, ottenendo nuovamente la sospensione dell'inchiesta. Il fiscale non si dava per vinto e rispondeva colpo su colpo, ricorrendo a sua volta al duca e ottenendo il 13 luglio un nuovo rescritto nel quale si ordinava al giudice di procedere, «et ciò non ostante il predetto rescritto dal detto inquisito ottenuto».

Due giorni dopo gli inquirenti interrogavano il quindicenne Giovanni Garrone di Villastellone. Costui riferiva di essere stato chiamato a Moncalieri per lavorare come *vacharo* e di essersi perciò trasferito da circa otto giorni, «con licenza di sua madre», alla cascina di Bay de Bay in località Barbogna. Durante la sua permanenza aveva osservato che «il detto Bay suo patrone non ha mai dormito in deta cassina, anzi ogni sera, doppoi [dopo] haver cenato, prendeva una forcha di ferro et si partiva, et alle volte ritornava alla mattina e altre volte a hora di disnare». Il Bay dunque non si era nascosto molto lontano da casa e continuava a badare alla propria cascina. La sera del giorno precedente, «circa le hore ventiquattro et un pezzo a presso tramontato il sole», mentre il Bay era intento «a mangiare una zuppa», era arrivato a cavallo suo fratello Giohannetto che gli aveva detto: «Oh Bay rettirati e vatine via per che vi sono tre soldati di giustitia alla Piasentina che vengano per farti prigionie». A quelle parole il Bay aveva messo da parte la *sana*<sup>12</sup>, e presa la sua forca se n'era andato verso Villastellone senza più farsi vedere. Nel corso della notte due buoi che erano nella stalla del Bay erano stati portati via, per ricomparire poi il mattino seguente nella stalla del fratello Giovanni Luca. Il giovane *vacharo* riferiva inoltre di aver avuto occasione di ascoltare il Bay e Giohannetto parlare tra loro della «causa criminalle» per il fatto del Pattero, «et esso Giohannetto gli diceva che bisognava accomodarla, et tratanto [nel frattempo] che stasse rettirato»; il Bay aveva incaricato il fratello di occuparsi della faccenda, aggiungendo «in colera»: «se non la potette accomodar voi, l'accomodarò io...».

Il 27 luglio successivo, contumace anche alla terza e ultima citazione, il Bay veniva dichiarato reo confesso e condannato al bando con confisca dei beni.

Seguiva un nuovo duello a colpi di suppliche tra il latitante Bay (con suo fratello Giohannetto) e il fiscale di Moncalieri. Quest'ultimo, rievocando i fatti, riferiva che avendo finalmente ottenuto il mandato di cattura nei confronti dell'inquisito i soldati di giustitia di Moncalieri si erano rifiutati (ignoriamo il perchè) di eseguire gli ordini; sicchè «di ciò informato, il signor Capitano di giustitia mandò soldati di Turino per tal captura, la [qual] non si potè essequire per esser esso Bay stato avertito. Et havendo detti soldati domandato il pagamento, et non volendoli sodisfar, essi soldati presero mobili in casa [del Bay] e quelli esportarono», cosa per la quale il fiscale declinava ogni responsabilità.

Il Bay dal canto suo protestava contro le «indebite molestie» subite ad opera del fiscale Marucchi, che diceva provocate «ad istigatione di Francesco Pattero, amico stretto, commensale, compare et intrinseco» del fiscale stesso, insistendo ancora sulla propria qualifica di soldato e sui conseguenti privilegi militari, e ottenendo in tal modo un nuovo rescritto dal senato in suo favore.

Il fiscale accusava allora il Bay di aver carpito il rescritto con l'inganno, «et ciò non ad altro fine che per differir in lungo il castigo qual non può fugir» e sollecitava pertanto la continuazione dell'inchiesta «poi che si trata d'assasinagio [*sic*]».

---

<sup>12</sup> Sana: dal piem. *san-a*, boccale (di terracotta); qui probabilmente nel senso di ciotola.

L'altalena di ordini e contrordini si concludeva il 30 di luglio con un rescritto del duca che dava definitivo mandato al giudice di «procedere contro detto Bay e complici come vi parrà conveniente per giustitia, non ostante l'Inhibitione a detto Supplicato concessa qual perciò revochiamo».

Col nuovo rescritto il fiscale si presentava quello stesso giorno al giudice, producendo tutti gli atti processuali e con essi un'ordinanza ducale del 1602 riguardante «le prove delli delitti che si comettono in campagna e di notte»<sup>13</sup>.

Il 2 agosto il fiscale, «per far apparer che il detto Bay è solito a dellinquire» presentava inoltre «un processo contro lui e altri fatto sotto li 28 di dicembre dell'anno 1609, et finito per sentenza li 10 di giugno hor passato, della qual pende appellatione nell'Eccellentissimo senato». Di questo processo, tuttavia, non abbiamo documenti.

Il giorno seguente il giudice di Moncalieri pronunciava la propria sentenza condannando Bay de Bay al pagamento di 500 scudi d'oro al fisco ducale, «et in caso non habbi modo di pagare detta somma [...] al servitio delle Gallere di Sua Altezza per remigante per anni cinque». Quel verdetto tuttavia non soddisfaceva il fiscale, che si appellava al senato. La causa dunque proseguiva, ed era destinata a trascinarsi ancora per una anno.

Il 19 agosto Bay de Bay compariva a Torino alla presenza del Senatore Calusio «Dellegato per l'instrutione del processo». Dichiarando di avere 38 anni, di essere lavoratore di campagna e di possedere beni per un valore di mille scudi, affermò di essere venuto a costituirsi in seguito a «certo scritto messoli alla porta» e ad una copia della citazione ricevuta personalmente. Interrogato circa la sua contumacia alle citazioni precedenti, rispose che avendo avuto «notitia che erano andati molti soldati di giustitia a soa cassina et dubitando lo captivassero et li facessero qualche torto» aveva preferito non presentarsi. Ammise di avere avuto col Pattero una causa civile per via di certi terreni «nella quale esso Pattero era attore o sia accusante», ma disse che la lite era terminata «per accordo verbale» concluso «nella Chiesa de' Reverendi Padri Capucini di Moncalieri» con l'intermediazione di uno dei frati e di altre due persone.

Circa il fatto del 26 giugno il Bay raccontò che quel giorno percorreva la «strada di Urtiglie» alla ricerca del proprio *bestiolo* (bovaro) Francesco, che pascolava i suoi animali da quelle parti. A una certa distanza davanti a lui, sulla stessa strada, aveva visto camminare il Pattero, e quando lo aveva raggiunto l'aveva sentito «dir fortemente» a Francesco: «Chi sono quelli bechi di toi patroni quali ti hanno mandato qua?» Il Bay allora aveva ripreso il Pattero dicendogli «Tu potevi parlare un poco meglio», ma quello gli aveva rivolto «molte ingiurie», «svilupandosi [liberandosi] di suo mantello»; temendo che il Pattero stesse per

---

<sup>13</sup> Si trattava con ogni probabilità dell'editto emesso il 30 aprile 1602 e riguardante, come altri consimili precedenti e successivi, la proibizione a chiunque non fosse autorizzato di portare armi di qualunque sorta, sotto la minaccia delle consuete gravi pene corporali e pecuniarie. L'ordinanza del duca faceva eccezione per coloro «che siano inolati nella nostra militia, conforme al contenuto ne' privilegij militari, o nostri Vassalli et Officiali, o persone privilegiate», ai quali si permetteva di portare la spada e, «viaggiando di luogo in luogo» anche un'«arma d'asta», e forniva inoltre dettagliate disposizioni su altri tipi di armi, ivi compresi gli attrezzi per «uso d'agricolura» eventualmente utilizzabili per offendere. Constatando poi «che per difficultà di prova molti restano impuniti» il duca permetteva che nei casi di aggressione a mano armata, qualora «per mancamento de testimonj tali eccesi non si possano giustificare, o haver d'essi legitimi inditij», fosse sufficiente «credere all'assertione dell'offeso, col giuramento che esso offeso presterà sopra il carico della coscienza sua» e, risultando il delitto, che tale asserzione valesse come «inditio sufficiente alla captura».

estrarre un'arma (che a suo dire era solito portare) il Bay aveva messo mano al proprio coltello menando un fendente all'avversario, non ricordando però se l'avesse ferito.

Il senatore Calusio non si mostrò molto convinto, rilevando come le dichiarazioni del Bay non si accordassero con le testimonianze raccolte; l'inquisito tuttavia insistette nelle proprie affermazioni, «negando espressamente siasi messo a ferirlo per causa di detta litte Civile [...] ma solamenti per causa delle sudette Ingiurie».

Il fiscale generale Capponi, preso atto delle risposte, faceva richiesta affinché l'inquisito fosse «torquito [torturato], se fia il bisogno, sopra le cose negate», restando nel frattempo trattenuto sotto sicura custodia. L'avvocato Bonetti ne chiedeva invece il rilascio, e malgrado l'opposizione del Capponi il Bay veniva liberato il 23 agosto dietro presentazione di suo fratello Giannetto e un altro abitante di Moncalieri quali garanti

Si arrivava così al 18 di ottobre, quando il Bonetto presentava una lunga *cedola* di difesa nella quale si sosteneva che la sentenza pronunciata dal giudice di Moncalieri era stata «troppo a favor del fisco», non essendosi provato che il Bay avesse ferito il Pattero «con animo delliberato», «poi che non ha del verisimile», si aggiungeva, «che uno con un coltello, di giorno, in presentia di persone, sij andato per dar la morte ad un altro»; il Bay inoltre era stato offeso e aveva temuto per la propria vita, essendo il Pattero persona «che quando si mette in parole con qualchaduno non è homo di parole, ma di fatti»; e in ogni caso dalla «pretesa ferita» il Pattero era «guarito benissimo» e senza conseguenze, riappacificandosi poi col Bay «e sono restati amicissimi». Poco probabile appariva anche la versione degli accusatori quanto al fatto del Borgrello, quest'ultimo avendo fama di «huomo malvivente, sobornitore et homicida», mentre Allasina e sua figlia erano definite «done loquaci e di niun credito».

Alla *cedola* facevano seguito, il 15 novembre, le deposizioni di tre testimoni presentati in difesa del Bay e rilasciate alla presenza, tra gli altri, del senatore Humolio, «Prefetto della Provincia del Piemonte, in Moncalieri rresidente». Tra costoro compariva quel Francesco, figlio del fu Matteo Pertuso, che era stato *vacaro* del Bay. Francesco riferì come il Pattero lo avesse malamente redarguito e come il suo padrone fosse intervenuto a difenderlo dicendo al Pattero «che parlasse più honoratamente». Il *vacaro* però non aveva visto altro perchè, sentita aria di *contesa*, aveva preso le sue bestie e aveva fatto ritorno alla cascina del Bay dalla quale poi, «dubitando di qualche fastidio», se n'era subito tornato a casa di sua madre. Da allora non aveva più rivisto il padrone. Nel dare le proprie generalità Francesco dichiarava di avere 13 anni, «ha sollo sua madre la quale è povera et lui per guadagnar il viver, stante sua povertà li conviene andar servire et mendicare».

Gli altri due testimoni riferirono del cattivo carattere del Pattero, «homo colerico» e solito girare armato di coltello; del Borgarello dissero che aveva alle spalle l'omicidio di «un garzone d'età di anni quatordecì» suo parente, e che per tal fatto aveva lasciato la sua casa di Cambiano e si era trasferito a Moncalieri. Del Bay, per contro, dichiararono le buone qualità, suscitando la reazione del fiscale Marucchi che rivolto ad uno di loro gli domandò come potesse sostenere quanto diceva «per esser cosa nottoria» che il Bay fosse «persona rizzosa [rissosa]», che aveva già commesso «altri dellitti per quali è stato et è processato Criminalmente,

havendo massime altra Causa per appellatione avanti l'Ecc.mo Senato». Il teste tuttavia confermò al fiscale di considerare il Bay un brav'uomo, «non sapendo però se da altri sia tenuto per tale...».

Le parti ricomparivano davanti al senato il 24 febbraio 1612 e il fiscale Capponi respingeva i testimoni definendoli *inconcludenti*, notoriamente *intrinseci* del Bay e pertanto inaffidabili, rinnovando la sua richiesta di condanna.

Seguiva l'ennesimo rinvio, e il 30 di aprile la difesa produceva una seconda *cedula* che riprendeva sostanzialmente tutti gli argomenti della prima avvalorandoli con le dichiarazioni dei tre testimoni; insisteva soprattutto sul fatto che tra i due litiganti era stata fatta pace e che la ferita riportata dal Pattero, inizialmente ritenuta *mortale*, era invece risultata *minima* e guarita del tutto senza strascichi; neppure la seconda accusa veniva a gravare la posizione dell'inquisito, non essendo state sufficientemente provate le ferite né meritando gli accusanti «fede alcuna», perchè mostravano di parlare «più presto per livore e vendetta che per verità». Tali circostanze rendevano perciò il fatto «di pochissimo rilievo» imponendo la riconsiderazione del severo verdetto pronunciato contro il Bay dal giudice di Moncalieri.

Completavano la *cedula* due attestazioni firmate rispettivamente dal cappuccino fra Michele Villata, alla cui presenza il Bay e il Pattero si erano riconciliati, e dal cirogico Emanuele Crivello, che certificava la guarigione del Pattero. Su richiesta del Bay inoltre, il Pattero aveva acconsentito a ratificare la composizione con un atto notarile (anch'esso allegato alla *cedula*) affinché l'ex-nemico se ne potesse «prevaller [valere] nella causa sua contro il fisco», e anzi pregava ora «Sua Altezza et suoi magistrati di non vullerli dare alcuna molestia e fastidio per conto di detta rissa [...] ma vullergli perdonar e rimetter ogni pena quando ne fosse meritevole...».

Il Capponi tuttavia respingeva l'attestazione del *cirogico* Crivello come *impertinente* (non pertinente), e allora l'avvocato Bonetti chiedeva e otteneva che il *cirogico* fosse nuovamente interrogato. Il 23 giugno dunque il Crivello riferiva di aver cominciato a medicare il Pattero otto giorni dopo che era stato ferito e di averlo seguito fino alla completa guarigione. Gli veniva allora letta la relazione rilasciata dal *cirogico* Loretto nella quale erano descritte in dettaglio le ferite, chiedendogli se tale descrizione corrispondesse al vero. Il Crivello rispondeva che quando aveva preso in cura il Pattero la ferita al pollice era già guarita e quella al braccio *incarnata*, sicchè non poteva asserire se fosse della profondità e della gravità indicate dal Loretto; aveva comunque rilevato come la vena «detta cefalica» fosse stata tagliata, ma tre giorni dopo il suo intervento l'emorragia si era arrestata e dopo altri quindici giorni la ferita era del tutto richiusa. Fornendo le proprie generalità a conclusione della deposizione, il Crivello dichiarava di non essere parente, debitore o creditore del Bay, «et che tanto mi è caro il fisco come lui...».

Il 14 luglio il Bonetti presentava al senato le dichiarazioni del Crivello, che il fiscale Capponi si ostinava a respingere perchè non presentate a tempo debito e perchè il *cirogico* gli risultava «amico familiare intrinseco» del Bay e di conseguenza «suspettissimo al fisco». Il senato rinviava ancora una volta le parti a data da stabilirsi.

Finalmente, il 22 agosto 1612, il senato emetteva la propria sentenza in nome di sua altezza Carlo Emanuele: Bay de Bay veniva condannato «in livre cento ducali et nelle spese a tassa del rellatore, reparata la prima

sentenza contumaciale et detratte le sportule a scudi doi». Tanto il Capponi quanto il Bonetti ricusavano la sentenza protestando, ciascuno per le proprie ragioni, di «voler raccorrer e supplicar» il duca «per la revisione».

E qui finiscono le carte del processo.

\*\*\*

Postilla:

Nell'Archivio di Moncalieri si conservano corpose tracce di una lunga e complicata lite civile che vide opporsi Bay de Bay e i suoi fratelli alla Magnifica Comunità<sup>14</sup>. Nel 1592 il padre del Bay, Bernardo, in società con Andrea e Francesco Pattero (quest'ultimo, con ogni probabilità, lo stesso che fu poi ferito dal Bay) aveva ottenuto in appalto le attività di «manutentione dil fiume Po nel suo alveo verso li molini novi, o sia pasco della Capelletta», consistenti nel mantenere sicure le sponde del fiume piantando pali e alberi di salice e realizzando quelle opere di consolidamento (come i *barboli*, rinforzi fatti con pali e pietre) necessarie a contrastare l'erosione delle acque in caso di piena. Morto Bernardo gli erano subentrati i figli, che accampando un credito non soddisfatto di 590 fiorini avevano intrapreso una controversia legale con la Comunità e i Pattero. La Comunità rifiutava l'esborso reclamando a sua volta un credito nei confronti di Bay de Bay per l'affitto del *Forno della Costa* appaltatogli nel 1603 e contestando inoltre la bontà dei lavori eseguiti da Bernardo. La causa si protrasse dal 1604 almeno fino al 1617, includendo dunque gli anni del processo criminale qui esaminato. Una sentenza senatoria del 5 luglio 1605 condannava il Bay «al pagamento della restante somma domandata con accessorij e spese», ma l'avvocato Bonetti presentava ricorso. Nel 1613 il Bay nominava suo procuratore «in tutte le sua cause tanto mosse che da mover, attive e passive, civili e criminali, sì avanti l'eccellentissimo Ducal senato, che avanti qual si vogli Giudice et Magistratto, tanto ecclesiatico che secolare» l'avvocato Baldessarre Oddono. Nel novembre del 1616 troviamo una testimonianza di Christoforo Cavoretto, «Magior domo di Sua Altezza Serenissima», che dichiarava come il Bay avesse «servito in Vercelli per soldato sotto la carica dil signor Lingoto capitano della milisia [...] nella presente guerra». Tra presentazioni di testimoni, memoriali e rinvii, la causa proseguiva fino al novembre del 1617, data alla quale si interrompono i documenti giunti fino a noi.

---

<sup>14</sup> Cfr. ASCM, S. Gen., bb. 3733, 3744 e 3293

### *Cassa man a quella spada!*

Il fascicolo che stiamo per esaminare riguarda un caso di ferimento di per sè piuttosto ordinario per l'epoca, che tuttavia rappresenta un esempio significativo di come la procedura criminale del tempo consentisse agli inquisiti (o almeno ai più scaltri tra loro) di ostacolare l'attività dei magistrati di primo grado ricorrendo agli organi superiori e rallentando in tal modo il corso della giustizia per periodi anche lunghi.

Il 23 gennaio 1626 il *cirogico* Antonio Gastaldo di Chieri riferiva, in osservanza «delli ordini di sua Altezza Serenissima», di aver medicato Georgio Civera «ferito di doi Colpi di punta, cioè uno presso l'orechia sinistra et l'altro nella congiunzione delli due labri nel medesimo canto, penetrante nella bocca, le quali ferite giudica curabili...».

Il Civera, trentenne «lavoratore di campagna», veniva interrogato in casa del *cirogico* dal giudice ordinario Bathuelli e dal fiscale Palma, e raccontava che quella mattina, trovandosi «nella piazza dil Piano di S. Antonio» a Chieri, avendo scorto Antonio figlio di Marchio Rubbato e desiderando parlargli, l'aveva «domandato a parte»<sup>1</sup>. Antonio però, senza alcun preavviso, «sfodrando la spada e pugnale de quali era armato» l'aveva assalito ferendolo e poi se n'era andato. Il Civera dichiarava di non conoscere la ragione di tale gesto, aggiungendo che al fatto avevano assistito un tal Fumero «et molti altri».

Gli inquirenti allora rintracciavano e interrogavano Giovanni Giacomo Fumero. Costui riferiva di aver visto sia il Rubbato che il Civera con la spada in pugno «tirandosi Colpi» e di essere intervenuto con la propria spada «per partire [dividere] detti rissanti», riparando il Civera, già ferito due volte, dagli assalti dell'avversario. Affermava di ignorare il motivo della rissa, facendo a sua volta i nomi di altri testimoni.

Costoro però non aggiungevano altro a quanto già aveva raccontato il Fumero, confermando solo che i contendenti erano entrambi armati e che il Civera era quello che aveva avuto la peggio<sup>2</sup>.

Sulla base delle informazioni raccolte, il fiscale Palma, accertato come il Rubbato avesse «gravemente delinquito per le ferite datte al sudetto Civera», chiedeva e otteneva dal giudice che il feritore fosse chiamato «a comparer a giorno certo per responder alli Interessi fiscalli sotto gravi pene».

Venivano dunque emesse le tre consuete lettere di citazione, ma ogni volta il messo incaricato di recapitarle dovette riferire di non aver trovato il destinatario e di essersi pertanto limitato ad affiggerne copia «al uscio di casa di sua solita habitatione». Sicchè il 19 marzo, dopo aver preso atto della contumacia del Rubbato anche all'ultima convocazione, il fiscale chiedeva al giudice che l'inquisito fosse dichiarato, come prescrivevano le leggi, «per reo et confesso et bandirsi dal presente luogo, suo mandamento e giurisdizione [e] insieme confiscarsi soi beni et per devoluti al fisco dechiararsi, indi condannarsi nelle pene legali et altre contenute nelli ordini di Sua Altezza sopra ciò disponenti, et in tutto farseli giustitia con ragione delle spese». Il giudice tuttavia, pur dichiarando il delitto «per vero e confesso», non emetteva l'ordine di bando, concedendo inoltre all'inquisito contumace di potersi ancora presentare per «opponer et proponer» quanto volesse in propria difesa. Osserviamo come questa decisione fosse, rispetto alla prassi, piuttosto indulgente.

---

<sup>1</sup> Chiamato in disparte.

<sup>2</sup> Uno dei testimoni specificava che il Rubbato «habita nella montagna presso il Pino»; altrove troviamo che il Rubbato risiedeva «alle Tavernette, fini di Chieri».

Di tale indulgenza sembra però che il Rubbato non volesse approfittare, perchè una settimana dopo non si era ancora costituito, dando così motivo al fiscale di fare istanza al giudice affinché gli fosse «chiusa la via» alla difesa e venisse emessa una sentenza di condanna.

Bisognava attendere comunque fino al 30 di settembre perchè il giudice Rosengana (nel frattempo subentrato al Bathuelli) si pronunciasse. Il caso intanto era stato sottoposto alla cognizione dell'avvocato fiscale di Torino Penachio, che constatata la colpevolezza del Rubbato quale autore di «delitto grave» e meritevole di essere punito «a commun esempio», concludeva per una condanna al pagamento di «scudi cento d'oro incluse le pene contumaciali», oltre alle spese.

Il giudice di Chieri pertanto condannava Antonio Rubbato, sempre assente, alla pena richiesta dal fiscale torinese. Tale sentenza però non soddisfaceva il nuovo fiscale di Chieri, Taschero, che ritenendo il reo non «condannato a bastanza rispetto alla qualità del delitto» annunciava di volersi appellare «a cui meglio di ragione», chiedendo comunque che la sentenza fosse notificata al Rubbato «acciò di essa all'avenire non possi pretender Ignoranza». La notifica aveva luogo il giorno stesso «per voce di crida» ed affissione di copia alla porta di casa del contumace.

Giunte le cose a questo punto, finalmente il Rubbato decideva di farsi vivo (pur guardandosi bene dal costituirsi) indirizzando al senato ducale una supplica nella quale affermava «esserle venuto a notitia» della pronuncia di una «asserta sentenza» nei suoi confronti «a tropo favore del fisco»; considerandosi pertanto *gravato* da quell'ingiusto atto, il Rubbato si appellava al tribunale superiore affinché annullasse la sentenza del giudice di Chieri.

La supplica veniva accolta e ne seguiva un rescritto in data 25 gennaio 1627 che, proibendo ogni ulteriore azione e *molestia* nei confronti del *supplicante*, ordinava al fiscale di Chieri di presentarsi entro quattro giorni davanti al senato.

Il 19 febbraio seguente compariva nel senato torinese Girolamo Arnulfo, procuratore del Rubbato, che protestando l'innocenza del suo assistito ne chiedeva l'assoluzione; per l'altra parte invece il fiscale generale Bruco impugnava la legittimità della supplica, per altro non suffragata da documenti che provassero l'invalidità della decisione del giudice di Chieri, e chiedeva l'esecuzione della sentenza emessa, a meno che il Rubbato non si costituisse. Il senato respingeva l'appellazione dell'Arnulfo e, come richiesto dal fiscale, dichiarava senz'altro eseguibile la sentenza «salvo che l'Inquisito si costituisca personalmente inanti [davanti] l'ordinario di Chieri, pagate prima le spese contumaciali» entro dieci giorni.

Trascorreva un mese, e il 21 aprile il fiscale Taschero si presentava al giudice con tutti gli atti processuali, protestando che il Rubbato «non si è curato nè si cura di obedire nè di comparire» come disposto dall'ordinanza del senato, e chiedendo perciò che la sentenza venisse senz'altro eseguita.

Il giudice tuttavia decideva di concedere ancora una possibilità all'inquisito dandogli ancora un giorno per presentarsi.

Il messo incaricato di recapitare la citazione riferiva però di non aver trovato il Rubbato e di aver consegnato la copia ad «Isabella sua madre». Costei infatti si presentava il giorno seguente davanti al giudice «a nome di Antonio suo figliolo», spiegando che quest'ultimo si trovava a Torino impiegato «al servizio delli

Serenissimi Principi, in far tapissarie» e che perciò «mai ha potuto haver tempo di venirsene». Chiedeva dunque che gli fosse concessa una «pocha dillatione» di quindici giorni, entro i quali il figlio riteneva di poter «havere licentia dal suo patrone». Il giudice concedeva la proroga.

Il 5 maggio dunque, a più di un anno dal ferimento del Civera, Antonio Rubbato si presentava davanti alla corte di Chieri per rispondere delle sue azioni. Dichiarò di non aver mai «havuta notitia» del processo a suo carico se non quando gli era stata intimata la sentenza e di avere pertanto deciso, «a consiglio di un suo avvocato», di rivolgersi al senato. Presentandosi ora davanti a *Sua Signoria* il giudice chiedeva di «esser messo in tempo e dichiararsi non esserli corso alcun tempo», ovvero che non si tenesse conto della sua precedente contumacia.

Il fiscale naturalmente protestò, essendo tale richiesta «fuori di tempo et contro la forma e mente dell'ordinanza dell'eccellentissimo senato [...] et per esser che esso tempo è di gran longa spirato».

In giudice però accolse la richiesta del Rubbato, trattenendolo agli arresti ma consentendogli comunque di presentare le proprie difese.

Il giorno seguente Antonio Rubbato, di anni ventidue, veniva interrogato. Alla domanda se conoscesse il motivo del processo nei suoi confronti rispondeva affermativamente, dando però dei fatti una versione diametralmente opposta a quella del Civera. Affermò infatti che era stato l'altro ad assalirlo con spada e pugnale, senza alcun motivo, dicendogli per ben due volte: «Rubato metti mano a quella spada» e costringendolo a difendersi. Negò di aver ferito l'avversario, anche solo inavvertitamente, dicendo che probabilmente era stato colpito da quelli che si erano messi di mezzo per fare «bon officio». Negò altresì di aver mai avuto a che fare col Civera, al che il giudice dovette osservare come non avesse «del verisimile che uno si metti ad assaltar un altro senza causa come lui depone». Sulla responsabilità delle ferite il giudice insistette a lungo, portando le dichiarazioni dei testimoni oculari e cercando di far cadere l'inquisito in contraddizione, ma quello rimase irremovibile. L'interrogatorio pertanto si concluse e il Rubbato fu trattenuto agli arresti «nel palazzo del Comune». Nel successivo interrogatorio, il giorno seguente, confermò in tutto le sue dichiarazioni.

Di fronte a tale ostinazione e trattandosi di «delitto grave», il fiscale Taschero chiedeva al giudice che l'inquisito fosse «sottoposto a tormenti per havere di boca propria la verità dil fatto» e nel frattempo detenuto sotto stretta sorveglianza. Per il Rubbato interveniva l'avvocato Georgis, che sostenendo invece trattarsi di «preteso dellito lieve et qual non resta verificato», in circostanze comunque di legittima difesa; chiedeva quindi il rilascio del suo cliente presentando come garante tale Andrea Rolla di Chieri. Il giudice, malgrado le proteste del fiscale, concedeva al Rubbato il rilascio su cauzione dandogli tempo dieci giorni per presentare le proprie difese.

Il 17 maggio il Georgis presentava una *cedula* difensiva in favore del Rubbato. L'avvocato basava la propria linea di difesa sul fatto che nessuno dei testimoni adottati dal fisco avesse indicato il suo assistito come l'effettivo *provocatore*, sostenendo perciò la pari responsabilità del Civera; sottolineava inoltre come si trattasse di ferite lievi («medici vulneri»), dalle quali il Civera era «incontinente et fra ben puochi giorni

guarito, senza mutilazioni nè cicatrici»; asseriva la buona fama del suo cliente, «pacifico, quieto, e non rissoso», a sostegno della quale produceva due testimoni.

Costoro venivano ascoltati dal giudice il 25 maggio. Entrambi affermavano di aver assistito allo scontro e che il Rubbato era stato sfidato dal Civera e costretto a difendersi; nessuno dei due però aveva visto se il Rubbato avesse ferito l'avversario, perchè essendo entrambi privi di armi avevano preferito ritirarsi<sup>3</sup>.

Il fiscale contestò la validità delle dichiarazioni dei due testimoni (che in effetti apparivano anche troppo simili tra loro) defendendoli «varij singulari amici [e] famigliari di detto Inquisito» e rinnovò la richiesta di condanna. Il giudice, il 27 maggio, rinviava le parti per la pronuncia della sentenza.

Il fiscale generale Penachio riesaminava allora il caso, e ritenendo che il Rubbato avesse effettivamente ferito il Civera concludeva per la conferma della sentenza precedentemente emessa.

Trascorrevano comunque quasi nove mesi prima che il giudice di Chieri, il 18 febbraio 1628, si pronunciasse nuovamente, mitigando la prededente sanzione da 100 a 35 lire e provocando in tal modo il ricorso al senato da parte del fiscale, che giudicava la pena troppo lieve.

La nuova sentenza veniva notificata quello stesso giorno all'avvocato Georgis, come rappresentante legale di Antonio Rubbato<sup>4</sup>.

\*\*\*

---

<sup>3</sup> Uno dei due testimoni è indicato come il «Comendabile Francesco Polastro di Chieri»; non sappiamo a cosa si riferisse il titolo; l'interessato dal canto suo si dichiarò trentenne e *panataro*. Il secondo teste, Giovanni Giaietto, riferì la frase di sfida del Civera nei seguenti termini: «Cassa man a quella spada, che ora è tempo di farla valere».

<sup>4</sup> Una nota posta sul retro del fascicolo (non molto chiara) sembrerebbe far riferimento ad una ulteriore sentenza, mancante però nell'incartamento pervenutoci.

## Due cognati e un morto

Domenica 20 settembre 1626 due viaggiatori partivano di buon'ora da Asti diretti a Torino. Il primo, Giovanni di Thomaso «di Bezzano in Savoia», di mestiere *brentadore*<sup>133</sup>, aveva accompagnato ad Asti «certi genovesi» e ora faceva ritorno conducendo con sè i cavalli che aveva affittato. Viaggiare da soli non era consigliabile a quei tempi, e Giovanni aveva pensato che un compagno potesse tornare utile; si era perciò accordato con Michelle Sallato di Lanzo, «Alfiere della Compagnia di Millitia di Lanzo e ville et Contado di Ballanero», che doveva fare la stessa strada, e il militare aveva accettato la proposta approfittando di uno dei cavalli.

Giunti a Chieri, i due si erano fermati «all'hostaria del Mulletto» dove «si disnavano», e dopo aver riposato un'oretta avevano ripreso il cammino. Usciti da Chieri per la porta *del Vairo* «che resta verso la montagna» e arrivati nei pressi della prima cascina lungo la strada, avevano visto venire loro incontro «un giovine di mediocre statura, con poca barba bionda, armato di spada, pugnale et pistola curta alla sentura» seguito da altri cinque o sei uomini «ben vestiti, armati di spade nude alla mano». L'alfiere aveva riconosciuto nel giovane «un Ottavio Bragarda o sia Calvetto di Chieri, suo Cugnato». Costui, vedendo il Sallato, gli si era rivolto dicendogli: «Oh, tu sei qua; Hora è tempo, dismonta pura da cavallo, Burbo che tu sei, perchè hora ti voglio amazzare»<sup>134</sup>; e così dicendo «messe mano esso giovine alla detta spada, con la detta pistola da l'altra mano con il cane callato».

L'alfiere, sorpreso, aveva detto al Calvetto: «Oh Cugnato, a questo modo si procede? Per qual causa mi venete asaltare alla strada con arme vantaggiose et con tanto seguito d'homeni? Avertite di non farmi soperchieria!»; quindi si era rivolto agli altri assalitori dicendo loro «che non era ragionevole che fossero tutti contra di lui» e che se suo cognato avesse depresso la pistola «esso poi si sarebbe battuto». Era quindi sceso da cavallo, senza però sguaniare ancora la spada, ma vedendo che il cognato si stava avvicinando, così come gli altri «homini suoi Camarati», alla fine era stato *sforsato* ad estrarre l'arma. A quel gesto, gli avversari l'avevano assalito e l'alfiere era stato colpito «con colpo di spada però di piatto per dietro sopra la testa, per qual colpo restò alquanto lordo»<sup>135</sup>, continuando tuttavia a difendersi; a un certo punto il Calvetto aveva fatto fuoco con la sua pistola contro il cognato, che però «con l'aiutto di Dio in essersi scanzato alquanto non fu offeso». La pallottola tuttavia «andò a colpire uno delli sudetti homini suoi Compagni» (che l'alfiere credette di identificare come quello che l'aveva colpito alla testa) «il qual homo subito cascò a terra morto».

A quel punto gli aggressori si erano dati alla fuga, lasciando l'alfiere «tutto conturbato». Il *brentadore*, che sulle prime era smontato e aveva «dato di mano ad una pietra, per non haver alcuna arma», vedendo poi che i cavalli «se ne andavano» li aveva dovuti rincorrere «per non perderli». Non aveva dunque assistito allo scontro, ma dopo il colpo di pistola, scorgendo gli aggressori fuggire, era tornato dal suo compagno. Dalla

---

<sup>133</sup> *Brentadore*: trasportatore (facchino) di vino (piem. *brindòr*, da *brinda*, brenta, mastello per portare il vino e antica unità di misura di capacità).

<sup>134</sup> Ovvero, nella deposizione del *brentadore*: «Oh tu sei qua, adesso è tempo, Calla giù da Cavallo che ti voglio amassare»; Burbo, dal piem. *burb*, furbo, furbacchione.

<sup>135</sup> Lordo: dal piem. *lord*, stordito.

vicina cascina intanto erano uscite diverse persone, che insieme ad alcuni viandanti si erano fatte intorno al cadavere rimasto sul terreno. I due scampati all'aggressione tuttavia erano subito rimontati a cavallo raggiungendo Torino, dove si erano recati a denunciare il fatto all'«assessore generale di Giustitia» Antonio Gassanti e al fiscale generale Santhià.

Il Sallato dichiarò poi di non sapere per quali ragioni suo cognato l'avesse assalito a quel modo; c'erano state fra loro l'anno prima «alcune parole [...] per certe minutie», ma non ne erano seguite ingiurie o minacce, nè tanto meno qualche «fatto d'arme»; i due in seguito si erano riconciliati e da allora l'alfiere, che prestava servizio nella cittadella di Torino, aveva più volte rivisto il cognato e si erano «sempre resi l'uno e l'altro il saluto».

Frattanto a Chieri il *cirogico* Horatio Pascale esaminava il morto, che risultava «ferito d'un colpo di pistola o simile sopra il muscolo temporale dalla parte destra penetrante sino al cerebro» e consegnava la sua relazione al giudice Rosengana.

Il giorno seguente Filippo Perachio, *dottor in leggi e luogotenente* del giudice, si recava in compagnia del segretario nella casa in cui era stato trasportato il cadavere «sbarbato, di statura mediocre, maccilente nel volto, d'età circa d'anni vinti», che veniva formalmente riconosciuto da testimoni come l'ormai defunto «Giovanni Domenico Muggio, figliolo di Luchino».

Quello stesso giorno alcuni testimoni oculari del fatto venivano convocati alla presenza del giudice Rosengana e del fiscale Taschero.

Il primo, Giovanni Lodovico Panada «o sij Frapore», che abitava nella cascina posta lungo la strada per Torino, riferì che quella domenica si trovava in casa «acolgato [coricato] sopra il letto, come meso [mezzo] amalato», quando «Cattarina sua nora» l'aveva chiamato dicendogli «Mesè, fanno rumore di fuori»<sup>136</sup>. A quelle parole l'uomo era saltato «giù dal letto come era, in camisia con le calze sole et scarpe in piedi» e aveva visto «molte gente che rissavano», riconoscendo Ottavio «figlio di Maria Bragarda» e il cognato di questi, Michele Sallato. Aveva notato che Ottavio era armato di pistola e che nel corso dello scontro, indietreggiando, «messe un piede in un fosso, per il che si sparò la pistola che haveva alle mani et colpì Giovanni Domenico Muggio, con qual non rissava, et erano compagni et amici insieme». Michele «subito saltò a cavallo et si messe in fuga», mentre Ottavio, dopo lo sparo, «non sapeva che cosa si facesse». I compagni del feritore si erano dileguati, e il teste ne aveva riconosciuto uno solo, di cognome Morrino.

Il secondo testimone, il chierese Antonio Lasero, raccontò di aver anch'egli assistito alla rissa tra il Calvetto e «un suo cognato alfiere», udendo quest'ultimo dire al figlio della Bragarda «che era un giotone<sup>137</sup> con altre ingiurie»; Ottavio aveva risposto «che lo lasiasse in pace, che non aveva a far con lui di cosa alcuna», ma l'alfiere aveva messo mano alla spada, «voltandosi hor da una parte hor dall'altra» e incalzando Ottavio, che era inciampato e caduto in un fosso. Sebbene l'avversario si trovasse a terra, l'alfiere «li tirò una stocata» costringendo l'altro, per difendersi, a impugnare una pistola «che haveva alla cinta» e a sparare, colpendo però il Muggio.

---

<sup>136</sup> *Mëssé* (messere) piem. per suocero; col termine *rumore* si indicava allora una rissa.

<sup>137</sup> *Giotone*: ghiottone, in altri documenti reso con *galùpo* (piem. *galup*, goloso, ingordo), era allora un insulto usato.

I testimoni dunque fornivano una versione dei fatti decisamente meno favorevole all'alfiere Sallato.

Gli inquirenti allora, «con la fameglia opportuna», si portavano all'abitazione di Maria Bragarda, vedova di Matteo Calvetto e madre di Ottavio. La donna, obbediente, apriva la porta facendo entrare i rappresentanti della giustizia nelle due stanze in affitto in cui viveva. Secondo la prassi, il fiscale provvedeva in primo luogo al sequestro cautelativo dei beni della donna che, come mostra l'inventario verbalizzato, risultavano assai miseri: «una pagliazza con un linzolo straciato et una coperta frusta», due vecchie casse di legno contenenti poche biancherie, anch'esse per lo più *fruste*, qualche arnese da cucina e poco altro. Il tutto veniva dato in custodia a certo Francesco Gorio.

Eseguito il sequestro gli inquirenti passavano ad interrogare la donna, chiedendole per prima cosa se sapesse dove fosse il figlio. Maria rispondeva di non saperne nulla. Ottavio serviva come soldato «nella compagnia di ordinanza» del governatore della Cittadella di Torino; saputo che la madre era ammalata, era venuto a visitarla circa un mese prima, trattenendosi poi qualche giorno «perchè ancor lui si sentiva indisposto». Era poi tornato di recente e anche il sabato «avanti la domenica che li successe la disgratia» «se ne stete quasi sempre in letto perchè si sentiva male»; tanto che la madre era rimasta stupita quando, la domenica, le era stata portata la notizia che il figlio era stato *assalito* da suo genero Michelle Sallato, e che nello scontro aveva accidentalmente sparato al suo compagno Muggio, intervenuto, per quanto le era stato detto, a fare «bon officio». Da allora non aveva più visto suo figlio. Dichiarò di ignorare il motivo della lite tra il figlio e il genero e di non ricordare il nome dalla donna che le aveva portato la «cattiva nova», promettendo tuttavia che avrebbe fatto *diligenza* per rintracciarla.

Gli inquirenti non si mostrarono molto convinti «perchè non ha del verisimile che una dona come lei habbi havuto così poca robba come si è trovato in sua casa», e chiesero pertanto a Maria se il figlio non l'avesse per caso avvertita di nascondere i propri beni, e magari di rifornirlo di denaro, in previsione della sua fuga e di un possibile sequestro giudiziario. Maria però confermò quanto già detto, negando di aver nascosto alcunchè «perchè sono povera dona et mi sono spogliata del poco che havevo per maridar una mia figliola, qual ho dato per moglie al sudetto Michel Salatto, qual è stato causa di questa mia ultima ruina perchè, come povera dona, credendomi hora nella mia vechiezza esser agiutata dal detto mio figliolo per non haver alcuna speranza in questo mondo, mi trovo spogliata affato di ogni agiuto...». Dichiarò di avere cinquant'anni e appose al fondo del verbale un tremolante segno di penna.

Più di tre mesi dopo, il 16 gennaio 1627, il fiscale Taschero presentava al giudice Lodovico Ceppo<sup>138</sup> formale richiesta di procedere nei confronti del Calvetto per l'omicidio del Muggio, ottenendo l'emissione di un mandato di cattura e della prima lettera di citazione.

A quella prima convocazione però, così come alle successive due, il Calvetto risultò contumace e il 10 febbraio venne pertanto dichiarato reo confesso e bandito dal territorio di Chieri. Il fiscale chiese allora che venisse pronunciata nei suoi confronti la debita sentenza di condanna.

---

<sup>138</sup> Il Ceppo aveva probabilmente sostituito temporaneamente il Rosengana; sarà infatti quest'ultimo a emettere la sentenza.

Nel frattempo la madre del Calvetto aveva rivolto una supplica al duca «acciò si compiacesse far gratia et remissione ad Ottavio suo figliolo d'ogni pena nella quale potesse esser incorso per l'homicidio comesso inadvertitamente nella pesona di Gio. Domenico Muggio», ottenendo un rescritto che ordinava al fiscale Taschero di sottoporre le informazioni processuali alla cognizione dell'avvocato fiscale generale Pastoris. Il Taschero tuttavia non ottemperava all'ingiunzione, sostenendo che gli atti si trovavano nelle mani del segretario del tribunale di Chieri «quale ricusa levargli et rimettergli». Tale obiezione dava origine a una seconda supplica e, il 10 maggio, a un'ulteriore ingiunzione nei suoi confronti.

Poichè le cose andavano a rilento, anche il Sallato rivolgeva due suppliche al duca affinché sollecitasse il giudice «a spedir essa Causa» in modo che la giustizia potesse «haver suo esito». Con un rescritto del 31 maggio il duca ordinava finalmente al giudice di concludere la causa «senza alcuna difficoltà» entro otto giorni, sotto pena in caso contrario di sanzioni pecuniarie<sup>139</sup>.

Da parte sua l'avvocato fiscale Pastoris, ritenendo la colpevolezza del Calvetto ampiamente comprovata, giudicava si dovesse «punire et castigare» l'inquisito «a comun esempio, sì per il porto di pistola curta, che per l'assalimento et per l'omicidio comesso, però non in pena ordinaria, ma straordinaria, per haver ferito et uciso uno che non haveva animo di ucider in loco dell'altro» e concludeva pertanto per la condanna al bando da tutti «li stati di Sua Altezza», e in caso di cattura alla galera «all'arbitrio dell'Eccellentissimo Senato».

Il 4 giugno dunque veniva emessa la sentenza del giudice di Chieri, che condannava in contumacia il Calvetto al bando dal territorio della città con confisca dei beni, pagamento delle spese e, «venendo nelle forze della giustitia», ad «altra pena» non specificata. Il fiscale Taschero però, ritenendo che l'imputato non fosse stato «sufficientemente condannato rispetto al delitto del qual si tratta», ricusava il verdetto annunciando ricorso al senato; chiedeva comunque che la sentenza fosse *intimata* (notificata) al reo, «acciò che di essa non ne possi pretender d'Ignoranza», come in effetti veniva eseguito il giorno stesso.

Il 12 giugno, davanti al senato di Torino, il fiscale generale Bruco, accusando la contumacia del Calvetto, chiedeva fosse inasprita la sentenza emessa dal giudice di primo grado estendendo il bando a tutti gli stati ducali e specificando la condanna, in caso di cattura, come previsto dalle «pene legali e decretali». Il senato si pronunciava il 13 luglio, rettificando la sentenza conformemente alle richieste fiscali sia per il bando che per la galera, che veniva stabilita a 10 anni. Il 18 luglio il «precone publico giurato» (banditore) di Chieri riferiva di aver notificato la sentenza senatoria «ad alta et inteligibil voce sopra la piazza publica, precedente il sono della tromba» e di averne «anco affisso una copia al Pilastro solito».

Un anno e quattro mesi dopo quella sentenza Ottavio Calvetto veniva arrestato a Torino e condotto nelle *Carceri Senatorie*. Quello che si presentava davanti al senatore Ugatio e al fiscale generale Bruco era «un huomo Giovine, di honesta statura, poca barba castagna, Capelli lunghi alla francese, vestito di un Gipone di fustanio negro, Coletto di Corame, braghe di buratone negro, Balandrano grisio»; disse di avere 22 anni, di essere sarto e di non possedere beni, vivendo delle proprie fatiche.

---

<sup>139</sup> Questa altalena di interventi, tipica dei processi del tempo, mostra la sostanziale debolezza della posizione dei giudici ordinari, costretti a barcamenarsi tra suppliche e di rescritti dagli effetti spesso contraddittori.

Interrogato, rispose di essere stato preso mentre si trovava preso il suo colonnello, «vicino alla torre di questa Città», essendo venuto da Chieri «per far pace con Michele Salato di Lanzo mio Cugnato».

Del fatto accaduto più di due anni prima diede una versione tutta sua e del tutto opposta a quella del cognato, affermando che era stato quest'ultimo, insieme ad un compagno, ad assalirlo lungo la strada, ed essendo lui «amalato, che non potevo agiutarmi», indietreggiando era caduto in un fosso «e nel cascar la pistola qual havevo in mano si sparò e colpì uno qual [era] gionto ivi a caso, et si misse di mezo per spartire [dividere], e cascò ivi morto, come credo, e non lo conoscevo, ma come intesi poi, era di Chieri...»

Alla domanda se sapesse di essere stato citato e di aver ricevuto due sentenze di condanna in contumacia, rispose «Io non l'ho mai saputo, perchè sono sempre statto fuori». Raccontò infatti di aver «servito sempre alla guerra in Asti, Rocapiata, Alba, Trino, San Peyre e per tutto dove sono andati li altri soldati» nella compagnia del capitano Giovanni Rocho Benzo; alla morte di quest'ultimo, era passato a servire colonnello Balbiano «in casa et dove bisognava», e si preparava a seguirlo «al quartiere» quando era stato arrestato.

Interrogato nuovamente lo stesso giorno, il Calvetto confermava le proprie risposte. Il fiscale Bruco, preso atto delle dichiarazioni, faceva istanza affinché la sentenza venisse eseguita.

Le carte non ci dicono altro sul destino di Ottavio Calvetto. Se la prospettiva di scontare dieci anni come *remigante* sulle galere di Sua Altezza non era certo rosea, il futuro preparava comunque ai piemontesi un quadro assai fosco: nel marzo dell'anno seguente, 1629, l'esercito francese avrebbe infatti invaso il Piemonte portandovi la guerra, la fame e la peste. Chissà cosa avrebbe scelto Ottavio, se avesse potuto scegliere...

\*\*\*

## Riferimenti archivistici

- Da Turin a Moncalè ASCM, S. Gen., b. 3961
- A veder del mondo ASCM, S. Gen., b. 4521
- Pesci d'Aprile ASCM, S. Gen., b. 4077
- Guardie e Ladri ASCM, S. Gen., b. 3242
- La colonna infame ASCM, S. Gen., b. 3714
- Il fornaro conteso ASCM, S. Gen., b. 4118
- Un tipo turbolento ASCM, S. Gen., b. 3850
- I cornuti e i bastonati ASCM, S. Gen., b. 3909
- L'orco ASCM, S. Gen., b. 3841
- Il denaro del milanese ASCM, S. Gen., b. 3962
- Un letto scomodo ASCM, S. Gen., b. 4247
- La fuga di Elia ASCM, S. Gen., b. 3851
- *Le buse nella tampa* ASCM, S. Gen., b. 4225
- L'onore di una vedova ASCM, S. Gen., b.4406
- Una vicenda oscura ASCM, S. Gen., b. 4003
- Tra i due litiganti ASCM, S. Gen., bb. 4658, 4666
- *Le bravate* del capitano Ferrero ASCM, S. Gen., b. 4321
- Bay de Bay ASCM, S. Gen., b. 3898
- *Cassa man a quella spada!* ASCM, S. Gen., b. 4287
- Due cognati e un morto ASCM, S. Gen., b. 4288

## Indice

- Prefazione
- Introduzione p. 1
  
- Da Turin a Moncalè p. 9
- A veder del mondo p. 13
- Pesci d'Aprile p. 16
- Guardie e Ladri p. 20
- La colonna infame p. 25
- Il fornaro conteso p. 31
- Un tipo turbolento p. 35
- I cornuti e i bastonati p. 40
- L'orco p. 44
- Il denaro del milanese p. 48
- Un letto scomodo p. 52
- La fuga di Elia p. 58
- *Le buse nella tampa* p. 63
- L'onore di una vedova p. 67
- Una vicenda oscura p. 72
- Tra i due litiganti p. 77
- *Le bravate* del capitano Ferrero p. 83
- Bay de Bay p. 92
- *Cassa man a quella spada!* p. 101
- Due cognati e un morto p. 105
- Riferimenti archivistici p. 110
- Indice p. 111
  
- Appendice:  
Origine, Giuridizione, e prerogative della Prefettura della Città di Moncalieri p. 112

## **Appendice: Origine, Giuridizione, e prerogative della Prefettura della Città di Moncalieri.**

(ASTO, Corte, Paesi, Moncalieri, mz. 20 fasc. 53).

[p. 1] La Prefettura di Moncalieri detta di Piemonte fu eretta dal Serenissimo Duca Emanuele Filiberto, e la sedia [sede] fu stabilita nella medesima, come capo di Provincia, e fu ottenuta tale prerogativa con titoli onerosi, come si verifica da un memoriale a capi delli 6. 9bre 1561 al cap. 17: Estendeva la sua giuridizione sino alle Alpi, et includeva cento, e più terre, come si legge nelle patenti d'erezione di detta Altezza Serenissima qui annesse delli 30. luglio 1575, interinate dal Senato li 7. 7bre detto anno. La sua Giuridizione consisteva nelle cause di prima appellatione, e nella prima Cognizione delle cause, e persone privilegiate, e non solo di vedove [,] pupilli, e Comunità, ma etiam di de' Signori Vassalli, come vien prescritto dall'editto di detta Altezza delli 22. 8bre 1622 nel Borel [Borelli] Pag. 482. Questa è la giuridizione primaria, che fu assegnata alla detta prefettura, come pure alle altre de' Stati erette in numero di dodici, con le loro provincie. Essendosi poi nella Reggenza di Madama Reale Cristina di Francia eretto il suo Consiglio Presidiale, e compresa nel suo Appannaggio la Città di Moncalieri, il Consiglio sedeva allora nel suo principio in Moncalieri ed il Prefetto d'essa era il capo. Trasferitosi poscia detto Consiglio nella metropoli di Torino, i prefetti sono stati aggregati al medesimo, come Assessori, e in tal qualità ancor nel presente esercitano la seconda Cognizione, la quale, cessando detto Consiglio, torna a riunirsi nella sola persona del Prefetto.

Oltre alla sudetta prerogativa, ritiene la prima cognizione delle cause, et affari patrimoniali, e Camerali intitolandosi il d.o Prefetto di Moncalieri Conservatore del regio Patrimonio, e questa è la giuridizione particolare, che ha sempre esercitato privatamente [p. 2] a detto Consiglio Presidiale, e Giudice Ordinario d'essa Città in vigore delle regie patenti, et interinazione camerale delli 17. Agosto 1670 qui annesse, e questa Giuridizione è stata incorporata alla prefettura per causa della smembrazione e diminuzione delle altre prerogative cagionata coll'erezione di d.o Consiglio presidiale come pure dell'erezione di un'altra prefettura nuovamente eretta in Carmagnola nella Reggenza di M. R. [Madama Reale] [,] l'interinazione però di questa è limitata e con diverse condizioni, come si legge ne' Registri Camerali.

La Segreteria della sud.a Prefettura di Moncalieri prima di dette smembrazioni, come demaniale, soleva accensarsi dalla regia Camera; si formava pur anche avanti il prefetto la Congrega e Colleggio de' Nodari in conformità dell'editto gen.le delli 14. Giug. 1688 et aveva al precedenza nelle funzioni pubbliche a tutti li ufficiali della Città sud.a.

In ristretto la giuridizione attuale consiste nella prima cognizione delle cause di Gabelle, et altri affari patrimoniali, e camerali privatamente ad ogni altro ufficiale, come da detta interinazione, e varie provisioni rapportate, e massime da un rescritto camerale delli 28. febr.o 1707 ed altro delli 5 febr.o 1713. Consiste pure nelle commissioni per l'osservanza delli ordini regi, e finalmente nella giuridizione predetta di Consiglio et Assessore di M. R. durante il suo consiglio, e del quale partecipa li emolumenti, e regalie in vigore di sue Patenti delli 28. Gen.o 1694. Circa le prerogative in vigore delle regie patenti e interinazione il Prefetto ha il titolo di Consigliere, e Senatore, e di Conservatore del regio patrimonio; et occorrendo di portarsi avanti li Magistrati Supremi per riferire alcuna cosa del suo officio, siede sulla Banca. Gode l'annuo stipendio di L.

465.5. In riguardo di tali Giurid.e e prerogative, e stipendio il presentaneo pref.o ha pagato di finanza L. 10/m [10 mila] circa, e tale prefettura è sempre stata riputata la più conspicua del Piemonte, come si legge nel Sola [?] in tit. de petitionibus Glos. 8 pag. 321. E per rimettere le prefetture resta necessaria l'osservanza dell'editto già menzionato delli 22. 8bre 1622, Borel pag. 482.

\*\*\*